

Disegno di legge

Green New Deal e transizione ecologica del Paese

(COLLEGATO AMBIENTALE 2020)

proposta 25 luglio 2020

Titolo I
Disposizioni in materia di monitoraggio e controllo sulle attività potenzialmente inquinanti

CAPO I
ATTIVITÀ POTENZIALMENTE INQUINANTI

Articolo 1
(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

1. Al fine di tutelare l'ambiente, il presente titolo detta misure volte ad implementare il monitoraggio e il controllo sulle attività potenzialmente inquinanti, la circolarità delle informazioni ambientali e la partecipazione dei cittadini al sistema di monitoraggio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione del titolo I del disegno di legge in esame. In particolare si stabilisce di introdurre sistemi di controllo e monitoraggio delle attività potenzialmente inquinanti nonché di fornire nuovi strumenti di accesso alle informazioni ambientali.

RELAZIONE TECNICA

La norma ha contenuto ordinamentale limitandosi a fissare le finalità, l'oggetto e l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo. Di conseguenza nessun onere è posto a carico della finanza pubblica.

Articolo 2
(Individuazione delle attività potenzialmente inquinanti)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le attività potenzialmente inquinanti, per le quali sono disciplinati sistemi di monitoraggio e controllo idonei a garantire elevati livelli di protezione dell'ambiente.

2. Il decreto di cui al comma 1 detta, altresì, i criteri generali per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo, e tiene prioritariamente conto dell'obiettivo di elevare costantemente verso i massimi standard tecnico-scientifici internazionali di tutela ambientale le attività fonte di potenziale inquinamento nonché di prevenire gli eventi dannosi per l'ecosistema, considerate le esigenze ambientali specifiche delle varie aree del territorio nazionale.

3. L'elenco delle attività individuate ai sensi del comma 1 è pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2 introduce una particolare disciplina delle attività potenzialmente inquinanti, la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con lo stesso decreto sono individuati i criteri generali per il monitoraggio ed il controllo delle suddette attività, al fine di assicurare i più elevati livelli di protezione ambientale prevenendo, nel contempo, possibili eventi dannosi per l'ecosistema.

RELAZIONE TECNICA

La presente disposizione, limitandosi ad individuare le attività potenzialmente inquinanti, non ha ricadute sulla finanza pubblica. Anche la pubblicazione, sul sito web del Ministero, delle attività fonte di potenziale

inquinamento, avviene mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Attività di controllo e monitoraggio delle attività potenzialmente inquinanti)

1. Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (S.N.P.A.) di cui all'articolo 2, lett. a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, effettua il costante monitoraggio e controllo sulle attività individuate dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi dettate.
2. I risultati della predetta attività di monitoraggio e controllo sono comunicati tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno trimestrale dal S.N.P.A. al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Prefetto territorialmente competente, affinché possano tempestivamente intraprendere le azioni di rispettiva competenza.
3. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio sono pubblicati e aggiornati almeno semestralmente sul sito web del S.N.P.A., nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione in commento stabilisce che le attività potenzialmente inquinanti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono sottoposte al costante controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, secondo i criteri e le modalità dettate dal menzionato decreto.

Si stabilisce, altresì, che i dati dell'attività di controllo e di monitoraggio eseguita dal SNPA sono comunicati trimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Prefetto e sono pubblicati semestralmente sul sito del SNPA.

RELAZIONE TECNICA

Le attività di monitoraggio e di controllo di cui al presente articolo, come pure la comunicazione e la pubblicazione dei relativi dati, saranno effettuate dal Sistema con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione del Sistema stesso, il che determina l'assenza di costi a carico della finanza pubblica.

CAPO II
GARANZIE FINANZIARIE PER LE ATTIVITÀ POTENZIALMENTE INQUINANTI
E DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 4

(Garanzie finanziarie per le attività potenzialmente inquinanti)

1. I soggetti che intendono svolgere una delle attività individuate dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1, devono prestare una specifica garanzia finanziaria a favore dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvi i casi in cui detti soggetti abbiano già provveduto, in ottemperanza ad una o più disposizioni normative, a prestare una garanzia finanziaria a copertura del medesimo rischio. Ove ciò non sia avvenuto, i soggetti di cui al precedente periodo potranno prestare, a loro scelta, la garanzia finanziaria prevista da altra disposizione normativa ovvero quella di cui al presente articolo.
2. L'accettazione da parte dell'autorità competente della garanzia finanziaria prestata ai sensi del comma 1 è condizione per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'autorizzazione.
3. La garanzia finanziaria di cui ai commi precedenti deve essere prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, anche tramite intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 da parte delle autorità competenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 4 stabilisce che i soggetti che intendono svolgere un'attività potenzialmente inquinante devono prestare un'apposita garanzia finanziaria che costituisce condizione imprescindibile per lo svolgimento dell'attività stessa. Tale misura è strumentale a garantire una piena tutela dell'ambiente, e nello specifico a coprire i costi derivanti dal verificarsi di uno dei rischi cui le citate attività sono esposte, fra tutti quello di inquinamento.

Si prevede, altresì, che la garanzia deve essere prestata nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono fissati i criteri generali per la determinazione della prescritta garanzia.

RELAZIONE TECNICA

La norma in esame ha carattere precettivo e la garanzia finanziaria ivi disciplinata deve essere prestata dai soggetti che intendono svolgere un'attività potenzialmente inquinante. Non vi sono, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Garanzie finanziarie e criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie per gli impianti che operano ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di trattamento di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, avvalendosi delle procedure previste dagli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono prestare una specifica garanzia finanziaria a favore dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per le attività di cui al presente comma in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la garanzia finanziaria deve essere prestata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. La prestazione e l'accettazione da parte dell'autorità competente della garanzia finanziaria è condizione per lo svolgimento ovvero per la prosecuzione della relativa attività.
3. L'autorità competente determina l'ammontare della garanzia finanziaria dovuta sulla base della tipologia di attività, della capacità dell'impianto, della tipologia dei rifiuti gestiti, del rischio di incendio. In ogni caso, la garanzia finanziaria deve consentire il recupero dei costi derivanti dall'inosservanza da parte del gestore delle disposizioni che disciplinano l'attività oggetto di procedura semplificata.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere determinati ulteriori criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 da parte delle autorità competenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le disposizioni contenute nel titolo in esame intendono "colmare" un rilevante vuoto normativo concernente la prestazione di garanzie finanziarie in riferimento alle attività di gestione dei rifiuti che operano in regime di procedure semplificate ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del d.lgs n. 152/2006.

La disciplina prevista per tali garanzie segue in larga misura quella dettata per le garanzie finanziarie ex art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs n. 152/2006.

In particolare l'articolo 5 stabilisce che i soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di trattamento di rifiuti avvalendosi delle procedure previste dagli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono prestare un'apposita garanzia finanziaria a favore dell'autorità competente prevedendosi, nel contempo, che per le attività in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la garanzia finanziaria deve essere prestata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della norma in esame. La prestazione della garanzia e l'accettazione della stessa da parte dell'autorità competente costituiscono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività potenzialmente inquinanti.

L'autorità competente determina l'ammontare della garanzia finanziaria sulla base della tipologia di attività, della capacità dell'impianto, della tipologia dei rifiuti gestiti e del rischio di incendio. Si rimanda ad un apposito decreto ministeriale la disciplina di eventuali ulteriori criteri.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 hanno un contenuto ordinamentale in quanto definiscono le garanzie finanziarie che devono essere prestate per le attività di gestione dei rifiuti svolte in regime di procedure semplificate ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006. Non si determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

(Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per gli impianti che operano ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. La garanzia finanziaria di cui all'articolo 5 deve essere prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, anche tramite intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Alla comunicazione di inizio di attività è allegata la documentazione relativa alla garanzia finanziaria.
3. L'autorità competente, qualora accerti la mancata o inadeguata prestazione della garanzia finanziaria, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare la garanzia entro un termine all'uopo assegnato dall'autorità competente, comunque non inferiore a 60 giorni, e secondo le prescrizioni stabilite dalla medesima autorità.
4. La durata della garanzia deve essere commisurata a quella dell'attività oggetto di procedura semplificata di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a periodi di tempo inferiori, almeno quinquennali. Nel caso di presentazione di garanzie di durata inferiore a quella dell'autorizzazione, sei mesi prima della scadenza della garanzia prestata, il gestore provvede al rinnovo della stessa ovvero presta una

nuova garanzia, di durata almeno pari a quella precedentemente fornita e comunque non inferiore al periodo residuo di durata dell'autorizzazione.

5. La mancata presentazione ovvero la mancata accettazione della nuova garanzia da parte dell'autorità competente comporta, fino all'accettazione, il divieto di inizio dell'attività ovvero la prosecuzione della medesima.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 6, nel sancire che la documentazione relativa alla garanzia prestata per le attività di gestione dei rifiuti che operano in regime di procedura semplificata deve essere allegata alla comunicazione di inizio dell'attività, prevede che, nel caso in cui l'autorità competente accerti la mancata o l'inadeguata prestazione della garanzia finanziaria, viene disposto, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività. Tale provvedimento non viene emanato nel caso in cui il soggetto interessato provveda a conformare la garanzia entro un termine all'uopo assegnato dall'autorità competente e comunque non inferiore a 60 giorni.

Si stabilisce che la durata della garanzia deve essere commisurata a quella dell'attività oggetto di procedura semplificata di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono essere previsti anche periodi di tempo inferiori almeno quinquennali.

La disposizione in esame disciplina anche il caso della presentazione di garanzie di durata inferiore a quella dell'autorizzazione. In tale ipotesi il gestore, sei mesi prima della scadenza della garanzia prestata, deve provvedere al rinnovo della stessa ovvero deve prestare una nuova garanzia di durata almeno pari a quella precedentemente fornita e comunque non inferiore al periodo residuo di durata dell'autorizzazione.

Da ultimo si dispone che la mancata presentazione ovvero la mancata accettazione della nuova garanzia da parte dell'autorità competente determina il divieto di inizio dell'attività ovvero la prosecuzione della medesima.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 hanno carattere precettivo per cui non si determina alcuna ricaduta sulla finanza pubblica.

Articolo 7

(Eliminazione della saturazione del carico termico)

1. Il comma 3 dell'art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è abrogato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 35, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce che gli impianti di recupero energetico da rifiuti devono operare a "saturazione del carico termico" a prescindere dalla variabile costituita dalla quantità di rifiuti trattata giornalmente.

Con l'abrogazione della menzionata disposizione normativa, si determina l'eliminazione del limite della saturazione del carico termico ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di recupero energetico dei rifiuti sia esistenti sia da realizzare.

RELAZIONE TECNICA

Quanto disposto dall'articolo 7 ha carattere ordinamentale per cui non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36)

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

“Articolo 14
(Criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie per le discariche)

1. La garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata ai costi di gestione operativa e post operativa della discarica, alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.
2. L'autorità competente determina l'ammontare della garanzia finanziaria di cui al comma 1 anche sulla base del rischio incendio correlato alla tipologia e ai quantitativi di rifiuti stoccati. In ogni caso, la garanzia finanziaria deve consentire il recupero dei costi derivanti dall'inosservanza da parte del gestore delle disposizioni di cui al presente decreto
3. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 devono garantire, anche nelle forme e con le modalità di cui ai commi 3-bis e 3-quater, la copertura del rischio per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente;
 - a) la garanzia di cui al comma 1 può essere svincolata decorsi due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;
 - b) la garanzia di cui al comma 2 può essere svincolata decorsi trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.
5. Ferma restando la previsione di cui al comma 3, la garanzia di cui al comma 1 deve coprire l'intera durata dell'autorizzazione, ma può essere prestata anche per periodi di tempo inferiori, almeno quinquennali. Nel caso di presentazione di garanzie di durata inferiore a quella dell'autorizzazione, sei mesi prima della scadenza della garanzia prestata il gestore provvede al rinnovo della stessa ovvero presta una nuova garanzia, di durata almeno pari a quella precedentemente fornita e comunque non inferiore al periodo residuo di durata dell'autorizzazione. La mancata presentazione, nei termini di cui al comma 3, ovvero la mancata accettazione della nuova garanzia da parte dell'autorità competente comporta, fino all'accettazione, la sospensione dell'attività.
6. Ferma restando la previsione di cui al comma 3, la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica può essere prestata per periodi almeno quinquennali. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, alla scadenza di una garanzia, il gestore della discarica deve provvedere ad accantonare, nel primo bilancio utile, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente alla copertura del rischio per un periodo di tempo trentennale, mantenendo detto accantonamento fino alla prestazione della garanzia successiva.
7. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, anche tramite intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
8. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.

9. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.

10. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all'articolo 15”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione contenuta nell'art. 8 novella la disciplina delle garanzie finanziarie concernenti l'attivazione e la gestione operativa delle discariche di cui all'art. 14 del d.lgs n. 36/2003. Le principali novità concernono:

- la previsione dell'inclusione, fra i rischi “coperti” dalle garanzie in esame, del rischio concernente gli incendi;

- la previsione della possibilità di “spacchettare” la garanzia (tanto per la gestione operativa quanto per la fase post chiusura) rispetto all'ampio periodo temporale previsto (per la tipologia da ultimo citata, pari ad un trentennio, per le altre tipologie commisurato alla durata della relativa autorizzazione), in ragione della difficile “bancabilità” di un rischio concernente un così ampio periodo temporale. La novella non riduce il tempo globale di copertura del rischio post chiusura (che rimane inalterato rispetto alla previsione attuale) ma introduce la possibilità di presentare più garanzie (in luogo di una sola) volte a coprire archi temporali minori, rispetto a quello complessivo, comunque non inferiori al quinquennio, da rinnovarsi alla scadenza fino alla completa copertura del periodo previsto. Tanto per le garanzie concernenti la gestione della discarica, quanto per quelle post chiusura, vengono previsti meccanismi atti a determinare un effetto deterrente in capo al gestore, al fine di scongiurare il rischio di “non presentazione” delle garanzie stesse; nello specifico, per quanto concerne la gestione della discarica viene previsto che la mancata prestazione e, successivamente, il mancato “rinnovo” della garanzia in scadenza precluda lo svolgimento dell'attività ovvero la sua prosecuzione; in riferimento alla fase “post-chiusura”, si prevede invece, che il gestore debba “provvedere ad accantonare, nel primo bilancio utile, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente alla copertura del rischio per un periodo di tempo trentennale, mantenendo detto accantonamento fino alla prestazione della garanzia successiva”. In sostanza, il gestore, per “svincolarsi” dall'obbligo di accantonamento, è tenuto a prestare la relativa garanzia.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione in esame ridefinisce i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa delle discariche. Di conseguenza non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III
FATTORE DI PRESSIONE AMBIENTALE
E NORME A TUTELA DELLE ACQUE DA IMPIANTI PERICOLOSI

Articolo 9
(Fattore di pressione ambientale)

1. In relazione alle attività potenzialmente inquinanti individuate con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è individuato il fattore di pressione ambientale (F.P.A.) rappresentato dal limite di concentrazione massima delle predette attività localizzabili nel territorio di ciascuna regione.
2. I criteri generali per la determinazione della concentrazione di cui al comma 1, sono determinati ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281.
3. Spetta alle Regioni la definizione del fattore di pressione ambientale di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 entro sei mesi dalla determinazione.
4. Il fattore di pressione ambientale concorre alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo Terzo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. A tal fine, l'art. 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 3, lettera b) è modificato con l'aggiunta del seguente periodo:
“ tenuto conto dei possibili effetti cumulativi secondo il fattore di pressione ambientale (F.P.A) ove definiti.
”.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare con proprio decreto non avente natura regolamentare integra, per quanto necessario, le indicazioni ed i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 9 disciplina il Fattore di pressione ambientale, inteso come la concentrazione massima delle attività potenzialmente inquinanti localizzabili nel territorio di ciascuna regione, i cui criteri di determinazione sono individuati con decreto da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza unificata.

Si stabilisce che spetta alle Regioni la definizione del fattore di pressione ambientale e che lo stesso concorre alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo Terzo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si prevede, inoltre, che con decreto ministeriale siano integrati le indicazioni ed i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 9 disciplina il fattore di pressione discariche per cui ha carattere meramente ordinamentale. Di conseguenza non si registrano ricadute sulla finanza pubblica

Articolo 10
(Fattore di pressione discariche)

1. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto in particolare del fattore di pressione per le discariche, inteso quale rapporto tra il volume autorizzato di rifiuti in discarica su unità di superficie territoriale»;

b) dopo la lettera p) è inserita la seguente: «p-bis) l'adozione del fattore di pressione per le discariche, tra i criteri di cui alla lettera p), è effettuata sulla base di una metodologia di calcolo e di principi stabiliti con decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il fattore di pressione per le discariche prevede una soglia massima di volumi di rifiuti e di aree destinate agli impianti per unità di superficie territoriale, allo scopo di regolamentare la realizzazione di nuovi impianti di discarica, l'ampliamento di quelli già esistenti e la modifica dell'autorizzazione per una categoria di discarica di livello superiore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 10 modifica l'articolo 195, comma 1, del d.lgs. 152/2006, introducendo, alla lettera p, il riferimento al fattore di pressione discariche inteso quale rapporto tra il volume autorizzato di rifiuti in discarica per unità di superficie territoriale. Lo stesso articolo, poi, inserisce la lettera p-bis al menzionato articolo 195, comma 1, del d.lgs. 152/2006 che demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la fissazione dei criteri di calcolo per la determinazione del fattore di pressione discariche.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 10, introducendo la definizione di fattore di pressione discariche, ha un evidente carattere ordinamentale per cui non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11

(Nuovo criterio impeditivo per la localizzazione di discariche)

1. Al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, non è possibile destinare, in quanto sedi di falde acquifere utilizzate per il consumo umano, i terreni carbonatici calcareo-dolomitici calcarenitici o i terreni con grado di permeabilità idraulica "alto" ($K > 10^{-3}$ m/s), a siti per la discarica di rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi, neanche attraverso il completamento artificiale di un sistema barriera di confinamento.
2. È fatto divieto di destinare siti per la discarica di rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi nell'ambito dei bacini imbriferi che alimentano invasi naturali o artificiali utilizzati per consumo umano, a meno di mille metri dal limite lato monte delle acque invasate alla massima capacità dell'invaso. (mod. art. 94 c. 4 e c. 6 del D.LGS. 152/2006).
3. La presente disposizione non si applica a discariche già autorizzate e preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge; ove tecnicamente possibile in sede di rinnovo dell'autorizzazione l'autorità competente individua e prescrive modalità idonee per la loro maggiore messa in sicurezza.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 11 prevede che non possano essere localizzate discariche su terreni carbonatici o ad elevata impermeabilità idraulica. Ciò in quanto sui complessi carbonatici, ancor più se interessati da fenomeni carsici, così come su complessi rocciosi ad elevata permeabilità, qualsiasi inquinante rilasciato sul suolo si infila facilmente in profondità, raggiungendo velocemente la falda acquifera di base, che in tali tipologie di rocce risulta molto estesa e comunicante con altri acquiferi confinanti. È, pertanto opportuno vietare che tali terreni siano adibiti allo stoccaggio di rifiuti. Infatti, le discariche, anche se protette da teli e strati argillosi impermeabili, per possibili difetti costruttivi e/o per cause geostrutturali e sismiche, potrebbero rilasciare percolato, che andrebbe velocemente a raggiungere la falda acquifera di base e a diffondersi in uno spazio anche molto esteso e profondo. In tal modo potrebbero essere inquinati punti di captazione delle acque sotterranee (sorgenti e pozzi), anche molto distanti rispetto al luogo del rilascio dell'inquinante.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 10 introduce divieti alla localizzazione di discariche di rifiuti inerti. Stante il suo carattere precettivo non si determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Divieto di realizzazione di taluni impianti a tutela delle acque destinate al consumo umano)

1. È vietata la realizzazione di nuovi impianti industriali assoggettati a VIA/AIA di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito dei bacini imbriferi che alimentano invasi naturali o artificiali utilizzati per consumo umano, a meno di mille metri dal limite lato monte delle acque invasate alla massima capacità dell'invaso.

2. È altresì vietata la realizzazione di nuovi impianti industriali assoggettati a VIA ovvero AIA di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su terreni carbonatici calcareo dolomitici-calcarenitici o su altri terreni con grado di permeabilità idraulica "alto" ($K > 10^{-3}$ m/s), sedi di falde acquifere utilizzate per consumo umano.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 12 disciplina il divieto di realizzazione di nuovi impianti industriali assoggettati a VIA/AIA di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito dei bacini imbriferi e su terreni carbonatici o su terreni aventi un altro grado di permeabilità idraulica.

Sui bacini imbriferi, come sui terreni carbonatici e su quelli ad alta permeabilità, un qualsiasi inquinante può corrivare velocemente verso l'invaso. È, pertanto opportuno vietare che tali bacini imbriferi, posti nelle vicinanze dell'invaso, siano adibiti allo stoccaggio di rifiuti.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni di cui all'articolo 12 contengono divieti alla localizzazione di alcuni specifici impianti per cui non si palesano ricadute sulla finanza pubblica.

CAPO IV
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E CIRCOLARITÀ DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 13
(Osservatorio dei cittadini)

1. Al fine di rafforzare la diffusione dei principi di informazione sullo stato dell'ambiente, di implementare la circolarità delle informazioni, di agevolare la partecipazione preventiva del pubblico al confronto sulle decisioni generali che riguardano l'ambiente procedendo anche alla raccolta di osservazioni da parte dei cittadini, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'Osservatorio dei cittadini.
2. L'Osservatorio dei cittadini è composto da 15 membri nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su indicazione delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da due membri nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i propri dipendenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente.
3. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio dei cittadini sono disciplinate con decreto non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Ferme le competenze istituzionali attribuite dalla legge, l'Osservatorio dei cittadini opera in sinergia con gli altri soggetti preposti al monitoraggio ambientale al fine di mantenere tempestivamente informato il pubblico in merito ai dati risultanti dal monitoraggio e di acquisire le osservazioni e il contributo dei cittadini.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 13 introduce un nuovo strumento partecipativo rappresentato dall'Osservatorio dei cittadini, finalizzato a rafforzare la diffusione dei principi di informazione sullo stato dell'ambiente, ad implementare la circolarità delle informazioni e ad agevolare la partecipazione preventiva del pubblico sulle decisioni che riguardano l'ambiente procedendo anche alla raccolta di osservazioni da parte dei cittadini. L'Osservatorio è composto da 17 membri nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui 15 su indicazione delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e 2 membri nominati tra i dipendenti del MATTM, e svolge funzioni di monitoraggio e di controllo delle attività potenzialmente inquinanti, operando in costante sinergia con il SNPA e altri soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di tutela ambientale garantendo la divulgazione e l'informazione del pubblico su dette tematiche. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio dei cittadini sono demandate ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione in esame disciplina le funzioni nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. Non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il funzionamento dell'Osservatorio viene assicurato utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14
(Database geochimico nazionale "DGN")

1. Al fine di attuare il principio della pubblicità e circolarità delle informazioni ambientali, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il database geochimico nazionale, denominato "DGN", con l'obiettivo di mettere in rete i dati della qualità delle matrici ambientali originati da indagini pubbliche.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità tecniche, informatiche e per

il coordinamento informativo al fine di assicurare il funzionamento del database di cui al comma precedente. Con il predetto decreto sono dettate le disposizioni volte a garantire la fruibilità delle informazioni sia per le amministrazioni interessate sia per i cittadini.

3. Tutte le amministrazioni che svolgono indagini a fini ambientali inseriscono nel Database di cui al comma 1 i dati indicati dal decreto di cui al comma 2, che individua altresì le modalità di inserimento.

4. Il DGN, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è gestito da ISPRA che ne cura la tenuta, l'aggiornamento e il necessario coordinamento con ogni altro database di informazioni ambientali pubblico comunque istituito, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al precedente comma tre del presente articolo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 14 prevede l'istituzione del Database geochimico nazionale "DGN" la cui funzione è quella assicurare la pubblicità e la circolarità delle informazioni ambientali consentendo al pubblico di accedere alle predette informazioni. Per consentire il perseguimento delle finalità proprie di tale Database, vengono messi in rete i dati della qualità delle matrici ambientali originati da indagini pubbliche.

Con apposito decreto del MATTM sono disciplinate le modalità tecniche, informatiche e per il coordinamento informativo necessarie ad assicurare il funzionamento del database nonché la fruibilità delle informazioni sia per le amministrazioni interessate che per i cittadini

Si prevede l'obbligo, in capo alle amministrazioni che svolgono indagini a fini ambientali, di inserire nel database i dati concernenti le indagini stesse e i loro esiti.

RELAZIONE TECNICA

L'istituzione ed il funzionamento del Database geochimico non comporta ricadute sulla finanza pubblica in quanto si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare la gestione del Database sarà demandata ad Ispra che vi provvederà con le risorse assegnate al Sistema.

Titolo II
**Disposizioni in materia di sostanze perfluoroalchiliche e di sostanze odorigene
e per il superamento delle infrazioni comunitarie in materia di scariche**

CAPO I
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORI LIMITE DELLE SOSTANZE
PERFLUOROALCHILICHE E DI EMISSIONE DI SOSTANZE ODORIGENE**

Articolo 15
**(Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento
da sostanze poli e perfluoro - alchiliche (PFAS) da scarichi di acque reflue)**

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera: *e) nella Tabella 5bis per gli scarichi interessati alla presenza di sostanze poli e per-fluoro-alchiliche (PFAS) e per le tipologie ivi indicate*

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Nel perseguire l'obiettivo di limitazione delle sostanze poli- e perfluoro-alchiliche, con caratteristiche di persistenza e/o bio-accumulabilità e/o tossicità, nei cicli produttivi e negli scarichi, le autorità competenti possono definire limiti allo scarico più restrittivi di quelli riportati alla tabella 5bis, a seguito della valutazione della qualità dei corpi idrici recettori ovvero attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili, valutandone la perseguibilità tecnico-economica. Valori limite più restrittivi di quelli indicati in tabella possono essere adottati altresì, sentita la competente autorità sanitaria, nei casi in cui lo scarico possa avere un impatto sulla qualità di acque il cui uso può determinare il passaggio dei composti PFAS nella catena alimentare, come ad esempio nel caso delle acque destinate all'uso potabile, all'uso irriguo, all'industria alimentare, alle acque per l'abbeveramento del bestiame.

2-ter. Il soggetto responsabile di uno scarico contenente PFAS di cui alla tabella 5bis è tenuto a comunicare al soggetto competente al controllo, secondo specifiche modalità fornite dallo stesso, i dati relativi alle analisi periodiche di controllo allo scarico dei PFAS”.

c) al comma 4 dopo le parole “*della tabella 5*” sono inserite le seguenti “*e delle sostanze della tabella 5bis*”.

2. All'allegato 5 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la Tabella 5 è aggiunta la Tabella 5bis “Valori limiti di emissione allo scarico per le sostanze poli- e perfluoro-alchiliche per determinate tipologie di scarico”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore:

a) il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale per gli impianti di nuova autorizzazione, la cui istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione stessa sia stata avviata dopo la pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale;

b) dopo due anni dalla pubblicazione per gli scarichi già autorizzati.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, le autorità competenti in materia di AIA avviano il riesame delle autorizzazioni vigenti per l'adeguamento ai valori limite di emissione allo scarico delle relative scadenze e delle prescrizioni per i controlli, secondo quanto riportato nella tabella 5bis e relative note dell'Allegato 5 alla Parte terza del presente decreto.

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, la Cabina di regia per la delimitazione di un quadro nazionale dell'entità dell'estensione della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS), che si avvale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, con la finalità di definire e aggiornare i riferimenti normativi dei valori limite allo scarico per i PFAS, la tipologia di scarichi regolamentati, nonché le specifiche tecniche per la raccolta dei dati di controllo di detti scarichi attraverso le autorità competenti al controllo.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ISPRA istituisce, nell'ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), l'Osservatorio PFAS che si avvale della Rete Nazionale dei Laboratori SNPA di cui all'art. 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132. L'Osservatorio SNPA propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche alla tabella 5bis dell'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione delle sostanze poli- e perfluoro-alchiliche (PFAS), sia in termini di valori limite applicabili sia in termini di tipologie di scarichi a cui la tabella si applica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma si rende necessaria al fine di adeguare l'attuale regolamentazione in materia di scarichi (Parte terza del D.Lgs. 152/06) alle criticità emergenti nel nostro Paese relativamente alle sostanze poli- e perfluoro - alchiliche. Tali sostanze pericolose hanno infatti messo a rischio l'utilizzazione di importanti risorse idriche destinate all'utilizzo potabile oltretutto la qualità dei nostri corpi idrici destando anche preoccupazioni di carattere sanitario per la popolazione interessata. L'intervento normativo riflette inoltre i recenti obblighi derivanti da accordi internazionali (REACH) che prevedono il divieto di utilizzo e di presenza nei prodotti di alcune sostanze appartenenti alla categoria delle sostanze poli- e perfluoroalchiliche sulla base delle loro caratteristiche di persistenza e/o bioaccumulabilità e/o tossicità.

L'articolo mira a ridurre e se possibile annullare l'immissione nell'ambiente attraverso gli scarichi di sostanze poli e perfluoro - alchiliche. Prevede inoltre un periodo transitorio di adeguamento alle misure di regolamentazione degli scarichi di acque reflue industriali e urbane ponendo valori limite di emissione transitori unitamente a una precisa tempistica da rispettare. Tali aspetti sono definiti all'interno di una tabella ad hoc (tabella 5bis) che viene introdotta ad integrazione dell'allegato 5 del Dlgs 152/06. Per fissare limiti con natura provvisoria, in tempi molto ristretti, è stato richiesto il supporto di ISPRA e del SNPA. Gli enti scientifici hanno ritenuto necessario muovere da elementi già noti e dunque dalla tabella ISS, adottata con nota prot. 9818/2016, integrando le informazioni in quella nota contenute con elementi necessari in ambito di amministrazione ambientale quali ad esempio i metodi analitici di riferimento e il livello di incertezza ritenuto accettabile, in coerenza con analoghi limiti già fissati o in corso di fissazione nel TUA.

Contestualmente alla pubblicazione di limiti provvisori è avviato un procedimento tecnico scientifico idoneo alla fissazione di limiti definitivi che manterranno la loro coerenza anche al termine dei processi di restrizione e bando di alcune delle sostanze PFAS in corso in ambito comunitario e internazionale, in considerazione del fatto che la loro presenza diffusa nelle matrici ambientali e nei prodotti in commercio determinerà la presenza di numerose sorgenti attive di PFAS, ancorché banditi, per lungo tempo. Pertanto, in considerazione della complessità della materia e della necessità di una revisione dei valori limiti di emissione di riferimento e delle altre regole che si introducono con la presente proposta, alla luce del progresso delle tecnologie e della ricerca scientifica, è prevista anche, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della salute, l'istituzione di una Cabina di regia per la delimitazione di un quadro nazionale dell'entità dell'estensione della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche. La cabina di regia è supportata da un gruppo di lavoro tecnico scientifico. Infine ad ISPRA è assegnato il compito di costituire uno specifico Osservatorio PFAS che si avvale della Rete Nazionale dei Laboratori SNPA di cui all'art. 12 della legge 28 giugno 2016, n.132.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute sulla finanza pubblica.

Con riferimento all'Osservatorio PFAS previsto al comma 5, si tratta di un organismo che sarà istituito all'interno del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per gli enti del medesimo Sistema nazionale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16 (Promozione di attività di ricerca e sviluppo per l'individuazione di alternative alle sostanze perfluoroalchiliche)

1. Al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo volte all'individuazione di alternative alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, associazioni di categoria e gruppi di imprese ed enti di ricerca, aventi ad oggetto:

a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali che abbiano come obiettivo la sostituzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei processi produttivi e nei prodotti con sostanze e/o tecnologie di minore impatto ambientale e sanitario;

b) l'erogazione di finanziamenti in favore di enti pubblici ed enti di ricerca per l'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo mirati alla sostituzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei processi produttivi e nei prodotti con sostanze e/o tecnologie di minore impatto ambientale e sanitario, che prevedano il coinvolgimento degli enti locali, delle camere di commercio e delle associazioni imprenditoriali delle filiere e dei distretti industriali interessati.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico sottoscrivono un protocollo d'intesa per stabilire le modalità di stipulazione degli accordi e dei contratti di programma di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei progetti volti alla sostituzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma di cui al comma 1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo fissa il quadro di riferimento istituzionale per promuovere la crescita delle conoscenze tecnico scientifiche in materia di PFAS, attraverso strumenti programmatici e di finanziamento (accordi e contratti di programma, incentivi a favore delle aziende che innovano nel settore) in capo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute sulla finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riferimento al comma 3, si prevede l'individuazione delle risorse già previste a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma di cui al comma 1 dell'articolo in esame, pertanto non si determinano ricadute negative sulla finanza pubblica.

Articolo 17

(Modifica all'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sostanze odorigene)

1. All'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:

“m-bis) se l'attività comporta l'utilizzo o il rilascio di sostanze odorigene, il piano di monitoraggio e controllo deve contenere anche una sezione dedicata ad esse, dettagliata ed adeguata alla complessità del sito. Come requisito minimo, tale sezione deve contenere una caratterizzazione delle sorgenti di emissione odorigena e della loro tipologia, le misure tecnologiche e gestionali impiegate per tenere sotto controllo le emissioni odorigene, i metodi impiegati per il monitoraggio, la frequenza di monitoraggio e le azioni previste in caso di rilascio accidentale di emissioni odorigene. Tali misure, da aggiornare ad ogni modifica sostanziale dell'impianto, sono soggette ad approvazione da parte dell'Autorità Competente.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede che nella domanda di autorizzazione integrata ambientale deve essere specificato, tra l'altro, se l'attività comporta l'utilizzo o lo scarico di sostanze odorigene, il piano di monitoraggio e controllo ambientale deve contenere anche una sezione dedicata ad esse, dettagliata ed adeguata alla complessità del sito. Come requisito minimo, tale sezione deve contenere una caratterizzazione delle sorgenti di emissione odorigena e della loro tipologia, le misure tecnologiche e gestionali impiegate per tenere sotto controllo le emissioni odorigene, i metodi impiegati per il monitoraggio, la frequenza di monitoraggio e le azioni previste in caso di rilascio accidentale di emissioni odorigene. Tali misure, da aggiornare ad ogni modifica sostanziale dell'impianto, sono soggette ad approvazione da parte dell'Autorità Competente.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute negative per la finanza pubblica.

Articolo 18

(Modifica dell'Allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. All'Allegato VII della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera d) dopo la parola "rumore" sono aggiunte le seguenti parole: "*ed emissione di sostanze odorigene*";
- b) al comma 5, lettera c), dopo la parola "rumori" sono aggiunte le seguenti: "*sostanze odorigene*".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è volta a prevedere, tra i contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che nella descrizione del progetto venga compiuta una valutazione del tipo e della quantità anche delle emissioni di sostanze odorigene. Inoltre, si prevede che vengano descritti i probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro, all'emissione di sostanze odorigene.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina ricadute negative sulla finanza pubblica.

CAPO II
MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111 RECANTE NORME
INTERESSANTI IL COMMISSARIO UNICO DI CUI ALLA LEGGE 234/2012 IN MATERIA DI
DISCARICHE

Articolo 19

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1 Dopo l'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è inserito l'articolo 5-bis:

“Art. 5-bis (Legalità e trasparenza)

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della Delibera del 24 marzo 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2017, n. 109, il Commissario di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, si avvale della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente intervento normativo introduce circoscritte modifiche alla attività del Commissario Straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche di cui alla Del. 24/03/2017 pubblicata nella Gazz. Uff. 12 maggio 2017, n. 109, ed ai connessi poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto legge, 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Tale articolo replica, nella forma e nella sostanza, quello contenuto nel decreto legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha introdotto, anche per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, il riferimento all'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In particolare, l'iniziativa normativa prevede una mirata modifica volta a far sì che la complessa ed articolata attività di bonifica e di messa in sicurezza delle discariche abusive - oggetto di sanzione UE comminata all'Italia a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre 2014 n° c-196/13 – abbia una tutela rafforzata in termini di prevenzione amministrativa antimafia rispetto all'ordinario sistema dei controlli, al fine di rendere ancora più incisiva l'azione dello Stato in tale delicato ambito di intervento.

L'estensione del regime di controlli e delle modalità di azione della Struttura alle attività di messa a norma delle discariche abusive, individuate nell'allegato A della Del. 24/03/2017 pubblicata nella Gazz. Uff. 12 maggio 2017, n. 109, impone pertanto la necessaria iscrizione - condizionata all'esito favorevole delle verifiche antimafia, svolte nella forma più penetrante dell'informazione - di tutti gli operatori economici interessati a partecipare a detti lavori nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.

La Struttura di Missione è stata istituita dal citato art. 30, per svolgere attività di prevenzione e di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori, nella gestione dei servizi e nel reperimento delle forniture necessarie alla ricostruzione dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016.

La normativa speciale e derogatoria che disciplina l'attività della Struttura introduce procedure più stringenti rispetto all'ordinario sistema dei controlli, per la prima volta estese anche ai contratti tra privati, poiché è finalizzata alla garanzia che i contributi pubblici alla ricostruzione pubblica e privata non raggiungano imprese che presentino concreti ed attuali indizi di infiltrazione mafiosa. A tale scopo dispone che i controlli antimafia avvengano prima dell'aggiudicazione dei contratti pubblici ovvero prima dell'assegnazione da parte del committente privato consentendo, pertanto, di lavorare nell'area del c.d. “cratere sismico” soltanto alle imprese

che abbiano favorevolmente superato tale vaglio. Si tratta di una misura che, in un bilanciamento degli interessi in gioco, intende garantire il corretto flusso del denaro pubblico esclusivamente verso soggetti che non presentino controindicazioni sotto il profilo antimafia.

La Struttura ha il compito di eseguire le verifiche per il rilascio dell'informazione antimafia - indispensabile per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici e privati che usufruiscono dei contributi pubblici – nei confronti di tutti gli operatori economici che intendono partecipare agli interventi per la ricostruzione.

La legge n. 229 del 2016, all'art. 30, prevede infatti che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni coinvolti nell'evento sismico, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di Missione e Prevenzione Antimafia e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori.

La mancata iscrizione degli operatori economici in Anagrafe preclude, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge n. 229 del 2016, la partecipazione, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata.

RELAZIONE TECNICA

Tale articolo reca norme ordinamentali e procedurali da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tabella 5bis dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/06
Sostanze poli- e perfluoro-alchiliche (PFAS)

Per gli scarichi contenenti sostanze poli- e per-fluoro-alchiliche si applicano i seguenti Valori Limite di Emissione (VLE)

Parametro	Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (µg/L)
PFOS	0,03
PFBA	0,5
PFBS	0,5
PFOA	0,5
PFPeA	0,5
PFHxA	0,5
PFHpA	0,5
PFHxS	0,5
PFNA	0,5
PFDeA	0,5
PFUnA	0,5
PFDoA	0,5
HFPO-DA	7 nei primi 24 mesi dalla data di emanazione 3,5 dopo 24 mesi dalla data di emanazione 0,5 dopo 48 mesi dalla data di emanazione
cC6O4	7 nei primi 24 mesi dalla data di emanazione 3,5 dopo 24 mesi dalla data di emanazione 0,5 dopo 48 mesi dalla data di emanazione

I limiti della tabella precedente si applicano alle seguenti tipologie di scarico:

derivanti da impianti di produzione di PFAS e da produzione, formulazione, fornitura e uso (PFFU) di fluoropolimeri e fluoroelastomeri e impianti ad essi tecnicamente connessi;

derivanti da impianti di trattamento di percolato da discarica;

derivanti da impianti che effettuano operazioni di gestione di rifiuti diverse da quelle della precedente lettera b) in cui siano presenti nei flussi di rifiuti in ingresso composti PFAS di cui alla tabella 5bis;

depuratori civili per i quali il gestore individui, tra le utenze allacciate, contributi di PFAS di cui alla sopra riportata tabella che, ai sensi dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006, possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di buono stato chimico ed ecologico dei corpi idrici recettori.

I Valori limite di emissione di cui alla tabella precedente si intendono rispettati qualora la media delle 12 misurazioni effettuate su base mensile, nell'ambito di un anno solare, risulti inferiore al valore in tabella 5bis. Ciascuna misurazione è rappresentativa del valore medio su 24 ore.

Per la determinazione delle sostanze in tabella sono impiegati i metodi pubblicati da organizzazioni internazionalmente riconosciute, quali ad esempio il metodo ASTM D7979-17 e il metodo ISO 21675:2019.

Possono essere utilizzati metodi analitici alternativi a condizione che garantiscano caratteristiche prestazionali equivalenti ai metodi normati, in accordo a quanto disposto dall'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. Nel caso i metodi alternativi vengano utilizzati dai gestori degli impianti soggetti a regolamentazione dello scarico, tali metodi dovranno essere approvati dall'Autorità Competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA.

Titolo III

Disposizioni concernenti il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente

CAPO I

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE DEL 28 GIUGNO 2016, N. 132. RECANTE "ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DISCIPLINA DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE".

Articolo 20

(Modifiche all'articolo 3, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. *All'articolo 3, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) alla lettera c), dopo le parole "naturali e ambientali" sono aggiunte le seguenti: "a sostegno della transizione ecologica, della riduzione degli inquinamenti, del consumo delle risorse naturali e dell'impronta ecologica, in collaborazione con soggetti o istituti di ricerca pubblici, promuovendo, a tal fine, il coordinamento e l'integrazione delle attività di ricerca svolte dalle Agenzie di cui all'articolo 7, comma 3,";

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 21 amplia la funzione di coordinamento di ISPRA anche alla attività di ricerca svolte dalle agenzie regionali e delle province autonome, indirizzandola verso il sostegno alle politiche di transizione ecologica.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21

(Modifiche all'articolo 7, della legge 28 giugno 2016, n. 132).

1. *All'art. 7, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:*

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo, di cui all'articolo 10, comma 3, di rendicontazione annuale delle attività svolte dal Sistema nazionale, le agenzie trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i propri documenti di bilancio nonché i programmi delle attività, entro trenta giorni dalla loro approvazione, specificando le voci riconducibili alla realizzazione dei LEPTA.".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 22 introduce precisazioni all'art. 7, della legge 28 giugno 2016, n. 132) fondamentalmente indirizzate a garantire migliore coordinamento per il conseguimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA).

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 22

(Modifiche all'articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132).

1. All'art. 8, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "tra soggetti", sono inserite le seguenti "in possesso di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale," nonché dopo le parole "e qualificata esperienza", sono aggiunte le seguenti "in funzioni dirigenziali";

2) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La durata dell'incarico è stabilita in quattro anni, rinnovabile una sola volta".

b) al comma 2, dopo le parole "sulla retribuzione dei medesimi", sono aggiunte le seguenti: "le date di conferimento e scadenza dell'incarico, l'atto di conferimento e il curriculum vitae."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 23 introduce specificazioni ai requisiti per l'individuazione del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie orientandone la qualificazione minima (laurea magistrale) e le funzioni di natura dirigenziale.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 23

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 9, della legge 28 giugno 2016, n. 132, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare il finanziamento dei LEPTA, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 della presente legge, vincola annualmente le regioni e le province autonome al finanziamento delle agenzie fino allo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo prevede un finanziamento annuale per assicurare il finanziamento dei LEPTA, a valere su una quota delle risorse del fondo sanitario nazionale nel massimo dello 0,8 per cento, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto all'articolo 9, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

RELAZIONE TECNICA

Il fondo per il servizio sanitario nazionale per il 2020 è stato finanziato per un importo pari complessivamente a circa 116 miliardi di euro; all'interno di tale dotazione viene poi destinata una quota per il finanziamento delle attività delle agenzie ambientali.

La finalità della norma è quella di prevedere un meccanismo "a monte" volto a individuare una quota delle risorse del citato fondo per il finanziamento dei LEPTA, coerentemente con i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all'articolo 9, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Già oggi le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario sono destinate anche alla copertura degli oneri sostenuti dalle agenzie ambientali, tuttavia manca una valutazione preventiva del fabbisogno stimato in relazione ai LEPTA e, più in generale, del programma triennale delle attività previsto dalla citata legge n. 132 del 2016. Pertanto, la finalità della norma è quella di collegare i finanziamenti con le attività che le agenzie prevedono di porre in essere, superando quella asimmetria risorse-funzioni che attualmente connota l'azione degli enti facenti parte del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

Pertanto, la norma si limita a individuare preventivamente una dotazione finanziaria di riferimento per l'attività delle agenzie rispetto alle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni, già oggi destinate anche per le finalità in argomento. Inoltre, l'individuazione di un valore massimo, pari allo 0,8 per cento delle risorse complessive del fondo sanitario nazionale, consente di ponderare le esigenze di protezione ambientale con il finanziamento delle attività in campo sanitario, senza determinare pertanto ricadute negative sulla finanza pubblica.

Articolo 24

(Modifiche all'articolo 10 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 10 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Le agenzie trasmettono obbligatoriamente all'ISPRA entro il primo quadrimestre di ogni anno una relazione sulle attività svolte in relazione ai LEPTA, ai fini del rapporto di cui al comma 3.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è volta a rafforzare il sistema di rendicontazione del Sistema sul conseguimento dei LEPTA.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede il rafforzamento del flusso informativo tra le agenzie e l'ISPRA. Si tratta di un'attività che rientrano nelle competenze istituzionali delle agenzie ed è volta ad assicurare l'effettiva attuazione delle previsioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 10 della legge 28 giugno 2016, n. 132, in forza delle quali il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale. Pertanto, le agenzie vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 25

(Modifiche all'articolo 13 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 13 della legge 28 giugno 2016, n. 132, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26 revisiona parzialmente l'espressione di parere vincolante da parte del Consiglio del SNPA sugli atti di natura normativa e regolamentare e sui provvedimenti del Governo, o di singoli Ministeri, riportando tale parere ad ISPRA, sentito il Consiglio del Sistema nazionale, nei casi in cui tale parere è richiesto o su iniziativa.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 26
(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 14, comma 7, della legge 28 giugno 2016, n. 132, le parole "possono individuare e nominare", sono sostituite dalle seguenti: "individuano e nominano".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 27 introduce una precisazione sulla nomina del personale del Sistema che opera con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, trasformando una possibilità in un compito precipuo.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, AL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75 ED ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

Articolo 27

(Modifiche all'art. 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'art. 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, ovvero da un ente del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate su apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alle attività svolte dagli enti interessati. Le risorse destinate alle agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ai sensi del periodo precedente sono assegnate secondo le modalità previste all'articolo 15 comma 4, dell'articolo 15 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Qualora invece le prescrizioni siano impartite dagli enti dipendenti dagli enti locali, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente comma in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma provvede a finalizzare i versamenti derivanti dalle oblazioni pagate dai contravventori di cui agli articoli 318-quater, comma 2, e 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, a favore delle amministrazioni cui fanno capo gli agenti accertatori per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale. In particolare, per gli enti dipendenti dagli enti locali le risorse sono introitate direttamente nel bilancio di tali enti, mentre per gli altri soggetti, indicati nella norma, le risorse sono riassegnate al bilancio del Ministero dell'ambiente e ripartite con decreto annuale del Ministro dell'ambiente a favore di tali enti in base alle attività svolte da questi ultimi. La finalità è quella di prevedere un vincolo di destinazione delle risorse in argomento a favore delle amministrazioni interessate a monte dall'attività di asseverazione, rafforzandone così l'operatività.

La disciplina sopra richiamata attiene alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno procurato danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318-bis).

In particolare, si prevedono forme di ravvedimento – tecnicamente delle “prescrizioni” – che gli stessi organi di vigilanza (nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria) possono impartire ai contravventori e che, una volta attuate, possono portare alla estinzione della contravvenzione comminata e all'archiviazione del reato. La prescrizione imposta dagli organi di vigilanza dovrà essere “asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata”; nel caso in cui l'adempimento avvenga in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione la contravvenzione sarà ridotta della metà.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede una finalizzazione delle risorse provenienti dalle oblazioni, sulla base delle quali i soggetti interessati potranno provvedere al finanziamento degli interventi indicati nella disposizione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In base ai dati del quinquennio 2010-2014 sulle contravvenzioni in ambito ambientale, prendendo a riferimento i procedimenti iscritti nei tribunali italiani, sezione GIP-GUP, sulla base all'importo medio di ammenda per le fattispecie di reato previste dagli articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato stimato un ammontare annuo di proventi da oblazioni ai sensi dell'art. 318-quater del citato decreto pari a complessivi 63 milioni di euro circa, come da tabella di seguito riportata.

PROCEDIMENTI ISCRITTI NEI TRIBUNALI ITALIANI - SEZIONE GIP E GUP - CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI NEGLI ANNI 2010-2014									
CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TUA (D.LGS. N. 152/2006)	2010	2011	2012	2013	2014	Media iscritti 2010-2014	Ammenda media procedimenti iscritti	Ammenda ridotta a 1/4 (art. 318-quater TUA)	Importo oblazione (media 2010-2014)
Inosservanza delle disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, recepimento direttive sul trattamento e protezione delle acque (art. 29 quattordicesimo d.lgs. 152/2006)	68	415	607	99	100	258	26.000	6.500	1.675.700
Scarichi di acque reflue industriali non autorizzati (art. 137 d.lgs. 152/2006)	2.194	2.074	2.067	1.628	1.271	1.847	30.000	7.500	13.851.000
Mancata bonifica in seguito ad inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque (artt. 242 e 257 d.lgs. 152/2006)	131	106	139	90	102	114	26.000	6.500	738.400
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256 d.lgs. 152/2006)	6.525	6.659	6.681	7.784	7.393	7.008	26.000	6.500	45.554.600
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	66	129	93	93	115	99	26.000	6.500	644.800
Inosservanza delle norme sull'emissione in atmosfera di impianti e attività (art. 279 d.lgs. 152/2006)	1.947	2.042	1.904	2.112	1.300	1.861	1.032	258	480.138
TOTALE	10.931	11.425	11.491	11.806	10.281	11.187	135.032	33.758	62.944.638

Al riguardo, si precisa che la vigente normativa non prevede espressamente quale sia l'Ente cui debbano essere concretamente corrisposti i proventi delle sanzioni da cui dipende l'estinzione della contravvenzione, ingenerando una situazione di grande incertezza tra gli operatori, come testimoniano le numerose richieste di parere circa la destinazione delle somme di cui trattasi da parte di forze di polizia nazionale e locale, nonché di enti territoriali.

In particolare, la Città metropolitana di Venezia, nel settembre 2016, aveva interessato il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di avere chiarimenti in materia; detto Dicastero, a sua volta, il 3 ottobre 2017 aveva poi richiesto ai Ministeri competenti, in particolare quello della giustizia e quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (quest'ultimo dandovi riscontro con lettera del 3 novembre 2017), senza comunque arrivare ad alcuna conclusione.

In attesa dell'emanazione di una disciplina in materia, gli Enti interessati stanno provvedendo motu proprio ad individuare l'organo amministrativo competente a incassare dette sanzioni pecuniarie, nonostante il pagamento di tali importi rappresenti una condizione essenziale ai fini della positiva conclusione della procedura di estinzione dei reati.

A tale frammentarietà corrisponde, peraltro, un comune sentire circa la provvisorietà delle indicazioni che le singole Procure della Repubblica, le Agenzie ambientali, il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), hanno fornito nel tempo.

In tale contesto, i problemi che la norma in argomento intende risolvere sono due: in primis, precisare che i proventi dalle oblazioni per gli "eco-reati" contravvenzionali devono essere versati in conto entrata del bilancio

dello Stato, ovvero direttamente nel bilancio degli enti locali, in secondo luogo prevedere una destinazione degli stessi, a favore dei soggetti interessati dall'attività connessa al procedimento di oblazione, analogamente a quanto già avviene con il fondo unico di giustizia.

Peraltro, la norma non determina un venir meno di risorse "certe" alla finanza pubblica, stante la frammentarietà delle scelte adottate in merito al versamento dei proventi in argomento, spesso mantenuti presso gli enti territoriali/agenzie ambientali, e tenuto conto altresì della provvisorietà delle destinazioni di caso in caso previste, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Di contro, la previsione di un meccanismo di finalizzazione di tali proventi consentirà di assicurare certezza giuridica al flusso di entrate e garantire alle Amministrazioni interessate ulteriori risorse utili all'attività di prevenzione e repressione in campo ambientale.

Articolo 28

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10," sono aggiunte le seguenti "al personale, dirigenziale e no, delle Agenzie del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132", nonché dopo le parole "presso diversi enti e istituzioni di ricerca" sono aggiunte le seguenti "o presso enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 30 e 31 introducono provvedimenti senza oneri a carico dello Stato per rimuovere taluni vincoli di natura occupazionale

L'attività delle Agenzie è massimamente basata sul proprio capitale umano e di conseguenza un finanziamento, ancorché selettivo e con carattere prioritario di investimento strutturale, non accompagnato da una cancellazione degli attuali vincoli occupazionali ne vanificherebbe gli effetti positivi.

L'emergenza occupazionale e generazionale attualmente presente in modo pervasivo a livello dell'intero SNPA genera l'esigenza di un Piano Straordinario per le Risorse per la Protezione Ambientale che, data l'evidente disparità delle risorse umane a disposizione del Sistema rispetto alle esigenze presenti, sulla base di principi razionali anticipi la possibilità di acquisire almeno una parte delle risorse umane necessarie per il conseguimento dei LEPTA.

I due articoli contengono meccanismi per lo sblocco immediato dei vincoli assunzionali che permetteranno l'acquisizione del personale necessario quantomeno per l'esercizio delle attività storiche, in attesa della indicazione puntuale delle risorse necessarie che sarà definito attraverso i contenuti del DPCM LEPTA. Sono presenti previsioni per la accelerazione e la semplificazione per il reclutamento stabile del personale quali quelle, ad esempio, già adottate a favore di determinate aree della PA per il superamento del precariato.

Per allineare con la massima rapidità le dotazioni organiche valorizzando le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 30 stabilisce l'estensione al personale dirigenziale le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, già applicate al personale non dirigenziale per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

RELAZIONE TECNICA

La proposta mantiene il principio dell'invarianza di spesa in quanto il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede disposizioni di contenimento della spesa; in particolare, per le stabilizzazioni devono essere utilizzate le risorse già impiegate per i contratti di lavoro flessibile (quindi anche per i contratti a tempo determinato) e contestualmente le pubbliche amministrazioni devono prevedere nei loro bilanci la definitiva riduzione di tale valore dal tetto limite della spesa per nuovi tempi determinati. Pertanto, il citato comma 3 contiene già i meccanismi di "compensazione" della spesa e, comunque, è fatto salvo, altresì, dallo stesso comma 3, il rispetto delle norme generali di contenimento della spesa di personale, senza determinare ricadute negative per la finanza pubblica.

Articolo 29
(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 563:

le parole “di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto” sono sostituite dalla seguente “previste”;

le parole 2018-2020 sono sostituite dalle seguenti “2020-2022”;

le parole “nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie” sono sostituite dalle seguenti “fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio”

b) comma 564, le parole “possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità” sono sostituite dalle seguenti “possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta è volta a consentire alle Agenzie regionali di protezione ambientale di dotarsi, per il triennio 2020-2022, delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla legge n. 132 del 2016 con particolare riferimento ai LEPTA richiamati dall'art. 16, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalle rispettive regioni, fino a concorrenza dell'intera copertura della dotazione organica, con la conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio. Ne deriva che vengono in tal modo superati i limiti di copertura del turn over previsti anche per gli anni antecedenti al 2018 (anni 2015-2016 limite del 60% del turno over; anno 2017 limite dell'80% del turn over) per le Agenzie che applicano le disposizioni riferite a Regioni/Enti Locali.

Inoltre, la norma consente di utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici da ciascuna Agenzia espletati, nonché quelle approvate da altre pubbliche amministrazioni, superando l'attuale vincolo introdotto dalla legge di bilancio 2019 in applicazione dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

RELAZIONE TECNICA

La norma consente l'assunzione di personale presso le ARPA nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, dando peraltro alle Regioni la facoltà di autorizzare le rispettive ARPA di procedere all'assunzione di personale incrementando il turn over previsto a legislazione vigente fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie. Si intende pertanto rimuovere il vincolo normativo in materia di turn over, ferma restando la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie, pertanto non si determinano ricadute negative sugli equilibri di finanza pubblica

Titolo IV
Aree protette e Rete Natura 2000

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ENTI PARCO
ED ALTRE AREE PROTETTE

Articolo 30
(Modifiche all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole "ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa" sono soppresse.

b) al comma 3 le parole "o marine" sono soppresse.

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità".

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" concorrono alla conservazione della biodiversità insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i., nonché quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e s.m.i. e gli obiettivi e le misure di conservazione di cui ai decreti di designazione ed eventuali successive integrazioni resi consultabili nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

e) dopo il comma 5 sono introdotti i commi 5-bis e 5-ter:

"5-bis. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area marina protetta, è competenza del corrispondente ente gestore".

"5-ter. Le aree esterne contermini a quelle di cui al comma 5-bis possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche apportate ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono finalizzati ad un aggiornamento della classificazione delle aree protette, in particolare delle riserve naturali e dei parchi regionali, per eliminare la previsione che essi possano essere estesi anche a territori marini, confermando l'esclusiva competenza dello Stato sul mare.

La sostituzione del comma 5 (ora riferito al Comitato per le aree naturali protette soppresso dall'art. 7 del D. L.vo 281/1997 che ha assegnato le relative funzioni alla Conferenza Unificata) con i nuovi commi 5, 5-bis e 5-ter si propone di sistematizzare le previsioni per la Rete Natura 2000 di cui alle direttive europee

2009/147/CE e 92/43/CEE, recepite in Italia con il DPR 357/97 e con il D.M. Ambiente 17 ottobre 2007, richiamandone lo *status* e i soggetti competenti per la gestione, anche in particolare prevedendo al comma 5-ter l'estensione della competenza del soggetto gestore dell'area protetta alla gestione del Sito Natura 2000 alla parte del Sito esterna all'area protetta al fine di consentirne l'unitarietà, l'efficacia e l'efficienza.

RELAZIONE TECNICA

La norma, intervenendo sulle definizioni delle aree protette, ha carattere ordinamentale e non determina ricadute dirette sulla finanza pubblica.

Articolo 31

(Modifiche all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente, individuato tra soggetti con comprovata esperienza in campo ambientale maturata nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero in ruoli di indirizzo o gestione in strutture pubbliche o private, è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale", nonché è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.";*
- b) *al comma 6, le parole "ed una Giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco" sono sostituite dalle seguenti "che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni";*
- c) *il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Il direttore è nominato, previa candidatura e valutazione dei rispettivi titoli, dal Consiglio direttivo e scelto tra soggetti iscritti a un albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale si accede mediante procedure concorsuale per titoli, che abbiano fatto richiesta. L'avvio della procedura di evidenza pubblica di nomina ed il termine e le forme entro i quali deve pervenire la richiesta di valutazione della candidatura è reso noto nel sito internet istituzionale dell'ente parco interessato non meno di trenta giorni prima dall'avvio delle procedure di valutazione. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.*
- d) *dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: "11-ter. Il Presidente del parco stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni".*
- e) *il comma 12-bis è sostituito dal seguente: "12-bis. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco. Ad ogni effetto di legge al Presidente e ai Commissari straordinari degli enti parco nazionali si applicano le norme sullo status degli amministratori locali di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo in esame è volto a introdurre importanti forme di semplificazione e razionalizzazione nei parchi nazionali, sia con riferimento alle procedure di nomina del Presidente e del Direttore, spesso rallentate da un

iter farraginoso previsto dalla legge n. 394 del 1991, sia per quanto concerne le procedure di adozione del regolamento e del piano del parco.

Peraltro, l'obiettivo di assicurare una effettiva ed efficace governance degli enti parco si ricollega alla rinnovata mission attribuita a tali aree protette dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 161 del 2019; ai sensi del citato articolo 4-ter, infatti, i parchi nazionali costituiscono "zone economiche ambientali", nelle quali vengono previste misure di agevolazione fiscale e di incentivazione economica, sul modello delle zone economiche speciali previste dal decreto legge n. 91 del 2017, per le imprese eco-compatibili che operano al loro interno. Mediante le proposte normative in argomento si intende così evitare che lo sviluppo socio-economico dei parchi, per il quale sono state già stanziato prime, importanti risorse sia nel medesimo articolo 4-ter sopra indicato che in sede di legge di bilancio 2020, possa essere frenato da un inadeguato assetto amministrativo dei parchi.

La proposta di cui alla lettera a) è volta a semplificare ed accelerare l'iter di nomina del Presidente e del Direttore dei parchi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, evitando il rischio di blocco delle procedure come già avvenuto molteplici volte, costringendo il Ministero a ricorrere alla nomina di un Commissario. Tali modifiche risultano viepiù necessarie anche alla luce dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, in base al quale il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA) all'interno della quale possono essere concesse forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti. In tale quadro, è essenziale assicurare una governance adeguata dell'ente parco al fine di garantire un quadro istituzionale di riferimento per l'avvio e la promozione di tali attività economiche eco-compatibili.

L'emendamento del comma 3 della legge 394 del 1991 prevede che permanendo in capo al Ministro dell'ambiente la potestà di nomina del Presidente del Parco, sentiti i presidenti di Regione, rafforzando in tal modo la potestà ministeriale di scelta del nominativo. La modifica è finalizzata ad ottenere certezza di tempi nel procedimento di nomina al fine di assicurare la più rapida ripresa della piena attività gestionale dell'ente parco, dopo la conclusione o l'interruzione di un precedente mandato presidenziale. In merito si evidenzia che l'esperienza dell'attuale previsione, con particolare riferimento all'intesa regionale, propedeutica alla nomina ministeriale, ha comportato nella quasi totalità dei casi periodi anche molto lunghi di assenza negli enti parco di un Presidente, con la conseguenza della mancata nomina del Consiglio Direttivo e dunque di una gestione ridotta all'ordinario.

La disposizione prevede che possa essere nominato Presidente di ente parco, un soggetto con comprovata esperienza in campo ambientale maturata nelle istituzioni, nelle professioni ovvero in ruoli di indirizzo o gestione in strutture pubbliche o private.

Al Presidente viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

La proposta emendativa di cui alla lett. b) introduce e chiarisce che in caso assenza o impedimento da parte del Presidente, in sua sostituzione il Consiglio Direttivo esercita temporaneamente le sue funzioni.

Inoltre, si intende consentire agli enti parco di poter operare efficacemente utilizzando adeguate risorse umane, anche alla luce della nuova prospettiva delle aree protette in chiave di sviluppo economico eco-sostenibile ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019 in base al quale il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

La previsione emendativa di cui alla lett. c) prevede la sostituzione dell'intero comma 11 al fine di precisare l'iter di nomina del Direttore dell'Ente Parco, il quale è nominato dal Consiglio Direttivo, previa candidatura e valutazione dei rispettivi titoli, e scelto tra soggetti iscritti a un albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale si accede mediante procedure concorsuale per titoli, che abbiano fatto richiesta. L'avvio della procedura di evidenza pubblica di nomina ed il termine e le forme entro i quali deve pervenire la richiesta di valutazione della candidatura è reso noto nel sito internet istituzionale dell'ente parco interessato non meno di trenta giorni prima dall'avvio delle procedure di valutazione.

L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma; si tratta di una disposizione che riprende il testo dell'articolo 55, comma 1, lettera 1), punto 2), del decreto legge n. 76 del 2020.

Viene introdotto l'art. 11-*ter* attraverso il quale viene stabilito che il Presidente dell'ente stipula con il Direttore nominato dal Consiglio direttivo secondo le modalità sopra richiamata un contratto individuale di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a cinque anni, con facoltà da parte del Consiglio direttivo di rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni.

In ultimo si prevede la sostituzione del comma 12 *bis*, che riconosce, rispetto al testo vigente, il gettone di presenza soltanto al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con futuro decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri sono posti a carico dell'ente parco.

Inoltre, al Presidente e ai Commissari straordinari degli enti parco nazionali si applicano le norme sullo status degli amministratori locali di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione disciplina la governance degli enti parco; le lettere b), c) e d), avendo carattere ordinamentale, non determinano ricadute sulla finanza pubblica.

Al comma 1, lettera a), si prevede che al Presidente spetti una indennità onnicomprensiva, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio degli enti parco. Non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'indennità non è prefissata dalla norma in esame ma la sua quantificazione è demandata ad un apposito decreto, che provvederà ad individuare il relativo importo compatibilmente con le risorse disponibili per gli enti parco ai sensi della legislazione vigente.

Peraltro, l'indennità prevista riguarda solo ed esclusivamente il Presidente ed è a carattere onnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Ente Parco; non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 9, comma 12-bis della legge n. 394 del 1991, ai Presidenti, ai Vice Presidenti e ai componenti dei Consiglio direttivi, nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti, spetta una indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza. A seguito della nuova formulazione della disposizione introdotta dal disegno di legge in esame, l'indennità di carica resta per il solo Presidente mentre per i Vice Presidenti e gli altri componenti del Consiglio direttivo sono corrisposti unicamente gettoni di presenza.

Pertanto, non si determinano effetti obbligatori sul bilancio con nuovi o maggiori oneri, anzi si prevede una riduzione della spesa per il venir meno dell'indennità di carica per i soggetti sopra indicati; in ogni caso, l'importo degli emolumenti ora previsti verrà fissato con decreto ministeriale, comunque tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili a bilancio.

Il comma 1, lettera e) non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i gettoni di presenza non sono prefissati nell'importo dalla norma in esame ma la loro quantificazione è demandata ad un apposito decreto, che provvederà ad individuare il relativo importo compatibilmente con le risorse disponibili per gli enti parco ai sensi della legislazione vigente. Inoltre, si estende al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo le norme in materia di permessi e licenze previste all'articolo 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000; la norma presenta carattere ordinamentale ed è pertanto priva di effetti finanziari.

Articolo 32

(Disposizione transitoria in materia di organi dei parchi nazionali)

1. Al fine di allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali, in sede di prima applicazione della presente legge i predetti incarichi sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito tra essi in data più recente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma reca disposizioni transitorie, prevedendo, allo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri dei Consigli direttivi degli enti parco nazionali, per tali incarichi, in sede di prima applicazione della legge, la proroga fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

Il testo vigente della legge n. 394 del 1991 contempla, tra gli organi dell'Ente parco, il Presidente e il Consiglio direttivo, e per essi prevede una durata di cinque anni; inoltre, ai commi da 3 a 7 della citata legge vengono disciplinate le procedure per la nomina di tali organi, che hanno modalità e scadenze differenziate.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 33

(Modifiche all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole "entro il territorio del parco" sono aggiunte le seguenti "e nelle aree ad esso contigue";
- b) al comma 2, dopo la lettera h) sono introdotte le seguenti:
 - "h-bis) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo;
 - h-ter) lo svolgimento di esercitazioni militari;
 - h-quater) l'attività di eliski";
- c) al comma 3, la lettera h) è abrogata.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo reca disposizioni in materia di regolamento del parco.

In particolare, nell'ambito delle attività disciplinate dal regolamento del parco (comma 2, art. 11, L. 394/91) sono state inserite:

- il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo (lett. h-bis)
- lo svolgimento di esercitazioni militari (lett. h-ter);
- l'attività di eliski (h-quater)

In conseguenza dell'inserimento tra le attività disciplinate dal regolamento del parco, del sorvolo di velivoli, viene soppresso il divieto di sorvolo di velivoli non autorizzato (punto 3.4, che sopprime la lettera h) del comma 3 dell'articolo 11 della legge quadro.

RELAZIONE TECNICA

La norma, di natura ordinamentale, non determina ricadute sulla finanza pubblica.

Articolo 34

(Modifiche all'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 29, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole "entro un congruo termine" sono sostituite dalle seguenti "entro 90 giorni dalla notifica dell'ordine".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si specifica che l'esecuzione in danno degli obbligati viene posta in essere dal legale rappresentante dell'organismo di gestione in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle

specie vegetali o animali entro novanta giorni dalla notifica dell'ordine, anziché entro un congruo termine come attualmente previsto dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina ricadute sulla finanza pubblica.

Articolo 35 (Modifiche all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole "da lire duecentomila a lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 400 a euro 50.000";

2) le parole "da lire duecentomila a lire venticinquemila" sono sostituite dalle seguenti "da euro 400 ad euro 25.000".

b) al comma 1-bis:

1) le parole "da 200 euro a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 200 a euro 2.000".

c) al comma 2:

1) le parole "da lire cinquantamila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 2.000";

d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000"

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno"

f) al comma 4, le parole "il giudice può disporre" sono sostituite dalle seguenti "il giudice dispone";

g) al comma 6, le parole "le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

h) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

"10. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. A tale scopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fissa, in conformità ai criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo modifica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, modificando il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato da illeciti penali e amministrativi; in particolare, viene aumentata l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie.

RELAZIONE TECNICA

La norma rivede la disciplina sanzionatoria, senza determinare ricadute negative per la finanza pubblica.

Articolo 36

(Disposizioni sul personale degli Enti Parco Nazionali)

1. Gli Enti Parco nazionali possono incrementare la propria dotazione organica, entro il limite massimo complessivo di 55 unità di personale nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 2, del presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2020, gli Enti Parco nazionali sono autorizzati ad effettuare assunzioni di personale anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali, previo esperimento delle procedure previste dalle vigenti disposizioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 1,850 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo trova il proprio fondamento, considerata la peculiare struttura degli Enti Parco, nella circostanza che agli enti parco nazionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano, tra le altre, le disposizioni in materia di riduzione degli organici dettate per enti di altra dimensione ed organizzazione. La proposta si sostanzia nella previsione di un incremento delle dotazioni organiche dei medesimi enti, assicurando la relativa copertura di spesa.

Le riduzioni che gli Enti Parco nazionali hanno dovuto operare ai propri assetti organizzativi ai sensi delle norme di contenimento della spesa pubblica, hanno comportato ai medesimi Enti una serie di criticità per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali assegnate dalla richiamata legge 394/1991, e per il regolare svolgimento delle attività cosiddette obbligatorie.

Fin dal 2005, in applicazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005), che all'articolo 1, comma 93 ha previsto la rideterminazione delle dotazioni organiche con riduzione non inferiore del 5 % della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, gli enti parco hanno dovuto ridimensionare i propri assetti organizzativi.

L'entrata in vigore del d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008, che ha previsto una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale, ha, di fatto, ridimensionato l'incremento degli organici che era stato previsto con la Legge finanziaria del 2008 (LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ha previsto all'articolo 2, comma 337 che "Gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono incrementare le proprie piante organiche entro il limite massimo complessivo di 120 unità di personale, da ripartire tra tutti gli Enti parco, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 338 e delle altre entrate di cui all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità" ed al successivo comma 338 ha previsto che "Per le finalità di cui al comma 337 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 337 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Tra il 2010 ed il 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 bis e seguenti, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in legge 25/2010, gli enti hanno dovuto provvedere ad una ulteriore riduzione della dotazione organica pari al 10% della spesa e quindi con ulteriore perdita di posti.

Il d.l. 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto una nuova "rideterminazione delle dotazioni organiche di personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del d.l. 194 del 2009 (art. 1, c. 3, lett. b).

Inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) all'Articolo 1, comma 227 ha disposto che "le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente".

Le modifiche apportate all'articolo 6, del decreto legislativo 165/2001 dall'art. 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 hanno introdotto elementi finalizzati a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica.

Ai sensi delle nuove disposizioni, la dotazione organica, che, nella disciplina precedente, condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali previste, non è più il punto di partenza per individuare gli assetti organizzativi. Oggi, diventa centrale il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (di seguito PTFP) per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Il PTFP diventa, quindi, lo strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione, mentre la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile non superabile.

Il PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza in termini finanziari della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmatiche non possono superare la "dotazione" di spesa potenziale derivante dall'ultimo atto approvato o i limiti di spesa di personale previsti.

Per quanto sopra esposto, si rileva che l'attuale consistenza organica degli enti parco, così come numericamente rideterminata con D.P.C.M. del 23 gennaio 2013, risulta carente e, pertanto, non consente, di fatto, oggi, agli enti parco di procedere annualmente, nell'ambito del richiamato PTFP, alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, al fine di renderla concretamente rispondente ai propri fabbisogni ed a garantire il corretto esercizio delle finalità istituzionali.

Ad oggi, si rileva ancora più urgente la necessità di incrementare le dotazioni organiche degli Enti Parco nazionali anche alla luce delle indispensabili professionalità di cui dotare i medesimi Enti per l'attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione della CO2 e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede, al comma 1, per gli Enti Parco nazionali la possibilità di rideterminare in aumento le proprie dotazioni organiche, così da poter recuperare, almeno in parte, le unità "sacrificate" a seguito delle riduzioni operate ai sensi delle norme di contenimento della spesa pubblica succedutesi nel tempo e, quindi, di incrementare la facoltà assunzionale.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle unità di personale e della relativa spesa prevista.

Personale non dirigenziale	COSTO UNITARIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI IN BASE AL CCNL del 2012	Rinnova CCNL sottoscritto il 12 febbraio 2018 - comparto funzioni centrali dello Stato per il biennio 2016 – 2018	COSTO LORDO UNITARIO DEL PERSONALE categoria C1	Numero unità di personale assumibili	Costo totale delle assunzioni
C1	31.622,37	1.853,66	33.476,03	55	1.841.181,65

Per far fronte alla necessaria copertura della spesa pari a circa euro **1.850.000,00**, si prevede, al comma 2,

la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare.

Articolo 37 **(Abbattimento degli immobili abusivi all'interno di aree protette)**

1. All'art. 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *al primo periodo, le parole "e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" sono sostituite dalle seguenti "e alle amministrazioni cui compete la gestione di aree naturali protette nazionali, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui all'art. 181-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", nonché dopo le parole "demolizione delle opere abusive" sono inserite le seguenti "e di ripristino dello stato dei luoghi";*
- b) *al terzo periodo, le parole "spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede" sono sostituite dalle seguenti "delle somme dovute, i Comuni e le amministrazioni cui compete la gestione di aree naturali protette nazionali, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui all'articolo 181-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono autorizzati a sostituirsi all'ente creditore e provvedono";*
- c) *quarto periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole "e agli enti parco nazionali".*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dai lavori della Commissione di esperti per l'abbattimento delle opere abusive all'interno delle aree protette, istituita con D.M. n. 238 del 13.8.2019, è emersa l'esiguità delle somme messe a disposizione degli enti gestori delle aree protette nazionali per affrontare i costi connessi alla repressione degli abusi e soprattutto al ripristino e riqualificazione dei luoghi oggetto di demolizione.

Invero, alla luce di una specifica competenza in materia di repressione dell'abusivismo da parte degli Enti Parco Nazionali nell'ambito dei propri poteri all'interno dell'area protetta, non corrisponde una adeguata copertura dei costi connessi alla repressione dell'abuso e ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto sopra esposto, si rileva che l'attuale consistenza delle risorse ad oggi stabilite per tali finalità nei confronti degli Enti Parco Nazionali risulta carente poiché non consente, di fatto, ai gestori delle aree protette, nell'ambito del procedimento volto alla demolizione degli abusi edilizi, di procedere ad una applicazione della normativa vigente ed a garantire il corretto esercizio delle finalità istituzionali.

La norma, pertanto, prevede per gli enti parco nazionali l'attribuzione di maggiori somme destinate all'abbattimento delle opere abusive all'interno delle aree protette nel rispetto della normativa vigente.

Con l'art. 32, comma 12, della Legge n. 326/2003 è stato costituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un "fondo per le demolizioni" destinato ad anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'Autorità Giudiziaria e per le spese giudiziarie tecniche ed amministrative connesse.

Tuttavia la normativa descritta prevede l'accesso al finanziamento dei soli Comuni, nel cui ambito territoriale si realizza l'opera abusiva oggetto di un provvedimento di demolizione, e non anche degli Enti Parco nel cui territorio ricade l'opera stessa.

La modifica della normativa prevede che anche gli Enti Parco potranno usufruire delle somme, oggi messe a disposizione solo dei Comuni, per la copertura delle spese delle demolizioni delle opere abusive, tramite la richiesta di accensione del mutuo per la procedura esecutiva a carico del condannato il quale, ad abbattimento avvenuto, restituirà la somma anticipata.

La norma prevede che siano ammessi al finanziamento non soltanto i costi relativi agli interventi di

demolizione delle opere abusive, nonché le spese giudiziarie, tecniche ed amministrative connesse, ma anche quelle relative alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ad oggi non comprese. Inoltre si modificano i soggetti che possono essere beneficiari dei finanziamenti provenienti dal fondo di rotazione per le demolizioni delle opere abusive, prevedendo in luogo dei soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 le amministrazioni cui compete la gestione di aree naturali protette nazionali, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui all'art. 181-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2002, n. 44. Tali soggetti possono altresì sostituirsi all'ente creditore provvedendo alla riscossione delle somme mediante ruolo.

Infine, qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio statale da trasferire a qualsiasi titolo agli enti parco nazionali (oltre che ai Comuni, come già previsto a legislazione vigente).

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute negative sulla finanza pubblica. In particolare, si prevede l'estensione agli enti parco della possibilità di ricevere finanziamenti dal fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive previsto presso la Cassa Depositi e Prestiti dall'art. 32, comma 12, della legge n. 326/2003 destinato ad anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'Autorità Giudiziaria e per le spese giudiziarie tecniche ed amministrative connesse.

La modifica della normativa prevede che anche gli Enti Parco potranno usufruire delle somme, oggi messe a disposizione solo dei Comuni, per la copertura delle spese delle demolizioni delle opere abusive, tramite la richiesta di accensione del mutuo per la procedura esecutiva a carico del condannato il quale, ad abbattimento avvenuto, restituirà la somma anticipata. Poiché si tratta di un ampliamento dei soggetti potenzialmente beneficiari di tali finanziamenti nei limiti della consistenza del fondo in argomento, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE MARINE PROTETTE

Articolo 38

(Utilizzo di beni demaniali nelle altre aree protette)

1. All'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Alle aree protette di cui all'articolo 2, se non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1, 1bis, 1-ter e 1-quater della presente legge nonché, limitatamente alle aree marine protette, l'articolo 46 del Regio Decreto del 30 marzo 1942, n. 327."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma estende alle aree protette indicate all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 le disposizioni in materia di locazioni ed utilizzo dei beni demaniali previste per gli enti parco ai sensi dell'articolo 15, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater della citata legge n. 394 del 1991 come novellato dal presente provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina ricadute negative sulla finanza pubblica.

Articolo 39

(Area marina di reperimento delle isole Cheradi)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente: «ee-octies) Isole Cheradi».
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 0,5 milioni di euro nell'anno 2020. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le Isole Cheradi sono un piccolo arcipelago situato sulla parte nord ovest del Mar Grande del Golfo di Taranto. Già il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 di approvazione del "Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della Provincia di Taranto" ha previsto all'Allegato 1 del Piano la Scheda 8/d intitolata "Valorizzazione delle Isole Cheradi" per l'istituzione di una riserva terrestre e marina, quale obiettivo e intervento non prioritario conseguente al disinquinamento dell'area del Golfo.

Fermo rimanendo che la fase di istruttoria tecnico-scientifica prevista dalla legge per l'istituzione di un'area protetta, propedeutica alla definizione del procedimento istitutivo fornirà la verifica delle condizioni e delle valenze ambientali dell'Arcipelago all'attualità, l'istituzione di un'area marina protetta nel mare circostante le Isole Cheradi e sulla loro fascia demaniale può costituire un primo segnale, concreto ed operativo, di attenzione e tutela per i mammiferi marini dalle minacce che gravano sul loro habitat, valorizzando le importanti attività economiche (in particolare il wale-watching) connesse alla loro presenza.

La norma prevede l'inserimento delle isole Cheradi tra le aree marine di reperimento ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 349, con oneri pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 cui si fa fronte con le risorse destinate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre si prevede un finanziamento per le spese di gestione pari a 0,15 milioni di euro a decorrere dal 2021, cui si fa fronte con le risorse destinate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede un finanziamento di 0,5 milioni di euro per il 2020 per l'istituzione dell'area marina protetta delle isole Cheradi ai sensi del comma 1, nonché 0,15 milioni di euro a decorrere dal 2021 per assicurarne il finanziamento ordinario.

Al riguardo, si rappresenta che l'aumento del numero delle aree marine protette istituite incide, diminuendola, sulla quota di riparto delle risorse complessivamente disponibili ad ognuna assegnata sulla base di parametri oggettivi. Per il funzionamento ordinario di una nuova area marina è dunque necessario assicurare le relative risorse aggiuntive in modo da non incidere sul plafond precedentemente disponibile. Le risorse all'uso appostate per le Isole Cheradi sono state pertanto determinate, in via presuntiva, in 0,15 milioni di euro annui, in base alla media di quelle destinate alle 29 aree marine protette finora istituite, oltre all'importo di 0,5 milioni di euro previsti per il 2020 a copertura degli interventi funzionali all'istituzione dell'area marina protetta delle isole Cheradi.

In merito alle spese per l'istituzione dell'area marina protetta delle isole Cheradi, si precisa che la stima di 0,5 milioni di euro è in linea con quanto previsto per l'istituzione di altre aree marine protette; si veda, al riguardo, la previsione di cui all'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, in forza della quale è stato stanziato un analogo importo per ciascuna area marina di prevista istituzione.

Gli oneri in argomento trovano copertura nella quota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta adeguate disponibilità, pertanto non si determinano ricadute negative sulla finanza pubblica.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE NATURA 2000
E DI TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

Articolo 40

(Strategia nazionale per la Biodiversità)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione pubblica, adotta con proprio decreto l'aggiornamento della Strategia nazionale per la Biodiversità, tenuto conto degli indirizzi, degli obiettivi e delle tempistiche in materia di biodiversità tracciati dalla Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e dalla Strategia sulla biodiversità dell'Unione Europea.
2. Le Amministrazioni centrali e territoriali integrano, con propri provvedimenti, i contenuti di conservazione della biodiversità definiti nella Strategia di cui al comma 1 nelle azioni e nei programmi settoriali.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo proposto è finalizzato a definire la cornice di legge previsionale per quanto riguarda l'aggiornamento periodico della Strategia Nazionale per la Biodiversità.

Al fine di garantire l'indispensabile coerenza e allineamento temporale con gli obiettivi e gli indirizzi determinati a livello internazionale ed europeo in materia di biodiversità, l'Italia si dota di uno strumento strategico che costituisce il quadro di riferimento necessario affinché ciascuna amministrazione centrale e territoriale possa conformare attraverso adeguati provvedimenti le politiche e i programmi settoriali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità.

A livello internazionale ci si riferisce, in particolare, al Piano e ai relativi target che vengono stabiliti nell'ambito della Convenzione sulla Diversità Biologica, ratificata dall'Italia con Legge n.124/1994, allo scopo di fornire un quadro generale delle azioni da intraprendere per ridurre le perdite sulla biodiversità, contribuendo così al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

In tale quadro, al fine di un'efficace integrazione della biodiversità nelle politiche pubbliche, è necessario garantire il raccordo della Strategia Nazionale per la Biodiversità con il sistema di attuazione, programmazione integrata e governance della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile di cui al Dlgs 221/2015.

L'articolo proposto definisce, infine, la procedura di adozione della Strategia Nazionale per la Biodiversità da attuarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una volta acquisito il parere dei Ministeri interessati e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e previa consultazione pubblica.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute negative sulla finanza pubblica.

Articolo 41

(Modifiche all'articolo 10 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. n. 353)

1. All'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale e le province autonome, ogni anno, rilevano i dati cartografici georiferiti relativi alle aree percorse dal fuoco sul proprio territorio, con le principali informazioni sul singolo evento e sul territorio interessato, e li inoltrano al Comando unità forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri preposto alla raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei suddetti dati a livello nazionale in attuazione dell'art. 7, comma 2, lettera p) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e successive modificazioni, nonché al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La diffusione dei dati annuali sulle aree percorse dal fuoco in tutto il territorio nazionale, avviene sul sito istituzionale del medesimo Ministero ovvero su apposito sito di libero accesso”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma mira ad avere una informativa statistica annuale sugli incendi boschivi con alcuni elementi comuni di conoscenza del singolo evento omogenei per tutto il Paese.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute negative sulla finanza pubblica.

Articolo 42

(Misure in tema di Posidonia oceanica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua le risorse finanziarie da destinare ai programmi di aggiornamento della mappatura nazionale delle praterie di Posidonia oceanica, alla mappatura dei "fondi di macerazione" e delle aree litoranee maggiormente interessate dall'accumulo di residui fogliari di Posidonia spiaggiati.

2. Con successivo decreto non avente natura regolamentare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua i soggetti preposti alla predetta attività, e ne definisce i criteri e le modalità di realizzazione.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate ed acquisita la disponibilità degli enti interessati, approva e finanzia progetti finalizzati prioritariamente ad individuare tecnologie innovative per il monitoraggio dello stato di conservazione delle praterie di Posidonia oceanica nonché le modalità per la gestione degli accumuli fogliari spiaggiati realizzarsi con le risorse individuate in forza della disposizione di cui al primo comma del presente articolo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, individui le risorse finanziarie da destinare ai programmi di aggiornamento della mappatura nazionale delle praterie di Posidonia oceanica, alla mappatura dei "fondi di macerazione" e delle aree litoranee maggiormente interessate dall'accumulo di residui fogliari di Posidonia spiaggiati.

Con successivo decreto non avente natura regolamentare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua i soggetti preposti alla predetta attività, e ne definisce i criteri e le modalità di realizzazione.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate ed acquisita la disponibilità degli enti interessati, approva e finanzia progetti finalizzati prioritariamente ad individuare tecnologie innovative per il monitoraggio dello stato di conservazione delle praterie di Posidonia oceanica nonché le modalità per la gestione degli accumuli fogliari spiaggiati realizzarsi con le risorse individuate in forza della disposizione di cui al primo comma del presente articolo.

RELAZIONE TECNICA

Le misure previste nell'articolo trovano copertura con le risorse previste a legislazione vigente sul bilancio del Ministero dell'ambiente, pertanto non si determinano ricadute negative sulla finanza pubblica.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI

Articolo 43
(Modifiche all'articolo 5 della legge 3 aprile 2018, n. 34 in materia di foreste)

1. All'articolo 5 della legge 3 aprile 2018, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a, le parole "o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale" sono sostituite dalle seguenti "riconosciute dal piano paesaggistico regionale come formazioni degradate o poco evolute e di scarsa valenza naturalistica, localizzate in aree a particolare vocazione agricola di pregio storico-paesaggistico e, quindi, meritevoli di ripristino di preesistenti attività agro-silvo-pastorali per motivi di interesse pubblico a tutela e valorizzazione del territorio,";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui non siano stati posti in essere gli interventi di cui al comma 2 o non sia possibile raggiungere un accordo o, ancora, nel caso di terreni silenti, qualora sussistano situazioni di interesse pubblico constatate dalle regioni e riconosciute con apposito atto, le stesse regioni possono procedere all'attuazione degli interventi di gestione previsti conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, con forme di sostituzione diretta o affidamento della gestione dei terreni interessati e delle strutture ivi presenti a imprese, consorzi, cooperative di cui all'articolo 10, comma 5, ad altri soggetti pubblici o privati ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, privilegiando l'imprenditoria giovanile."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 è finalizzato ad evitare che le aree abbandonate escluse dalla definizione di bosco possano includere formazioni arboree ormai evolute e di interesse naturalistico.

In particolare, viene novellato il comma 2, lettera a), della legge n. 34 del 2018 in merito alle formazioni di specie arboree escluse dalla definizione di bosco "esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni".

Il comma 2 è volto a meglio correlare i casi di sostituzione diretta del proprietario o l'affidamento a terzi delle superfici forestali a causa dell'inattività selvicolturale del proprietario/gestore, alla necessaria sussistenza di situazioni di interesse pubblico constatate e riconosciute dalla regione con apposito atto, tenendo conto dei dubbi sollevati da autorevoli esperti sulla legittimità della norma così come attualmente formulata.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute negative sulla finanza pubblica.

Articolo 44
(Monitoraggio forestale e ambientale)

1. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione dell'Inventario Nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio, nonché di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la realizzazione della Rete Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali e della Rete di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma in argomento è volta ad assicurare la realizzazione dell'Inventario Nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio, della Rete Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali e della Rete di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti.

In primo luogo, si tratta di fornire una stima della capacità di fissazione della CO₂ da parte delle foreste italiane e del loro ruolo nelle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici in aderenza agli impegni che l'Italia ha assunto nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) e dei conseguenti impegni sottoscritti con il Protocollo di Kyoto e con gli Accordi di Parigi.

In secondo luogo, bisogna assicurare la continuità dell'attuazione in Italia della Convenzione Internazionale UN/ECE sull'Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero a Lungo Raggio (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution - CLRTAP) e dei Regolamenti Comunitari sul monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali (Forest Focus), realizzato secondo il Programma ICP (International Co-operative Program) Forests, di cui il Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) è National Focal Point.

Infine, si intende dare attuazione alla Direttiva (UE) 2016/2284 (cosiddetta NEC - National Emission Ceiling) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, in materia di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti atmosferici, recepita con decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, e che si è concretizzata con il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 novembre 2018, n. 319, che ha individuato la rete di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento sugli ecosistemi indicando i siti, i criteri e le modalità di raccolta e comunicazione dei dati. Il CUFAA, oltre a gestire 6 siti di monitoraggio delle foreste, è coordinatore della Rete NEC Italia (11 siti per il monitoraggio dell'ozono e 10 dell'acqua — a cura del CNR).

Le suddette azioni vengono assicurate dalle tre reti coordinate dal CUFAA dell'Arma dei Carabinieri:

- la rete INFC dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio per la rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, fondamentale per verificare l'attuazione dell'UNFCCC e dei discendenti protocolli e accordi;
- la rete Con.Eco.For. sul Controllo degli Ecosistemi Forestali per il monitoraggio sullo stato di salute delle foreste finalizzata a fornire i dati nell'ambito della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero;
- la "Rete NEC Italia", necessaria ad assolvere a quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2016/2284, recepita con il Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede un'autorizzazione di spesa pari a complessivi 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per le finalità indicate in norma. In particolare, tali risorse sono destinate sullo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare", Azione 6, di cui 1 milione di euro sul capitolo 7926 "spese connesse con l'attuazione dei programmi e regolamenti della ce in materia di monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali ivi comprese spese connesse con la materia di tutela ambientale" e 0,5 milioni di euro sul capitolo 7927 "spese per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario forestale nazionale e della carta forestale d'Italia".

Le attività in argomento vengono infatti assicurate dalle tre reti coordinate dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ragion per cui i finanziamenti ora previsti sono destinati su specifici capitoli del bilancio del Ministero della difesa gestiti dalla predetta Istituzione.

Ai relativi oneri, pari complessivamente a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pertanto non si determinano ricadute negative sulla finanza pubblica.

Titolo V
Nuove disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio

CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Articolo 45
(Modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, lettera a):
- 1) dopo le parole "*agli agenti dipendenti*" sono inserite le seguenti "*delle Regioni e*"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte riguardano il rafforzamento della vigilanza e la revisione delle sanzioni. A seguito della riorganizzazione amministrativa che ha soppresso le province è stata trasferita alle regioni la vigilanza venatoria senza che le stesse abbiano agenti riconosciuti, con ciò si è registrata una progressiva e sostanziale riduzione del numero di guardie operanti sul territorio. Questa situazione contribuisce ad un incremento di comportamenti illeciti ed è fra i motivi che hanno portato all'apertura da parte della Commissione Europea del Caso EU-Pilot 5283/13 per mancato contrasto al bracconaggio. In base ad alcune stime l'Italia sembra essere il secondo Paese del Bacino Mediterraneo per numero di illeciti contro gli uccelli selvatici. La modifica è fra le richieste della Cabina di Regia del Piano d'azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 46
(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) sanzione amministrativa da euro 361 a euro 2.167 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5;
- b) sanzione amministrativa da euro 180 a euro 1.083 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 361 a euro 2.167;
- c) sanzione amministrativa da euro 270 a euro 1.625 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 451 a euro 2.709;
- d) sanzione amministrativa da euro 270 a euro 1.625 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 451 a euro 2.709; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 632 a euro 3.793. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;
- e) sanzione amministrativa da euro 180 a euro 1.083 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 451 a euro 2.709;

- f) sanzione amministrativa da euro 180 a euro 1.083 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 451 a euro 2.709;
- g) sanzione amministrativa da euro 180 a euro 1.083 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 361 a euro 2.167 ;
- h) sanzione amministrativa da euro 270 a euro 1.625 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 451 a euro 2.709;
- i) sanzione amministrativa da euro 135 a euro 812 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale
- l) sanzione amministrativa da euro 135 a euro 812 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni;
- m) sanzione amministrativa da euro 45 a euro 270 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni”;
- n) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 153 a euro 918 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis ;
- o) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per ciascun capo per chi abbatte alla posta la beccaccia e da appostamento, sotto qualsiasi forma, il beccaccino in violazione del divieto del comma 8 dell'art. 18; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000”.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte riguardano la revisione delle sanzioni penali ed amministrative previste all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il sistema si pone in coerenza anche con il sistema contenuto nella legge 689 del 1981 il quale stabilisce all'art. 113 l'aumento delle pene pecuniarie commisurato alla data di entrata in vigore delle relative leggi.

RELAZIONE TECNICA

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una revisione di fattispecie sanzionatorie.

Articolo 47

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. L'articolo 30 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992 è così modificato:

“1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano, le seguenti sanzioni:

- a) la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18 comma 1 o dai provvedimenti amministrativi più restrittivi, con esclusione di punibilità di chiunque partecipi agli interventi di controllo di cui all'art. 19, non costituenti attività venatoria;
- b) la reclusione da un anno a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 30.000 per chi senza autorizzazione abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, lettere a) e b), e non elencati alla successiva lettera c). Rileva ai fini della graduazione della pena se il fatto è commesso su più di un esemplare;
- c) la reclusione da due a tre anni e la multa da euro 20.000 a euro 45.000, per chi senza autorizzazione abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, lanario, capovaccaio, aquila di Bonelli, gallina prataiola, aquila reale, gipeto, ibis eremita. Rileva ai fini della graduazione della pena se il fatto è commesso su più di un esemplare;

- d) la reclusione da nove mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive che siano delimitati e individuabili da ogni angolo di visuale;
- e) la reclusione da un anno a due anni e la multa da euro 15.000 a euro 30.000 per chi esercita l'uccellazione, per chi utilizza bocconi e esche avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari idonei a procurare la morte o il ferimento delle specie di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, fatti salvi l'utilizzo di reti e trappole da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4 della presente legge;
- f) l'arresto fino a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 10.000, per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
- g) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a euro 6.000 per chi senza autorizzazione abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento. Rileva ai fini della graduazione della pena se il fatto è commesso su più di un esemplare;
- h) l'arresto fino a quattro mesi e l'ammenda fino a euro 4.000, per chi senza autorizzazione abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati tra i quali non rientrano gli ausili per la ricerca e la individuazione della fauna selvatica. Rileva ai fini della graduazione della pena se il fatto è commesso su più di un esemplare. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
- i) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
- l) la reclusione da due a tre anni e la multa da euro 20.000 a euro 45.000 per chi pone in commercio, o detiene o trasporta a tale comprovato fine, esemplari di fauna selvatica, vivi o morti nonché parti o prodotti di essi in violazione dell'art. 21, lettera ee). Non costituisce reato il trasporto o la detenzione di selvaggina proveniente da allevamento ovvero destinata al consumo personale ovvero alla cessione gratuita a propri familiari e a propri congiunti. Rileva ai fini della graduazione della pena se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c) e g).
2. Chi esercita attività venatoria in assenza della concessione di cui all'art. 12 e abbatte, cattura o detiene fauna selvatica in violazione della presente legge, è punito ai sensi degli articoli 624, 625 e 626 del Codice Penale eventualmente in concorso con le fattispecie speciali di cui al presente articolo.
3. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto, nonché l'art. 648 del codice penale. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 2, non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale con riferimento all'esercizio dell'attività venatoria, come definita dall'art. 12, e agli interventi di controllo di cui all'art. 19.
5. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.
6. In ogni caso è esclusa la punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. nel caso in cui l'abbattimento o il ferimento sia stato provocato dalla aggressione di mammiferi o uccelli rapaci nei confronti dell'autore o dei suoi familiari e congiunti o del suo patrimonio ivi compresi gli animali domestici.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte riguardano la revisione delle sanzioni penali ed amministrative previste all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il sistema si pone in coerenza anche con il sistema contenuto nella legge 689 del 1981 il quale stabilisce all'art. 113 l'aumento delle pene pecuniarie commisurato alla data di entrata in vigore delle relative leggi.

RELAZIONE TECNICA

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una revisione di fattispecie sanzionatorie.

Articolo 48
(Centri per il recupero della fauna selvatica)

È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020. Il fondo è destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo.

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Viene istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020. Il fondo è destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo.

RELAZIONE TECNICA

Agli oneri previsti dalla norma in argomento, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

CAPO II
NORME A TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

Articolo 49
(Istituzione banca dati telematica in ambito CITES)

All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: “5-ter. Per le specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, è istituito il registro elettronico. Il registro di cui al periodo precedente è gestito dal Raggruppamento Carabinieri CITES ed è integrato con il registro di detenzione di cui all'art. 5 comma 5-bis.”;

il comma 6 è sostituito dal seguente: “Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di cui alla lettera a) appare necessaria in considerazione dell'attività già intrapresa dal Ministero per la realizzazione di un “registro elettronico” (cd. banca dati) che semplificherà le operazioni e il rispetto degli obblighi di registrazione a carico degli operatori. Tale registro elettronico è attualmente in fase di collaudo e sarà entro breve operativo.

La proposta di cui alla lettera b) appare necessaria in quanto gli obblighi relativi al registro elettronico del tutto analoghi a quelli già previsti per il registro cartaceo.

RELAZIONE TECNICA

L'integrazione del registro elettronico in argomento sarà effettuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare ricadute negative sulla finanza pubblica.

Titolo VI
Governance ambientale e associazioni di protezioni ambientale
CAPO I
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
E LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO

ARTICOLO 50
(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserire il seguente articolo:

“Articolo 3-septies

(Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni capoluogo, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 3, istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare può fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione “Informazioni ambientali” del proprio sito istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure, i termini e le modalità di esercizio del diritto di interpello.

4. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa in argomento è volta a disciplinare l'interpello ambientale al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni, imprese e privati chiarimenti in ordine agli effetti che derivano dalle norme in materia ambientale.

Tale disciplina riprende la ratio dell'interpello in materia di lavoro, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 e successive modificazioni, configurandosi come interpello “collettivo” e “improprio”.

In particolare con lo strumento dell'interpello “collettivo” si consente alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni capoluogo, alle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di sottoporre quesiti di ordine generale riguardanti l'interpretazione della norma nazionale in materia ambientale in caso di dubbia interpretazione e dei relativi effetti della norma oggetto di interpello ambientale. Il modello che si è scelto di adottare è riferito all'interpello "c.d. improprio" che si colloca tra gli istituti di consulenza giuridica, tenuto conto che con tale strumento si intende garantire indirizzi interpretativi in merito alle norme ambientali oggetto di istanza.

Inoltre, nell'ottica di una semplificazione, le risposte ai quesiti saranno anche pubblicati senza indugio nella sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Al comma 3 si prevede altresì che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure, i termini e le modalità di esercizio del diritto di interpello.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA

La norma, di carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di indirizzi interpretativi che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sarà chiamato a fornire a seguito delle istanze pervenute in forza delle disposizioni in esame, nel quadro della materia ambientale che configura la missione istituzionale perseguita dall'Amministrazione

Articolo 51

(Modifica all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349)

1. L'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti che perseguono finalità non lucrative, comunque diversi da quelli di cui al titolo V del libro V del codice civile, che operano nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e costituiti da almeno tre anni, ove ne facciano richiesta, sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, purché siano in possesso dei seguenti requisiti: a) la prevalenza della finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente, desumibile sia dallo statuto che dalla concreta attività svolta nel triennio precedente alla richiesta;

b) un ordinamento interno avente carattere democratico riscontrabile dalle norme statutarie;

c) lo svolgimento di un'attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, rilevante e continuativa per almeno il triennio precedente la richiesta;

d) la presenza in almeno dieci Regioni.

2. Ai fini del comma 1 si ritengono presenti in una Regione gli enti che vantino, nella medesima, almeno una sede effettivamente operante e che abbiano nel territorio regionale una attività continua e rilevante.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può procedere all'individuazione, anche in assenza del requisito di cui alla lettera d), ove ritenga che gli enti di cui al comma 1 siano caratterizzati da un interesse nazionale, in ragione di una attività volta a preservare risorse, appartenenti al capitale naturale, che siano di particolare rilievo, o a preservare o incrementare i servizi ecosistemici che le medesime sono in grado di offrire, ovvero a monitorare i fenomeni di dissesto idrogeologico e il degrado ambientale, o a promuovere significativamente la prevenzione dell'inquinamento, la tutela della biodiversità, il miglioramento della qualità dell'ambiente e lo sviluppo di sistemi di produzione e consumo sostenibili.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ad effettuare, d'ufficio, controlli a campione, , periodicamente e comunque ogni tre anni, circa la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata compiuta l'individuazione, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione qualora i requisiti non siano più ritenuti sussistenti.”.

2. In sede di prima applicazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il decreto di cui al comma 1 verificando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale esistenti, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente, ha previsto, all'articolo 13, che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna. In attuazione di tale normativa, ad oggi risultano inseriti nell'Elenco delle associazioni riconosciute, pubblicato sul sito istituzionale, n. 77 enti di protezione ambientale, che operano a vario titolo su scala nazionale e/o regionale.

Attualmente, oltre al dettato del succitato art. 13, non esiste alcun regolamento ministeriale che disciplini la materia, bensì solo alcuni criteri interpretativi predisposti dal Consiglio nazionale per l'ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988, a cui, successivamente, si sono aggiunti alcuni pareri dell'Avvocatura dello Stato. Ad integrazione di tali principi, nel susseguirsi degli anni, vari gruppi di lavoro, e negli ultimi cinque anni due Commissioni istituite in seno al Segretariato generale, hanno adottato alcuni orientamenti utili a regolamentare l'istruttoria amministrativa sulla base dei requisiti richiesti dalla Legge di riferimento.

Appare opportuno, quindi, anche in virtù delle sempre più impegnative sfide nelle politiche ambientali e dei notevoli cambiamenti avvenuti in questi anni nel mondo dell'associazionismo ambientale, poter contare su un nuovo impianto normativo di riferimento che individui criteri più chiari e certi al fine dell'individuazione degli enti di protezione ambientale, anche alla luce dei contenziosi che hanno investito alcuni procedimenti amministrativi.

Riconoscimento che risulta essere presupposto essenziale ed estremamente vantaggioso per l'esercizio di determinati poteri, quale, ad esempio, la legittimazione ad agire in sede giurisdizionale, sia mediante una costituzione di parte civile nei processi penali che mediante la proposizione di ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, in relazione a fatti illeciti ovvero a provvedimenti illegittimi che abbiano rilevanza sotto il profilo della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349. In questa prospettiva, il provvedimento di riconoscimento assume carattere decisivo ai fini della "legittimatio ad causam" dell'Ente.

Con la presente proposta di modifica dell'art. 13 della legge n.349 del 1986 si intendono apportare alcune significative modifiche alla normativa attualmente vigente, anche recependo gli orientamenti giurisprudenziali, dottrinari e di prassi che si sono stratificati sul tema.

In primo luogo, si individua diversamente il soggetto legittimato all'istanza, passando da soggetto "associazione" a quello di "ente". Si ritiene di identificare, con la parola "ente" quel complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita, in coerenza con le finalità di protezione ambientale mirate alla preservazione di risorse naturali o di servizi ecosistemici di particolare rilievo, e a promuovere azioni per il miglioramento della qualità dell'ambiente.

Inoltre, la nuova norma, al comma I lettera d), raddoppia la presenza nelle regioni, passando da cinque a dieci sedi regionali, al fine di agevolare l'individuazione di quegli enti che siano più significativamente diffusi e distribuiti sul territorio nazionale.

Inoltre, al comma 3, viene disciplinato il requisito riferito al "carattere nazionale", al fine di poter far rientrare, nel suddetto riconoscimento, quand'anche non sia sussistente il requisito di cui alla lettera d) in ordine alla diffusione territoriale, tutti quegli enti meritevoli di aver sviluppato azioni di protezione ambientale incidendo in modo significativo su risorse o servizi di particolare rilievo, promuovendo, sul piano nazionale, la prevenzione dell'inquinamento, la tutela della biodiversità, il miglioramento della qualità dell'ambiente e lo sviluppo di sistemi di produzione e consumo sostenibili.

Infine, la proposta normativa, al comma 4, introduce i cosiddetti controlli a campione. Si tratta di una serie di attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, necessarie al fine di garantire la centralità dell'obiettivo "ambiente", individuata non solo attraverso i fini programmatici dell'ente, ma anche attraverso le attività concretamente svolte sul territorio.

La nuova norma disciplina, poi, nel dettaglio, i requisiti che vengono espressamente individuati e consistenti: nella prevalenza della finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente, desumibile sia dallo statuto che dalla concreta attività svolta nel triennio precedente alla richiesta;

nell'ordinamento interno avente carattere democratico riscontrabile dalle norme statutarie; ● nello svolgimento di un'attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, rilevante e continuativa per almeno il triennio precedente la richiesta; ● nella presenza in almeno dieci regioni, con sede effettivamente operante e attività continua e rilevante nel territorio regionale di riferimento.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute sulla finanza pubblica.

Articolo 52 (Esenzione dalle spese di giustizia e dalle imposte di bollo per i giudizi in materia ambientale)

All'art. 10 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Non è soggetto al pagamento del contributo unificato il processo instaurato ed instaurando, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statuari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, che siano associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ai sensi dell'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e loro articolazioni territoriali, nelle materie di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere e), f) e w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”.

L'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di disciplina dell'imposta di bollo è sostituito dal seguente:

“Atti, ivi inclusi quelli necessari per i giudizi instaurati e instaurandi, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statuari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che siano associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ai sensi dell'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e loro articolazioni territoriali, nelle materie di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere e), f) e w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da enti del terzo settore”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo proposto, diretto ad assicurare la “non eccessiva onerosità” in termini di spese di giustizia, dei procedimenti giudiziari in materia ambientale, assicurerebbe anche per l'Italia il concreto diritto di “accesso alla giustizia” in materia ambientale come previsto dalla Convenzione di Aarhus e dalle direttive europee in materia.

Si ritiene pertanto necessario intervenire sul “contributo unificato”, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) per le associazioni riconosciute di protezione ambientale.

Va ricordato che per queste Associazioni è la stessa legge che affida loro la responsabilità di tutelare giudiziariamente gli interessi collettivi riconducibili alla tutela dell’ambiente. L’art. 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 (e s.m.i.), istitutiva del Ministero dell’Ambiente, attribuisce alle associazioni nazionali di protezione ambientale riconosciute il potere di agire innanzi al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento di atti amministrativi illegittimi lesivi dell’interesse ambientale. L’art. 146, comma 12, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) disciplina le autorizzazioni paesaggistiche impugnabili dinanzi ai TAR.

La tutela giudiziaria degli interessi della collettività, in particolare di quelli ambientali, è resa però difficile e onerosa a causa di talune norme, di non univoca interpretazione, che riguardano le c.d “spese di giustizia”.

Infatti, il comma 6-bis dell’art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”) prevede l’esenzione del pagamento del contributo unificato per i ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali (cfr. d.lgs. n. 195/2005 in attuazione della direttiva 2003/4/CE), ma, incomprensibilmente, non estende tale esenzione anche ai ricorsi per l’impugnazione ai sensi dell’art. 18, comma 5, legge n. 349/86 (e s.m.i.) dei provvedimenti lesivi dell’interesse ambientale.

Il risultato di questa scelta legislativa è di obbligare le Associazioni di protezione ambientale ad esercitare le facoltà normativamente loro riconosciute di impugnare i provvedimenti lesivi dell’interesse ambientale solo previo il pagamento all’Agenzia delle Entrate, per ciascun ricorso promosso, di un significativo contributo unificato (cui va aggiunto anche il rischio delle cosiddette “spese di soccombenza”).

In questo modo le associazioni di protezione ambientale riconosciute che, come noto, non agiscono per il conseguimento di un proprio interesse patrimoniale ma per il conseguimento della finalità pubblica di garantire la legittimità degli atti della pubblica amministrazione in materia ambientale, vengono paradossalmente assoggettate allo stesso regime di contributo unificato previsto per grandi imprese che adiscono il giudice amministrativo per conseguire interessi patrimoniali propri (si pensi, a mero titolo di esempio, all’aggiudicazione di gare di appalto anche di ingentissimo valore).

Il problema, economicamente gravoso del pagamento del “contributo unificato”, si è recentemente appesantito a causa dell’interpretazione - che si è purtroppo diffusa presso gli uffici giudiziari - dell’art. 27-bis (articolo aggiunto dall’art. 17 del d.lgs. n. 460/1997) della Tabella di cui all’Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) che esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo gli “*Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (...)*”.

Nonostante quanto espresso dalla normativa appena richiamata, alle associazioni di protezione ambientali riconosciute, non viene pacificamente garantita l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul bollo (oggi contributo unificato) – così come non viene pacificamente concesso il “gratuito patrocinio” che esenterebbe in tal modo dal pagare il C.U. - per tutti gli “*atti*” posti in essere in sede giudiziaria nell’esercizio dei propri scopi statutari e questo nonostante il termine “*atti*” appaia riferirsi agli atti processuali e giudiziari visto che le rimanenti tipologie di attività che una ONLUS può porre in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione sono successivamente indicate in un elenco esaustivo sotto il profilo oggettivo: “*istanze, contratti, estratti, copie conformi, dichiarazioni, attestazioni, certificazioni*”.

L’esclusione dall’esenzione dei bolli (contributo unificato) per gli atti giudiziari per le Associazioni di protezione ambientale (unita all’incerta concessione del “gratuito patrocinio” ed al rischio delle “spese di soccombenza”), rappresenta una palese violazione del diritto di “accesso alla giustizia” riconosciuto e codificato da norme e principi internazionali ed europei. L’accesso alla giustizia delle associazioni di protezione ambientale è uno dei più importanti strumenti attraverso cui si concretizza la tutela dell’ambiente, più volte riconosciuta dalla Corte Costituzionale italiana come “valore primario ed assoluto”, “non suscettibile di essere subordinato ad altri interessi”, “valore trasversale costituzionalmente protetto”.

Si propone, pertanto, una formulazione che potrà eliminare quei dubbi interpretativi finora riscontrati e, di conseguenza, le anomalie italiane ed il mancato rispetto della normativa e dei principi internazionali ed europei in materia di “diritto di accesso alla giustizia”.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo prevede l'esenzione dalle spese di giustizia e dalle imposte di bollo per i giudizi in materia ambientale, in attuazione dei principi dell'ordinamento europeo e internazionale sul "diritto di accesso alla giustizia".

Articolo 53

(Modifiche alla normativa in materia di partecipazione e valutazione di impatto ambientale)

1. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 2, le parole "di cui all'allegato II" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli allegati II e III";

Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'inchiesta pubblica di cui al comma 2, può essere disposta anche su richiesta motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, del proponente o di uno più Consigli comunali dei territori interessati o direttamente confinanti rappresentativi di almeno cinquantamila residenti. La richiesta è presentata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.";

2. All'Allegato II, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.".

3. Le soglie economiche previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n.76, Allegato 1, in materia di dibattito pubblico per impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche, per autostrade e strade extraurbane principali, per tronchi ferroviari per il traffico di grande distanza, per aeroporti, sono ridotte a 100 milioni di euro. Rimangono in vigore le soglie dimensionali previste per le diverse categorie di progetto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al comma 1, lettera a), si estende la procedura di cui all'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai progetti di cui all'allegato II-bis.

Al comma 1, lettera b), si sostituisce il comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al comma 2 si estende la competenza statale alle tipologie di elettrodotti ivi indicati.

Al comma 3 si riducono le soglie economiche di cui al dpcm n. 76 del 2018 ai fini del dibattito pubblico.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute sulla finanza pubblica.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ECOSISTEMICI

Articolo 54 (Accordi di cooperazione)

1. Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per la regolazione, l'organizzazione e l'esecuzione di servizi pubblici locali di loro competenza. Tali accordi costituiscono una forma di cooperazione tra soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con lo scopo di trasferire o condividere competenze, conoscenze e modelli gestionali virtuosi fra soggetti pubblici di territori diversi.
2. Tali accordi di cooperazione possono prevedere la partecipazione anche delle società in-house providing delle amministrazioni pubbliche stipulanti: in tale ipotesi dette società possono dare supporto, oltre che all'amministrazione socia, anche ad uno o più soggetti cooperanti mediante la sottoscrizione di specifici accordi attuativi aventi i medesimi obiettivi dell'accordi di cooperazione di riferimento.
3. Gli accordi di cooperazione possono anche essere utilizzati per favorire ed accelerare il raggiungimento ed il superamento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti, di riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento, di recupero di materia e di diffusione della tariffa puntuale.
4. Gli accordi di cooperazione, ed i relativi accordi attuativi, possono prevedere i seguenti strumenti:
 - il comando, il distacco od altra forma di condivisione delle risorse umane appartenenti ai soggetti cooperanti anche per sopperire a esigenze specifiche di personale specializzato per la progettazione di sistemi e modelli di gestione, per commissioni aggiudicatrici di gare, per lo svolgimento di attività di comunicazione, per la formazione di personale, per i procedimenti amministrativi e legali, per il trasferimento di know-how e l'affiancamento di nuovi uffici nel periodo di start-up;
 - l'utilizzo di risorse, mezzi, impianti di trattamento di rifiuti, software e attrezzature informatiche, prodotti ed altri materiali in uso a una o più delle amministrazioni stipulanti;
 - la costituzione di uffici comuni, per gli acquisti ed i relativi bandi, per le comunicazioni e per l'educazione ambientale, per la progettazione e programmazione della gestione;
 - la compensazione dei costi sostenuti dalle parti, anche attraverso lo scambio di risorse e conoscenze, l'utilizzo di strutture di una delle parti, lo svolgimento di reciproci servizi immateriali, nonché mediante compensazioni economiche, purché riferite ai meri costi supportati e rendicontati dalle parti, comprensivi dei costi accessori e generali collegati
5. Le eventuali compensazioni economiche dei contributi e degli apporti forniti da ciascun soggetto cooperante sono determinate esclusivamente sulla base dei costi sostenuti e quelle spettanti alle società in-house providing cooperanti, in quanto riconosciute alle stesse in qualità di soggetti serventi l'interesse pubblico sotteso all'accordo di cooperazione di riferimento, non concorrono al computo dei ricavi ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per la regolazione, l'organizzazione e l'esecuzione di servizi pubblici locali di loro competenza. Tali accordi costituiscono una forma di cooperazione tra soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con lo scopo di trasferire o condividere competenze, conoscenze e modelli gestionali virtuosi fra soggetti pubblici di territori diversi.

In base al comma 2, tali accordi di cooperazione possono prevedere la partecipazione anche delle società in-house providing delle amministrazioni pubbliche stipulanti: in tale ipotesi dette società possono dare supporto, oltre che all'amministrazione socia, anche ad uno o più soggetti cooperanti mediante la sottoscrizione di specifici accordi attuativi aventi i medesimi obiettivi dell'accordi di cooperazione di riferimento.

Ai sensi del comma 3, gli accordi di cooperazione possono anche essere utilizzati per favorire ed accelerare il raggiungimento ed il superamento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti, di riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento, di recupero di materia e di diffusione della tariffa puntuale.

Al comma 4 vengono specificati gli strumenti che possono essere previsti da tali accordi di cooperazione nonché dai relativi accordi attuativi.

In base al comma 5, le eventuali compensazioni economiche dei contributi e degli apporti forniti da ciascun soggetto cooperante sono determinate esclusivamente sulla base dei costi sostenuti e quelle spettanti alle società in-house provinding cooperanti, in quanto riconosciute alle stesse in qualità di soggetti serventi l'interesse pubblico sotteso all'accordo di cooperazione di riferimento, non concorrono al computo dei ricavi ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

RELAZIONE TECNICA

La proposta, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 55

(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene introdotto un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE), quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi nonché l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario, tenendo conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si prevede che:

il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

in ogni caso il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea *COM(2013) 249 final*; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;

nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;

siano coordinati e razionalizzati gli istituti esistenti in materia;

in particolare, siano introdotte forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all'adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

siano introdotte forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell'Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa; rimangano comunque precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell'attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono essere emanati o più decreti integrativi e correttivi, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la proposta in esame si intendono perseguire i seguenti obiettivi: la salvaguardia e la conservazione del capitale naturale, l'applicazione di un'adeguata contabilità ambientale e di un sistema di pagamento finalizzati a mantenere intatte o a incrementare le funzioni ecosistemiche.

Nello specifico, coerentemente con gli schemi internazionali relativi al pagamento dei servizi ecosistemici (PES), il sistema di PSEA è definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura di servizi ecosistemici e ambientali secondo la logica della transazione tra fornitore/produttore e beneficiario/consumatore. In particolare, tali soggetti (pubblici e/o privati), in base ai consolidati rapporti di tipo pubblico-pubblico, privato-privato e pubblico-privato, ognuno secondo le proprie prerogative, rappresentano il complesso degli attori indispensabili al funzionamento del sistema nazionale di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti vincolanti per la finanza pubblica.

In ogni caso, i soggetti pubblici, i quali comunque aderiscono volontariamente al sistema di PSEA, stante la volontarietà e non obbligatorietà dell'intero meccanismo, provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA AMBIENTALE DELLA REPUBBLICA

Articolo 56 (Modifiche all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce altresì al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione degli asset strategici ambientali nazionali nell'ambito delle politiche di transizione energetica, sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di garantire adeguati livelli di protezione dell'azione governativa nell'attuazione del Green Deal nazionale quale volano per il rilancio dell'economia nazionale post-Covid, nonché assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale pianificati nell'ambito della transizione energetica e garantire il rafforzamento della protezione dell'ambiente quale *asset* strategico nazionale per lo sviluppo socio-economico del Paese, appare imprescindibile un rafforzamento della pianificazione strategica e delle attività operative di “*security*” in tale contesto.

La realizzazione di un sistema di *intelligence* ambientale, finalizzato alla raccolta, condivisione e all'uso dell'informazione, può rendere evidenti alle strutture preposte alla sicurezza nazionale quali siano gli elementi a maggior vulnerabilità per i diversi scenari incidentali, fornire approfondite valutazioni del rischio ambientale a livello sistemico e degli elementi di gestione e mitigazione ad esso connessi, elaborare analisi predittive propedeutiche alla pianificazione dell'uso delle risorse naturali. L'attività informativa posta in essere oltre a garantire il raggiungimento dei previsti livelli di sostenibilità ambientale nell'ambito dei settori strategici nazionali, quali l'economia circolare e la *green economy*, potrà prontamente individuare eventuali minacce inerenti la sottrazione di risorse naturali e materie prime seconde centrali per Società ed Aziende strategiche nel settore delle energie rinnovabili in un percorso di convergenza per il possibile rilancio occupazionale e industriale nazionale.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati si rende necessario l'inserimento sistemico nella legge 3 agosto 2007, n. 124 e smi di riferimenti legislativi relativi al concetto di protezione degli *asset* ambientali, quali elementi strategici dello sviluppo sostenibile nazionale, all'attività di coordinamento, prevenzione e indirizzo da parte del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza nel suddetto settore e al necessario inserimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

Le modifiche emendative proposte sono volte ad assicurare la creazione, nell'ambito del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di un impianto strategico-organizzativo per la protezione delle linee di indirizzo politico-istituzionali di sviluppo sostenibile, lotta ai cambiamenti climatici e transizione energetica, nonché rispetto a fenomeni che, alterando i meccanismi di spesa e decisionali degli attori pubblici e privati anche in relazione a fondi di investimento nazionali e internazionali pubblici/privati, costituiscono minaccia al capitale naturale nazionale, alla salute pubblica e al legale utilizzo di finanziamenti da parte dell'imprenditoria di settore.

L'introduzione della novella proposta assicurerà un efficace coordinamento tra i soggetti coinvolti a vario titolo nelle tematiche in argomento e una più incisiva azione di supporto nell'ambito delle attività di pianificazione strategica e di intervento, anche rispetto alla programmazione e utilizzo delle nuove linee di finanziamenti comunitarie attraverso modelli predittivi di rischio ambientale e di alterazione delle disponibilità delle risorse naturali in relazione ad attività pianificate nell'ambito del “green deal nazionale”.

In particolare, con l'inserimento all'articolo 1 del comma 3-bis, viene prevista l'attività di indirizzo per il “comparto *intelligence*” da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, volta al rafforzamento delle attività di informazione per la protezione degli *asset* strategici ambientali nazionali nell'ambito delle politiche di transizione energetica, sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute negative sulla finanza pubblica.

Articolo 57

(Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124)

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserita la seguente lettera:

“d-ter) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 4, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione delle risorse naturali e la salvaguardia del territorio e garantire la sostenibilità ambientale nell'ambito della politica economica nazionale;”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'inserimento della lettera d-ter) al comma 3 dell'articolo 4, viene affidato al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza il compito di coordinare le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione delle risorse naturali e la salvaguardia del territorio, garantendo la sostenibilità ambientale nell'ambito della politica economica nazionale sulla base delle informazioni raccolte, le analisi e i rapporti provenienti dai soggetti interessati e delle esclusive competenze previste dalla lettera c) del medesimo comma, nonché nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute negative sulla finanza pubblica.

Articolo 58

(Modifiche all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124)

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole “dal Ministro dello sviluppo economico” sono aggiunte le seguenti: “e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche al comma 3 dell'articolo 5, sono volte alla definizione, nell'ambito degli indirizzi generali e obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza di elementi afferenti la protezione degli *asset* nazionali in strategici materia ambientale, attraverso l'inserimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute negative sulla finanza pubblica.

Articolo 59
(Modifiche all'articolo 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124)

1. All'articolo 7, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole "e industriali dell'Italia" sono sostituite dalle seguenti: "*industriali e ambientali dell'Italia.*"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 7, è finalizzata all'attribuzione all'Agenzia informazione e sicurezza interna di attività di informazione volte alla protezione sul territorio nazionale, oltre a quelli attualmente previsti, anche degli interessi in materia ambientale.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute negative sulla finanza pubblica.

Titolo VII
Transizione ecologica

CAPO I
MISURE FINALIZZATE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CERTIFICATA
E NEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 60
(Misure fiscali a sostegno della certificazione EMAS e disciplina delle risorse per il Comitato
ECOLABEL)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. L'aliquota ordinaria dell'IRAP può essere ridotta dalle Regioni da un minimo dello 0,30 ad un massimo dello 0,60 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), del d.lgs. 446/1997, che hanno ottenuto la registrazione EMAS della propria organizzazione secondo il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio). Qualora l'attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto la registrazione EMAS, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS. L'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a 35 milioni di euro e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse finalità".

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla modifica degli articoli 10 e 14 del decreto 2 agosto 1995, n. 416, al fine di conformarne il contenuto alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, nonché all'articolo 5, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al comma 1 si prevede la facoltà in capo alle regioni di ridurre l'IRAP per le imprese che hanno ottenuto la registrazione EMAS e che hanno un valore della produzione netta superiore a 35 milioni di euro; tale aliquota ridotta non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime finalità. Qualora la certificazione EMAS riguardi uno o alcuni degli stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse per l'esercizio dell'attività, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS.

Il comma 2 prevede l'allineamento della disciplina contenuta negli articoli 10 e 14 del decreto 2 agosto 1995, n. 416, alla normativa tutt'ora vigente contenuta nel decreto legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, nonché nella legge n. 70 del 1994.

Al riguardo, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, le somme derivanti dai diritti di concessione

d'uso del marchio CEE di qualità ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, l'organismo individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, svolge altresì i compiti previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993; ai sensi del successivo comma 2, le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 216 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 294 del 1993.

Di contro, gli articoli 10 e 14 del decreto n. 416 del 1995, come successivamente modificato dal decreto 12 giugno 1998, n. 236, prevede che tali diritti, versati in conto entrata del bilancio dello Stato, non siano riassegnati sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con conseguenti ricadute sul corretto ed efficiente funzionamento del Comitato.

RELAZIONE TECNICA

Il comma 1 introduce una mera facoltà in capo alle regioni di riduzione dell'aliquota ordinaria dell'IRAP per i soggetti ivi indicati, pertanto non vincola il bilancio delle regioni e non determina ricadute negative sulla finanza pubblica.

Il comma 2 si limita a prevedere l'allineamento della normativa secondaria in materia di finanziamento del Comitato ECOLABEL rispetto alla disciplina di rango primario tutt'ora vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del marchio CEE di qualità ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 216 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 294 del 1993.

Di contro, gli articoli 10 e 14 del decreto n. 416 del 1995, come successivamente modificato dal decreto 12 giugno 1998, n. 236, prevede che tali diritti, versati in conto entrata del bilancio dello Stato, non siano riassegnati sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in contrasto con la sopra richiamata normativa primaria in materia e determinando conseguentemente negative ricadute sul corretto ed efficiente funzionamento del Comitato.

Articolo 61 (Ecosostenibilità turistica)

1. Al fine di incrementare lo sviluppo del turismo eco sostenibile, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornati gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi gli alberghi diffusi, introducendo specifici criteri per una maggiore eco-sostenibilità turistica.

2. I criteri di eco-sostenibilità, di cui al precedente comma, sono definiti tenendo conto, tra l'altro, dell'installazione di impianti di energia da fonte rinnovabile e modalità di consumo ad alta efficienza, della quota percentuale di raccolta differenziata realizzata, di prevenzione nella produzione di rifiuti, dell'utilizzo di apparecchiature di compostaggio, di impianti di naturizzazione e riuso delle acque, della riduzione di prodotti monodose e comunque ad elevato impatto ambientale secondo i criteri LCA, Life Cycle Assessment.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di aggiornare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi gli alberghi diffusi, introducendo specifici criteri per una maggiore eco-sostenibilità turistica.

Si prevede che tali criteri di eco-sostenibilità sono definiti tenendo conto, tra l'altro, dell'installazione di impianti di energia da fonte rinnovabile e modalità di consumo ad alta efficienza, della quota percentuale di raccolta differenziata realizzata, di prevenzione nella produzione di rifiuti, dell'utilizzo di apparecchiature di compostaggio, di impianti di naturizzazione e riuso delle acque, della riduzione di prodotti monodose e comunque ad elevato impatto ambientale secondo i criteri LCA, Life Cycle Assessment. .

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute sulla finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvederanno alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 62

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ulteriori norme in materia di GPP)

1. *All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo il periodo: "l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo" sono aggiunti i seguenti: "e tipologia, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice di cui al titolo II, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,"*

b) *dopo le parole: "relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei" è aggiunta la parola "citati"*

c) *all'ultimo periodo le parole "adottati nell'ambito del citato Piano d'azione" sono soppresse.*

2. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di servizi di cui all'art. 1, comma 2 lett. d) del presente codice.

3-ter. Nell'ambito dei Criteri Ambientali Minimi di cui al presente articolo è promosso l'acquisto di beni di seconda mano da parte delle stazioni appaltanti.

3-quater. Le pubbliche amministrazioni adottano iniziative, annualmente programmate e misurabili, volte a donare beni dismessi qualora in buone condizioni per l'uso a beneficio di strutture ed enti operanti nei settori dell'economia sociale, solidale, di volontariato nonché di utilità sociale.".

3. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 nell'obbligatorietà dell'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM), adottati ai sensi del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" (, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- a) promuove la diffusione delle conoscenze e delle modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare da parte delle stazioni appaltanti, attraverso opportuni momenti di formazione;
- b) svolge le attività di studio al fine di fornire le informazioni e le metodologie necessarie all'applicazione di quanto previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n.50 del 2016, relativamente ai costi del ciclo di vita;
- c) aggiorna i contenuti tecnici dei CAM sulla base dell'evoluzione tecnologiche dei sistemi produttivi e del mercato.

4. Al fine di acquisire e rendere disponibili i dati e le informazioni sugli impatti ambientali legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, favorendo e permettendo la valutazione da parte delle stazioni appaltanti, dei costi connessi al consumo di energia e delle altre risorse, dei costi di manutenzione, dei costi relativi al fine vita dei prodotti, servizi e lavori nel corso del relativo ciclo di vita, con particolare riferimento ai costi di raccolta e di riciclaggio, e dei costi imputabili alle esternalità ambientali dei prodotti, così come previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, e promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti dei servizi e dei lavori nell'intero ciclo di vita, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la collaborazione degli istituti di ricerca, implementa e gestisce la banca dati sul ciclo di vita dei prodotti dei servizi e dei lavori quale nodo nazionale della banca dati europea sul "Life Cycle Assessment (LCA).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per il Green public procurement (GPP), il decreto legislativo n. 50 del 2016 ha costituito un importante punto di svolta, introducendo per la prima volta l'obbligatorietà dei criteri ambientali.

All'art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) del citato decreto legislativo vengono individuate le misure per il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale, ovvero il Piano d'azione nazionale per il Green public procurement – PAN GPP (decreto del Ministro dell'ambiente del 10 aprile 2013, di revisione e aggiornamento del Piano dell'8 maggio 2008).

Lo stesso articolo afferma che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente. Tale obbligo vincola l'intero valore delle gare per gli appalti con i quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, almeno il 50% del valore delle gare per le altre categorie (salvo quelle espressamente citate dal Codice).

L'art. 95 stabilisce che le stazioni appaltanti "procedono all'aggiudicazione degli appalti (...) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96".

A sua volta, ai sensi del successivo articolo 96 "i costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro: a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 1) costi relativi all'acquisizione; 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 3) costi di manutenzione; 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio (...)".

Con il nuovo Codice degli appalti l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa supera quella dell'offerta al massimo ribasso (salvo i casi specifici previsti dal Codice stesso).

Occorrono però metodologie di calcolo economico dei costi e dei benefici ambientali capaci di riconoscere i costi reali dell'intero ciclo di vita e delle esternalità ambientali (cambiamenti climatici, perdita di capitale naturale, impatti sulle matrici ambientali, ma anche salute con relativi costi sanitari, ecc.).

Un lavoro complesso, oggi non ancora standardizzato e che gli uffici preposti della varie PA non sono ancora in grado di svolgere per dimostrare la convenienza economica del GPP nell'immediato, senza poter tenere conto dei costi differiti nel tempo. E dei risparmi, che le esperienze condotte (volontariamente finora) dimostrano esserci in misura consistente applicando il GPP.

Per questo sono necessari la consapevolezza e l'indirizzo politico delle Amministrazioni pubbliche, a tutti i livelli. Significativo è l'esempio del trasporto pubblico: se l'ufficio preposto di un ente pubblico ha il mandato di comprare un certo numero di bus a fronte di un budget stabilito, è piuttosto improbabile che decida autonomamente di ridurre il numero per privilegiare la sostenibilità (per esempio bus elettrici anziché diesel), a meno che non sia l'amministrazione, locale e/o centrale, a orientare diversamente le scelte.

In questa direzione possono andare le premialità, a favore di quelle amministrazioni che operano scelte green, a partire dai settori per i quali esistono già i CAM: sono 17 + 3 in via di definizione (l'elenco dei CAM, su <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi>, è riportato di seguito).

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI EDILIZIA E ARREDO SOSTENIBILE
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Articolo 63

(Semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio)

Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, comprese le opere di isolamento termico delle facciate e delle coperture, che non modificano le parti strutturali degli edifici sono assimilati agli interventi di manutenzione ordinaria come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, senza aumenti di cubatura, prevedono l'installazione di schermature o serre solari, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al decreto n. 1444 del 1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

Gli interventi di riqualificazione energetica che intervengono sulle parti strutturali degli edifici e modificano le facciate sono comprese tra gli interventi di risanamento conservativo pertanto non sono soggetti ad oneri di urbanizzazione o costruzione.

L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo che non prevedono modifiche di parti strutturali, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assogettare a ribasso. L'affidamento ed esecuzione dei predetti lavori avviene tramite appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento.

Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici condominiali si applica per le pertinenti decisioni condominiali quanto disposto dall'articolo 26, comma 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli interventi di riqualificazione energetica devono essere semplificati nella loro attuazione e esonerati dal pagamento di oneri. Con gli interventi previsti è semplificata la procedura di approvazione del progetto, responsabilizzando il proponente, e definendo con più chiarezza le categorie di intervento, ampliando le possibilità di riqualificazione con risultati ambiziosi in termini di riduzione dei consumi, ed è escluso per tutte le categorie il pagamento di oneri. Inoltre, si interviene sull'affidamento dei lavori che non prevedono modifiche delle parti strutturali degli edifici, semplificando i compiti della pubblica amministrazione.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 64

(Incentivi a dispositivi sanitari idonei al risparmio idrico)

All'articolo 14, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-ter) per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a sei litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore a nove litri al minuto, cassette di scarico e vasi sanitari con volume massimo di risciacquo globale uguale o inferiore a sei

litri, sostenute dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, fino a un valore massimo di spesa di tremila euro”.

Agli oneri di cui al comma 1, pari all’importo massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma estende la detrazione fiscale per efficienza energetica anche per l’acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a sei litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore a nove litri al minuto, cassette di scarico e vasi sanitari con volume massimo di risciacquo globale uguale o inferiore a sei litri, sostenute dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, fino a un valore massimo di spesa di tremila euro.

RELAZIONE TECNICA

Agli oneri previsti dalla norma in argomento, pari all’importo massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pertanto non si determinano ricadute negative sulla finanza pubblica.

Titolo VIII
(Prime modifiche alla normativa relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

Articolo 65
(Modifiche all'art. 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. All'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera a) le parole "di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 247 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";*
- b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La presente legge, ad esclusione dell'art. 13, si applica anche alla fluoro-edenite".*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al comma 1 viene aggiornato il riferimento normativo alla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e si estende l'ambito di applicazione della legge n. 257 del 1992 anche alla fluoro-edenite.

Al riguardo, giova evidenziare che tra le acquisizioni scientifiche di questi ultimi anni, fa spicco quella concernente la fibra anfibolica di fluoro-edenite, presente in Italia sul territorio del Comune di Biancavilla, riconosciuta dalla comunità scientifica nel 2000, definita cancerogena per l'uomo dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione nel 2014, quale causa di mesotelioma attraverso una serie di meccanismi patogenetici analoghi a quelli delle fibre d'amianto.

Si noti che nell'ambito dell'attività di sorveglianza epidemiologica della mortalità per mesotelioma pleurico condotta dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) a partire dalla fine degli anni ottanta, nel 1996 è stato osservato un significativo eccesso di rischio nel Comune di Biancavilla, ubicato in Provincia di Catania, alle pendici dell'Etna, con riferimento agli anni 1988-92. Nel biennio 1997-98, sulla base di una casistica più ampia, di una verifica anatomopatologica delle diagnosi e dell'effettuazione di interviste ai pazienti o ai loro familiari, il risultato si confermava. La casistica dei mesoteliomi di Biancavilla presentava tre peculiarità: equinumerosità dei due generi, bassa età alla diagnosi, assenza di esposizioni professionali ad amianto certe o probabili. Poiché la maggior parte del materiale lapideo usato nell'edilizia locale proveniva da una grande cava prossima all'area urbana del Comune si saggiò la presenza di fibre di amianto nell'area di cava.

La ricerca portò all'identificazione di una fibra anfibolica nel materiale (relativamente morbido) presente negli spazi interstiziali fra i blocchi di roccia lavica. Tale anfibolo risultò essere una nuova specie minerale, precedentemente sconosciuta, che venne denominata "fluoro-edenite". Indicazioni a carattere preventivo furono fornite dall'ISS al Comune di Biancavilla e alla Regione Siciliana a partire dal 1998. L'attività di risanamento ambientale proseguì in modo più incisivo con il riconoscimento di Biancavilla come Sito di Interesse Nazionale (SIN) per le Bonifiche (2002). Nel 2004 l'Istituto Ramazzini di Bologna pubblicò i risultati di uno studio di cancerogenesi sperimentale nel quale la fluoro-edenite, iniettata nella cavità intrapleurica e intraperitoneale del ratto, causò lo sviluppo del mesotelioma in entrambe le sedi. Ulteriori studi epidemiologici, nel frattempo, avevano mostrato che l'incidenza del mesotelioma a Biancavilla era circa 5 volte superiore a quella media siciliana, ma considerando la popolazione sotto i 50 e sotto i 40 anni, il rischio era rispettivamente 20 e 60 volte più elevato.

Sulla base di questo insieme di dati, nel 2014, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione (IARC), valutò la fibra anfibolica di fluoro-edenite come cancerogena per l'uomo (Gruppo 1, evidenza sufficiente di cancerogenicità nell'uomo e nell'animale). Le analogie fra la fibra di fluoro-edenite e le fibre degli amianti normati sono molteplici. Oltre all'induzione del mesotelioma nell'uomo e negli animali da laboratorio, è analoga la capacità di indurre nelle cellule in coltura risposte predittive di trasformazione cellulare, quali rotture del filamento di DNA, multinucleazione e rilascio di citochine pre-infiammatorie. La biopersistenza della fluoro-edenite è stata comprovata dalla presenza di fibre nell'espettorato di soggetti bronchitici residenti a Biancavilla. Fra i residenti in questo Comune è inoltre elevata la prevalenza di placche pleuriche, e sono stati recentemente descritti casi di una fibrosi polmonare analoga all'asbestosi in assenza di esposizione professionale ad amianto.

Sulla base di questo corpo di conoscenze e della valutazione della IARC di Lione, si ritiene ragionevole ed equo applicare all'esposizione a fluoro-edenite le norme precauzionali relative all'esposizione ad amianto.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 66

(Modifiche al sistema sanzionatorio di cui all'articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. *All'articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sono soppresse le parole "nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1", nonché le parole "sono punite" sono sostituite con le seguenti "è punita";*

b) *dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Chiunque immette sul mercato, commercializza, estrae, lavora, utilizza, tratta, installa, importa, esporta, produce amianto o prodotti contenenti amianto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 50.000 euro. Le pene sono aumentate nei confronti di chiunque ha contribuito a determinare o ad anticipare in uno o più soggetti l'insorgenza di un mesotelioma. Se taluno dei fatti di cui ai periodi precedenti è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi".*

2. *All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applica all'ente nella cui struttura è commesso il reato la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote. Nel caso di condanna per i reati di cui al periodo precedente, si applicano, oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno."*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo contiene disposizioni volte a rafforzare l'effettiva osservanza degli adempimenti contemplati dalla legge n. 257 del 1992.

Fa spicco, in proposito, la palese inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio allestito dalla predetta legge a salvaguardia del divieto pur centrale statuito nell'art. 2, comma 1, legge n. 257 del 1992 ("sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto"). Per l'inosservanza di tale divieto, l'art. 15, comma 2, della legge n. 257 del 1992 si limita a contemplare l'ammenda, in tal guisa per giunta configurando siffatta inosservanza come una mera contravvenzione.

Da qui deriva la necessità di operare una radicale trasformazione della fattispecie criminosa sotto un duplice profilo: da mera contravvenzione a delitto punibile anche a titolo di colpa, dalla pena dell'ammenda alla pena della reclusione e della multa. Peraltro, al fine di rafforzarne il regime punitivo viene introdotta un'apposita circostanza aggravante per l'ipotesi in cui l'autore del reato abbia in uno o più soggetti contribuito a determinare o ad anticipare l'insorgenza di un mesotelioma.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2, si prevede che in relazione alla commissione di taluno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applichi all'ente nella cui struttura è commesso il reato la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; e che nel caso di condanna per taluno dei predetti reati, si applicano, oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In questi ultimi anni, infatti, si sta sviluppando, a fianco della responsabilità penale delle persone fisiche, la responsabilità c.d. amministrativa degli enti, e, dunque, delle imprese. Si tratta di una responsabilità già prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ma che solo di recente è stata estesa a settori quali gli ambienti di vita.

In particolare, il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati ambientali (primi fra tutti i reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152), inoltre la legge 22 maggio 2015 n. 68, contenente disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (i c.d. ecoreati), non si è limitata a prevedere e a sanzionare nuovi delitti come l'inquinamento ambientale o il disastro ambientale, ma ha contemplato per tali delitti anche la responsabilità delle stesse imprese (art. 25-undecies del decreto legislativo

n. 231 del 2001), e ciò in linea con la direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente (artt. 6 e 7).

In questo quadro, appare necessario prevedere specifiche sanzioni in caso di reati imputabili agli enti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 257 del 1992.

RELAZIONE TECNICA

Si modifica il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 15 della legge n. 257 del 1992, prevedendo tra l'altro sanzioni pecuniarie, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, anzi, l'irrogazione delle predette sanzioni avrà effetti positivi sulle entrate statali, quantificabili solo a consuntivo.

Titolo IX
Misure per la tutela del suolo la rigenerazione urbana ed in materia di risorse idriche

CAPO I
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL SUOLO

Articolo 67
(Programmazione triennale degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. I Presidenti delle Regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, predispongono un Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio, di seguito "Programma", in coerenza con i piani distrettuali di bacino. Il Programma, articolato per piani annuali, individua gli interventi puntuali da porre in essere, indica i comuni e i territori coinvolti e contiene la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi, nonché le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi ivi comprese quelle a valere sui fondi comunitari e sul bilancio regionale destinate al cofinanziamento, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti. Nel Programma sono elencati in una sezione dedicata anche gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, che sono esplicitamente esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario.

2. Il Programma di cui al comma 1, previo parere dell'Autorità di distretto di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 competente per territorio che ne verifica la coerenza con la pianificazione di bacino, è trasmesso dal commissario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva (ANCHE PER STRALCI?) con proprio decreto. Il suddetto parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il commissario provvede comunque alla trasmissione. Il Programma è contestualmente trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Cabina di regia interministeriale di cui all'art. 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge della 16 novembre 2018, n. 130.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, individua gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo destinate dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in relazione al cofinanziamento regionale, approva i relativi piani annuali da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno nonché gli eventuali accordi volti a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e quant'altro occorra per la realizzazione del Programma.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Autorità di distretto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli accordi integrativi sono definiti. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al periodo precedente, è consentito l'avvio del piano per il 2020, anche solo per le attività di progettazione, sulla base delle richieste prioritarie dei Commissari. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati gli interventi da finanziare mediante l'utilizzo delle risorse disponibili per l'annualità 2020, ripartite secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016. A tali interventi si applicano le procedure di cui all'articolo 75 della presente legge. In ogni caso una quota dei finanziamenti, non superiori al 20 per cento, è destinata a interventi indicati dalle regioni, coerenti con la pianificazione di distretto, a prescindere dalle graduatorie di priorità, se richiesto dai Commissari in relazione a documentate necessità.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente articolo riorganizza il metodo di programmazione degli interventi attribuendo ai Presidenti di regioni, quali commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico previsti nell'ambito di specifici Programmi d'azione triennale.

Tali programmi, ai sensi del comma 2, sono realizzati in coerenza con i piani di bacino distrettuali e articolati per piani annuali, così da presentarsi come strumenti flessibili volti ad individuare gli interventi puntuali da porre in essere, secondo una precisa cadenza temporale, nonché le relative risorse. Il predetto programma indica i comuni e i territori coinvolti e contiene la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi, nonché le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi ivi comprese quelle a valere sui fondi comunitari e sul bilancio regionale destinate al cofinanziamento, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti. Nel Programma sono elencati in una sezione dedicata anche gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, che sono esplicitamente esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario.

Il programma, previo parere dell'Autorità di distretto di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 competente per territorio che ne verifica la coerenza con la pianificazione di bacino, è trasmesso dal commissario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva.

Il comma 3 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, individua gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo destinate dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in relazione al cofinanziamento regionale, approva i relativi piani annuali da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno nonché gli eventuali accordi volti a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e quant'altro occorra per la realizzazione del Programma.

Inoltre con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Autorità di distretto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli accordi integrativi sono definiti. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al periodo precedente, è consentito l'avvio del piano per il 2020, anche solo per le attività di progettazione, sulla base delle richieste prioritarie dei Commissari. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati gli interventi da finanziare mediante l'utilizzo delle risorse disponibili per l'annualità 2020, ripartite secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016. A tali interventi si applicano le procedure di cui all'articolo 75 della presente legge. In ogni caso una quota dei finanziamenti, non superiori al 20 per cento, è destinata a interventi indicati dalle regioni, coerenti con la pianificazione di distretto, a prescindere dalle graduatorie di priorità, se richiesto dai Commissari in relazione a documentate necessità.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione in esame non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le spese previste sono comunque coperte dalle risorse di cui alla tabella riportata di seguito.

Articolo 68
(Razionalizzazione delle competenze dei commissari
per il contrasto al dissesto idrogeologico)

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dai Programmi di cui all'articolo XX, il Commissario, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, entro trenta giorni dall'approvazione degli interventi, uno o più soggetti attuatori. Al soggetto attuatore, qualora dipendente di una pubblica amministrazione, può essere riconosciuto un incentivo economico a valere sulle risorse previste dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Il soggetto attuatore nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

3. In deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, il commissario può ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall'importo dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto. I soggetti attuatori sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione degli interventi nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi.

4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 da rilasciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità precedente provvede comunque alla conclusione del procedimento limitatamente agli interventi approvati. Qualora il commissario lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.

5. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i commissari, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. I termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

6. Per le operazioni preparatorie di cui all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 necessarie alla progettazione degli interventi, i commissari o i soggetti da essi delegati

all'attuazione dell'intervento con funzione di stazione appaltante, provvedono a dare notizia del rilascio dell'autorizzazione mediante atto notificato a norma dei commi 2 e 3 del predetto articolo 15. Quando il numero dei proprietari delle aree interessate è particolarmente rilevante o è difficile o gravosa la loro identificazione, i commissari possono disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del suddetto decreto, che la notificazione dell'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà, il cronoprogramma presuntivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati avvenga, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni, nelle forme dell'articolo 150 del codice di procedura civile in quanto compatibili, individuando i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza dei proprietari dei terreni interessati. In ogni caso, copia dell'autorizzazione è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trovano le aree interessate ed un suo estratto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2 definisce la procedura per l'adozione del programma d'azione triennale, dei relativi piani annuali e degli eventuali accordi volti a definire le modalità di gestione degli interventi. Il programma, approvato, anche per stralci, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è contestualmente trasmesso dallo stesso Ministero alla Cabina di regia di cui all'articolo 40 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018.

La norma contempla tre differenti ipotesi al fine di garantire che l'azione contro il dissesto idrogeologico possa procedere in modo spedito e, al contempo, flessibile, in base alle diverse esigenze che si presentano sul territorio.

In primo luogo, come previsto al comma 2, Il soggetto attuatore nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

In secondo luogo, secondo quanto riportato al comma 3, qualora si presenti una specifica richiesta da parte dei commissari, motivata sulla base di documentate necessità, una quota dei finanziamenti non superiori al 20 per cento, può essere destinata a interventi che sono indicati dalle regioni, a prescindere dalle graduatorie di priorità definite con i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Questa possibilità consente ai commissari di realizzare anche tipologie di interventi che, per la loro natura, ad esempio in quanto confinati a territori meno estesi o rivolti a un minor numero di persone, non potrebbero soddisfare i parametri necessariamente più generalisti definiti con i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ma ciò nonostante non meno bisognosi di soluzioni e risorse. Soprattutto, questo inciso consente di attribuire ai commissari, anche in quanto presidenti delle regioni e quindi istituzioni poste a presidio di uno specifico territorio, la facoltà di segnalare emergenze o contingenze che non potrebbero essere parimenti individuate a livello nazionale. Infine, al comma 4, è specificato che i decreti con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse, nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Autorità di bacino e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione, avendo natura ordinamentale in quanto opera una mera modifica procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 69

(Misure di potenziamento delle strutture commissariali di contrasto al dissesto idrogeologico)

1. I Commissari procedono all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse destinate alla realizzazione dei Programmi, ivi comprese quelle del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, confluiscono direttamente nella contabilità speciale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Il trasferimento delle risorse avviene per successive anticipazioni la prima delle quali pari al 30 per cento dell'importo assegnato per il programma di interventi allorquando gli interventi oggetto del programma siano stati caricati nei rispettivi sistemi gestionali di monitoraggio e resi disponibili nella Banca dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui all'art. 1, comma 703, lett. 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190 ovvero nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le due successive anticipazioni sono pari al 30 per cento ciascuna dell'importo assegnato per l'intero programma e l'ultima pari al 10 per cento dell'importo assegnato per l'intero programma su certificazione della spesa sostenuta allorquando questa abbia raggiunto il 75 per cento del valore della quota precedente ed il 100 per cento di quelle che precedono quest'ultima sulla base della richiesta formulata dal commissario alla Presidenza del Consiglio ovvero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in funzione del relativo strumento di programmazione.

2. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Commissario può avvalersi delle strutture e del personale degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi e del personale dei comuni e delle loro forme associative, delle province, delle comunità montane, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché di tutti i soggetti pubblici, dotati di specifica competenza tecnica. Ciascun commissario, mediante apposite convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid Spa, costituisce Nuclei Operativi di Supporto (NOS) composti da esperti in materia al fine di supportarli nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a valere delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi di cui all'articolo 1 per una quota non superiore all'1,5 per cento, a carico dei relativi quadri economici

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente articolo riordina e amplia i poteri dei commissari contro il dissesto in modo da semplificare e velocizzare la fase di realizzazione delle opere. L'articolo prevede, al comma 1, che spetti ai commissari individuare uno o più soggetti attuatori, anche nell'ambito dell'amministrazione regionale competente tra il personale dipendente, al fine di supportarli nell'espletamento delle loro funzioni. La disposizione al comma 2 individua in capo al soggetto attuatore la nomina del responsabile unico del procedimento, l'approvazione dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, il pagamento dei relativi corrispettivi, la gestione dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. Al comma 3 sono altresì attribuite al commissario una serie di facoltà in deroga all'ordinamento vigente che costituiscono l'essenza dei poteri speciali e gli consentono un margine di intervento più incisivo in ragione delle finalità che deve raggiungere. In particolare, il commissario può: rilasciare autorizzazioni che sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, eccetto quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (a meno che, ritenendolo necessario, non decida di convocare la conferenza

dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con termini per i pareri ridotti a quarantacinque giorni); provvedere – per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi – alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il comma 4 interviene inoltre sulle procedure previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dimezzandone i tempi, mentre il comma 5 semplifica le operazioni preparatorie necessarie per la progettazione di opere pubbliche, incidendo sulle procedure di autorizzazione e notifica ai fini dell'introduzione dei tecnici incaricati, nell'area privata interessata.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 76 non avendo natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 70

(Ulteriori misure di semplificazione normativa)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "interventi di cui al comma 1," sono aggiunte le seguenti: "*e agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio,*".
2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e i commi 2-ter, 4, 5, 6, 9, 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 77, introduce modifiche all' articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. In particolare tra gli interventi urgenti precisati dal citato articolo vengono inseriti anche quegli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio

RELAZIONE FINANZIARIA

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo natura ordinamentale.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSUMO DI SUOLO E DI RIGENERAZIONE URBANA

Articolo 71

(Finalità e obiettivi)

1. Nelle more dell'adozione di una normativa quadro in materia di governo del territorio, consumo di suolo e rigenerazione urbana, la presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, detta

principi essenziali che rivestono carattere di particolare rilievo e urgenza nelle medesime materie al fine di garantire un'efficace e armonica attuazione di detti principi sull'intero territorio nazionale.

2. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 42, 44, 117 della Costituzione e dei principi desumibili dagli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, assume gli obiettivi del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2040, del suo adeguamento all'andamento demografico, nonché della rigenerazione urbana come strategia di riferimento prioritaria per la città e i territori contemporanei, da perseguirsi attraverso interventi quali la ristrutturazione urbanistica, il rinnovo e la sostituzione edilizia, la riqualificazione energetica e la decarbonizzazione, l'adeguamento e l'incremento delle dotazioni territoriali per servizi primari e secondari, il completamento del ciclo integrato dei rifiuti e l'economia circolare, la sostenibilità sociale, il diritto all'abitare, la ripermabilizzazione del suolo impermeabilizzato e il mantenimento della permeabilità di quello non impermeabilizzato, la tutela e la valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dai suoli, l'impiego di materiali edilizi non inquinanti e compatibili con l'obiettivo del risparmio energetico.

3. Le Regioni fissano con legge i limiti del consumo di nuovo suolo, nell'arco temporale previsto dall'approvazione della presente legge al 2040, tenendo conto delle disposizioni di cui al precedente comma 2.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In coerenza con la natura di materia concorrente Stato Regioni, ai sensi dell'art. 117, co. 3 della Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, la riforma contenuta nel presente CAPO, con pochi essenziali articoli, costituisce una necessaria e urgente anticipazione di una futura Legge quadro che restituisca caratteri di omogeneità alla normativa urbanistica in tutto il Paese, in controtendenza rispetto all'attuale, disorganica articolazione territoriale, al fine di garantire, nell'ambito della messa in campo di una più generale strategia di rigenerazione urbana e di riequilibrio territoriale, gli obiettivi prioritari di consumo di suolo zero entro il 2050, così come assunto dall'Unione Europea (CE, 2011; CE 7PAA, 2013) e dalle Nazioni Unite (ONU Agenda 2030, 2015), e della realizzazione di un nuovo welfare urbano, attraverso la costruzione della città pubblica, ai fini di dare risposta allo squilibrio maturato durante la storia unitaria e la crescita e lo sviluppo delle città italiane tra rendita urbana e "città pubblica".

La legge fondamentale di livello nazionale di governo del territorio – la Legge n. 1150 del 1942 – ha subito nel tempo, comprensibilmente, integrazioni e modifiche tese ad aggiornarne la funzionalità e l'efficacia in relazione ai mutamenti intervenuti in ragione dello sviluppo economico e sociale del Paese.

È, dunque, una legge molto datata che merita una profonda revisione e di cui si propone in una rapida prospettiva il superamento e che rimane, tuttavia, ancor oggi il punto di riferimento essenziale della normativa urbanistica.

Inoltre, in assenza di una riforma organica di livello nazionale, pur tentata senza successo fin dagli anni Sessanta e mai conclusa, molte Regioni, anche in forza della Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, hanno agito legislativamente nel proprio ambito territoriale per introdurre rilevanti novità e nuovi principi generali accompagnati da innovativi strumenti operativi.

È dunque quanto mai attuale e urgente la necessità di completare il percorso di riforma complessiva della legislazione nazionale.

Negli ultimi decenni – in particolare negli anni Novanta – la legislazione italiana, senza intervenire direttamente sulla legge fondamentale, ha favorito l'adozione di piani e di programmi complessi e integrati che, pur rappresentando significative novità operative recepite in diverse leggi regionali, hanno reso ulteriormente articolata l'intera materia che ormai necessita, in tutta evidenza, di essere ricondotta ragionevolmente in un quadro ordinario, consentendo alle amministrazioni locali – in particolare ai comuni – di operare in coerenza piena con il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione.

In questo quadro la presente proposta di legge fissa alcuni punti essenziali che rappresentano un'anticipazione funzionale che, con pochi e definiti articoli consenta di aprire uno scenario nuovo attraverso il quale offrire alle istanze di rigenerazione e di governo del territorio, e alle innovazioni introdotte nel tempo a livello nazionale e regionale, ma anche comunitario, un'adeguata copertura legislativa nazionale.

Con queste finalità, il presente articolo 79, nel fissare finalità e obiettivi della proposta di riforma, riportando le questioni attinenti al consumo di suolo e alla rigenerazione urbana nell'alveo della materia "governo del territorio", al fine di garantire attuazione ed efficacia della strategia e dei relativi interventi, definisce al comma 2 l'ambito degli interventi che consentono di perseguire gli obiettivi di consumo di suolo zero entro il 2050

all'interno della strategia di rigenerazione urbana, fissando comma 4 i limiti della variazione percentuale di consumo di suolo annuale netto per i singoli comuni, con decorrenza 1 gennaio 2030, in ragione dell'andamento demografico e attribuendo alle Regioni ai sensi del comma 3, in forza della natura concorrente della materia, la competenza di indicare, con propria legge, i limiti del consumo di nuovo suolo nell'arco temporale intercorrente dalla approvazione della presente legge al 2050.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 72 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "consumo di suolo: la variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato), con la distinzione fra consumo di suolo permanente (dovuto a una copertura artificiale permanente) e consumo di suolo reversibile (dovuto a una copertura artificiale reversibile). Non costituisce consumo di suolo la destinazione di aree inedificate a verde pubblico;
- b) "copertura artificiale del suolo": la presenza di una copertura biofisica artificiale del terreno di tipo "permanente" (edifici, fabbricati; strade e altre infrastrutture pavimentate; sedi ferroviarie, piste aeroportuali, banchine, piazzali, altre aree pavimentate o dove sia avvenuta un'impermeabilizzazione del suolo; discariche) o di tipo "reversibile" (aree non pavimentate dove è avvenuta la rimozione della vegetazione, l'asportazione o la compattazione del terreno dovuta alla presenza di infrastrutture, cantieri, piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi o depositi permanenti di materiale; impianti fotovoltaici a terra; aree estrattive non rinaturalizzate; serre permanenti e altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo);
- c) "impermeabilizzazione del suolo": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura artificiale permanente del terreno con materiale artificiale tale da eliminare o ridurre la permeabilità; ai fini della presente legge coincide con il consumo di suolo permanente;
- d) "bilancio del consumo di suolo": il risultato ottenuto tra il consumo di suolo, il suolo inedificato e il suolo deimpermeabilizzato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente articolo introduce i termini definatori relativi a tre parametri urbanistico-ecologici, quali il consumo di suolo, la copertura artificiale del suolo, l'impermeabilizzazione del suolo, funzionali alla delimitazione del contesto normativo di riferimento della proposta legge nell'ambito del presente Capo II, e finalizzati a perseguire l'attuazione dei relativi obiettivi,

In particolare, tali parametri, costituiscono riferimenti metodologici e operativi, presenti nella letteratura disciplinare a partire dagli anni Sessanta, ma assenti nella vigente normativa, che esplicitano la rilevanza della conoscenza della descrizione "oggettiva" e quindi della "misurabilità", in termini quantitativi e qualitativi, dei fenomeni di trasformazione urbana, al fine di garantire l'attuazione di una strategia di rigenerazione ambientale per il funzionamento ecologico della città e dei territori contemporanei, anche attraverso il raggiungimento dell'obiettivo di consumo di suolo a saldo zero.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 73 (Limitazioni del consumo di suolo)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 ,3 e 4 dell'articolo 72 e del comma 3, lettera a) e lettera g) dell'articolo 75 della presente legge, il consumo di suolo è consentito esclusivamente per:

a) opere pubbliche o qualificate di interesse pubblico secondo la normativa vigente, insediamenti strategici volti ad aumentare l'attrattività e la competitività del territorio nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative al riuso di immobili esistenti o suoli già impermeabilizzati, anche con riferimento e prioritariamente ad immobili o aree eventualmente individuate dagli strumenti di pianificazione locale, metropolitana, comunale ed intercomunale;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, anche attuati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici compatibilmente con le norme tecniche di attuazione della pianificazione per l'assetto idrogeologico vigente, e di riqualificazione urbana estesi a parti di territorio anche con destinazione non residenziale, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 79 e attraverso le modalità operative di cui al successivo articolo 83;

c) interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi della quota di edilizia libera, e dei relativi servizi, indispensabile per attuare la fattibilità economica e finanziaria dell'intero intervento, tali da non accrescere la dispersione insediativa, ma funzionali alla configurazione e o riconfigurazione dei margini urbani e al rafforzamento delle dotazioni territoriali esistenti e, comunque, riferiti ad aree già urbanizzate e con buona accessibilità al trasporto pubblico.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente articolo, nel rispetto delle disposizioni fissate dall'art. 79 per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi della proposta di legge, e secondo le modalità e i limiti prescritti dall'art. 82, con particolare riferimento alle previsioni edificatorie e agli interventi di trasformazione del territorio che comportano consumo di suolo, così come definito ai sensi dell'art. 80, di competenza della componente operativa della pianificazione (art. 82, co. 2, lett. a), individua, al comma 1, lett. a), b), c), le tipologie di interventi consentite, al fine di una definizione qualitativa dei limiti al consumo di suolo.

Tali tipologie di interventi sono, in via prioritaria, riconducibili alla realizzazione della città pubblica e delle relative azioni compensative ai fini di garantire la fattibilità economica e finanziaria, funzionali alla configurazione/riconfigurazione dei margini urbani e al rafforzamento delle dotazioni territoriali esistenti, assentibili nei casi in cui non siano presenti concrete alternative all'uso/riuso di patrimonio edilizio esistente o di suoli già impermeabilizzati su cui operare.

Si tratta, quindi, di opere pubbliche o qualificate di interesse pubblico secondo la normativa vigente, insediamenti strategici volti ad aumentare l'attrattività e la competitività del territorio (comma 1, lett. a); di interventi di sostituzione edilizia e riabilitazione urbana di parti di territorio a prevalente destinazione residenziale (comma 1, lett. b), ai fini del conseguimento degli obiettivi in capo alla presente proposta di legge (art. 79, comma 2) e secondo le modalità attuative degli Ambiti di rigenerazione urbana (art. 83); di interventi di edilizia residenziale sociale (comma 1, lett. c).

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 74 (Recupero di suolo)

1. Per consentire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 79, comma 2, nonché migliorare e monitorare il bilancio del consumo di suolo sono favoriti interventi di ripermabilizzazione o di deimpermeabilizzazione che consentano il recupero di suolo degradato, impermeabilizzato, compattato attraverso azioni di rinaturalizzazione e riforestazione anche ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

2. L'ISPRA, sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132, pubblica ogni anno una relazione sullo stato del

consumo e del recupero di suolo a livello nazionale, regionale e comunale, rendendo disponibile la relativa cartografia.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al comma 1 si prevede che al fine di consentire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 79, comma 2, nonché migliorare e monitorare il bilancio del consumo di suolo sono favoriti interventi di ripermabilizzazione o di deimpermeabilizzazione che consentano il recupero di suolo degradato, impermeabilizzato, compattato attraverso azioni di rinaturalizzazione e riforestazione anche ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano.

Al comma 2 si sostanzia l'esigenza di limitare anche quantitativamente il consumo di suolo, così come già esplicitato ai sensi dell'art. 79, commi 3 e 4, attraverso un continuo monitoraggio dello stesso consumo di suolo a livello nazionale, regionale e comunale, effettuato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, ai sensi della L. 132/2016, i cui esiti siano pubblicati annualmente dall'ISPRA, attraverso una relazione, comprensiva della relativa cartografia.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 75

(Forma del Piano urbanistico)

1. Le leggi regionali, nel disciplinare gli strumenti della pianificazione urbanistica di livello sovracomunale, comunale e intercomunale, nel rispetto dell'articolazione dei poteri e delle competenze di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e in attuazione delle finalità di cui all'articolo 79, prevedono che i predetti strumenti siano articolati in:

a) una *componente strutturale* riferita all'intero territorio sovracomunale, comunale o intercomunale, che corrisponde a uno scenario di medio periodo 10-15 anni, e le cui previsioni e contenuti non hanno efficacia conformativa della proprietà e degli altri diritti reali, non determinano alcuna condizione di edificabilità, non producono oneri ai sensi della legislazione in materia fiscale e immobiliare. Le leggi regionali disciplinano, anche in funzione della dimensione demografica dei comuni, la possibilità che tale componente sia riferita al territorio di due o più comuni;

b) una *componente operativa*, riferita alle trasformazioni urbanistiche, che corrisponde a uno scenario di breve periodo 5 anni.

2. In particolare, la componente strutturale della pianificazione indica, quali elementi prescrittivi:

a) i vincoli ricognitivi previsti da leggi e piani di settore sovraordinati, gli indirizzi della Autorità di bacino distrettuale;

b) eventuali, ulteriori valori territoriali meritevoli di tutela, anche quali proposte da sottoporre agli enti competenti per il riconoscimento di ulteriori vincoli ricognitivi;

c) le scelte di assetto del territorio in funzione della tutela dell'ambiente e del paesaggio, le principali trasformazioni urbanistiche e le necessarie dotazioni territoriali e infrastrutturali, nonché le esigenze di valorizzazione e di miglioramento delle funzioni ecosistemiche nel territorio.

3. In particolare, la componente operativa della pianificazione:

a) individua, con efficacia conformativa della proprietà e degli altri diritti reali, le previsioni edificatorie e gli interventi di trasformazione del territorio riferiti al suolo non urbanizzato, secondo le disposizioni di cui ai commi 3 dell'articolo 79, e in attuazione del comma 1 dell'articolo 81. A tale efficacia conformativa corrisponde la cogenza degli oneri dovuti ai sensi della legislazione in materia fiscale e immobiliare;

b) prevede che tali previsioni si attuino attraverso interventi indiretti di iniziativa pubblica e o privata, ovvero mediante interventi diretti con titolo abilitativo subordinato alla stipula di una convenzione o alla sottoscrizione di atto d'obbligo ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in ottemperanza ai termini e alle modalità di cui alla successiva lett. c);

c) stabilisce che:

- la stipula della convenzione urbanistica o la presentazione dell'atto d'obbligo relativi alle previsioni edificatorie e agli strumenti attuativi di cui alla precedente lett. b) . debba avvenire entro il termine perentorio di sette anni dall'approvazione di un nuovo piano operativo;
- trascorso tale termine, i medesimi strumenti urbanistici e le relative previsioni perdono la loro efficacia;
- la convenzione debba, altresì, prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi necessari, comunque entro il limite massimo di due anni dalla stipula della convenzione, allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi;
- d) prevede che l'attuazione delle previsioni edificatorie e degli interventi di trasformazione del territorio sia, in ogni caso, subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, con particolare riguardo alle infrastrutture di mobilità, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico, nonché alle opere eventuali per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- e) dispone che gli strumenti urbanistici esecutivi finalizzati al recupero urbanistico di nuclei di edilizia ex abusiva già sanati ai sensi della legislazione vigente introdotta fino all'anno 2003, non abbiano termini di scadenza fino al completamento delle dotazioni territoriali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria in essi previste;
- f) individua e prescrive gli interventi necessari per attuare gli indirizzi di tutela e di miglioramento delle funzioni ecosistemiche nel territorio;
- g) individua, anche in relazione alle scelte di programmazione pluriennale delle opere pubbliche, gli interventi finalizzati al reperimento delle necessarie dotazioni territoriali di servizi e infrastrutture, nonché i vincoli ablativi conseguenti a tale individuazione;
- h) individua gli "Ambiti di rigenerazione urbana", nonché le aree agricole da conservare e le altre aree non interessate da trasformazione urbanistica, prevedendo che nei suddetti Ambiti siano consentiti solo interventi indiretti, da attuare mediante Programma integrato di intervento, Piano di recupero o altro strumento urbanistico esecutivo, esteso all'intero ambito, concordati tra i promotori e l'autorità competente metropolitana, intercomunale o comunale, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 79 e nel rispetto degli obblighi e delle procedure qui previsti;
- i) prevede che gli "Ambiti di rigenerazione urbana" possano essere articolati in sub ambiti, autonomi dal punto di vista operativo e gestionale, fermi restando l'unitarietà del progetto e il rispetto dei parametri e delle grandezze urbanistiche ed edilizie, estese all'intero Ambito. Tali sub ambiti costituiscono Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 27, della legge n. 457/1978;
- l) prevede che all'interno degli Ambiti di rigenerazione urbana siano consentiti ad attuazione diretta solo gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) di cui al comma 1, dell'articolo 3, del DPR 380/2001, così come disciplinati all'interno degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Le Regioni operano per dotare i Comuni delle tecnologie più avanzate per una efficace lettura del rischio statico, sismico ed idrogeologico del territorio e degli insediamenti anche utilizzando sistemi di rilevamento aereo-spaziale, al fine di indirizzare la definizione migliore degli "Ambiti di rigenerazione urbana".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente articolo, ai fini del perseguimento degli obiettivi, come esplicitati dall'art. 79, dà attuazione alla esigenza di un'innovazione del Piano Regolatore Generale (PRG), così come definito ai sensi della Legge 1150/42, attraverso l'introduzione di una nuova forma del Piano urbanistico, articolata in due differenti componenti, attribuendo alle Regioni, in coerenza con la natura concorrente della materia governo del territorio, la competenza di specificarne ulteriormente forma, tempi, modalità e contenuti, nel disciplinare gli strumenti della pianificazione locale metropolitana, comunale e intercomunale.

Nel quadro delle istanze connesse all'attuazione della strategia di rigenerazione, l'innovazione della forma del Piano urbanistico anticipa la messa a punto di un sistema di pianificazione innovato, nella direzione di una sua maggiore efficacia e semplificazione, nonché di una più ampia rispondenza alle istanze del cambiamento. Istanze che pongono con forza il tema dell'area vasta, nelle molte specificità compresenti, dai contesti urbani e metropolitani polarizzati, alle aree interne, fino ai territori a carattere prevalentemente rurale, nonché dell'individuazione dei soggetti istituzionali competenti per questi livelli di pianificazione, a fronte della dimensione territoriale della città contemporanea e delle questioni legate alla metropolizzazione.

Un sistema ispirato a una concezione strutturale, che il percorso "dal basso" delle leggi urbanistiche regionali non ha potuto sviluppare in modo adeguato e coerente, e di cui le molte e pur importanti esperienze di pianificazione locale positive non possono che rappresentare un'attuazione parziale.

Il nuovo sistema di pianificazione previsto deve, quindi, trovare attualizzazione in un modello di governance istituzionale che definisca con chiarezza, a partire dal carattere e dalla forma dei piani, il soggetto istituzionale competente: in particolare, l'articolazione del piano urbanistico nelle diverse componenti, consente di ipotizzare l'attribuzione della componente strutturale all'area vasta (Città metropolitana o Unioni dei comuni), e di quella operativa e regolamentare alla scala locale (singoli Comuni).

Nello specifico, l'esigenza di innovazione della forma del piano urbanistico risponde, in primis, alla inadeguatezza del PRG, in quanto strumento concepito per l'espansione della città, a conseguire gli obiettivi che costituiscono il quadro di riferimento della presente proposta, finalizzata a dare risposta alle esigenze prioritarie della città e dei territori contemporanei, in termini di rigenerazione, riqualificazione e ristrutturazione la città esistente, anziché a quelle di ampliamento delle aree urbane con conseguente consumo di ulteriore suolo libero.

L'attuale modello non appare più praticabile, sia con riferimento al carattere di indeterminazione temporale che lo rende inadeguato a governare la rapidità delle attuali dinamiche di trasformazione urbana e territoriale, sia in relazione alla incostituzionalità dei vincoli pubblici a tempo indeterminato, giustamente sancita dalla sentenza della Corte costituzionale 179/99, che impone la decadenza quinquennale dei vincoli urbanistici e l'indennizzo, in caso di motivata reiterazione, ma che tuttavia apre una questione di disparità tra previsioni pubbliche e previsioni private, dal momento che queste ultime continuano a godere di durata illimitata.

Infatti, a quadro normativo e giurisprudenziale vigente, mentre le aree con destinazioni pubbliche sono soggette a una durata temporale definita di cinque anni, le aree destinate a trasformazione edilizia privata conservano, di fatto, sine die, il diritto edificatorio attribuito dal PRG.

Il superamento del connotato di rigidità del PRG, strumento prescrittivo e iper dettagliato, così come della disparità di trattamento conseguente alla diversa attribuzione di diritti pubblici e privati viene affrontato attraverso l'introduzione delle due componenti, consentendo di attribuire un carattere flessibile e non conformativo agli indirizzi di pianificazione strutturale del territorio e un carattere conformativo della proprietà e degli altri diritti reali, relativi alla fase attuativa, al piano operativo.

Quindi, anche relativamente alla forma del piano urbanistico, la presente proposta costituisce una necessaria e urgente anticipazione, con particolare riferimento al sistema di pianificazione, ponendo a sintesi e mettendo in coerenza le molte innovazioni introdotte, nel tempo, dalle differenti leggi regionali, oltre che attraverso la concreta sperimentazione nei piani al fine di garantire un'adeguata copertura legislativa nazionale.

L'articolazione in due componenti e, in particolare la componente strutturale, consente, inoltre, di coniugare la necessità di misurare la competenza della pianificazione locale "generale" con la dimensione territoriale della città contemporanea, tralasciando i confini amministrativi comunali.

La presente proposta, attribuendo il potere conformativo alla componente operativa, introduce una norma che inverte il principio costituzionale del carattere "sociale" della proprietà, limitando nel tempo, comparabile con la durata quinquennale dei vincoli ablativi, finalizzati all'acquisizione delle aree a standard, l'esercizio delle previsioni edificatorie su suolo libero, stabilendone la decadenza in coincidenza con i tempi di validità della stessa componente; in questo consentendo un concreto conseguimento della limitazione del consumo di suolo, alleggerendo il peso del contenzioso amministrativo per i Comuni e riportando su un piano di maggiore equità la città pubblica, sottoposta alle limitazioni temporali dei vincoli di esproprio, rispetto alla città privata".

In questo quadro, il corrente articolo individua le due componenti del Piano urbanistico: una componente strutturale (lett. a), riferita all'intero territorio metropolitano, intercomunale o comunale le cui previsioni e contenuti non hanno efficacia conformativa della proprietà e degli altri diritti reali, non determinano alcuna condizione di edificabilità, non producono oneri ai sensi della legislazione in materia fiscale e immobiliare; una componente operativa (lett. b), riferita alle trasformazioni urbanistiche.

La componente strutturale, ai sensi dei commi 1 e 2, corrisponde a uno scenario, valido per un periodo medio di 10-15 anni, delle principali scelte strategiche e delle invarianti ambientali, paesaggistiche, infrastrutturali e storiche a grande scala; la componente operativa, ai sensi dei commi 1 e 3, è uno strumento esecutivo di breve periodo (5 anni), a carattere prescrittivo e conformativo e costituisce, pertanto, il momento di definizione del regime giuridico pubblico e privato degli immobili, nonché della coerenza degli oneri dovuti ai sensi della legislazione in materia fiscale.

Ai sensi del comma 3 (lett. b), le previsioni della componente operativa si attuano attraverso interventi indiretti di iniziativa pubblica e/o privata, o mediante interventi diretti con titolo abilitativo subordinato alla stipula di una convenzione o alla sottoscrizione di atto d'obbligo.

La stipula della convenzione urbanistica deve avvenire entro il termine perentorio di sette anni dall'approvazione di un nuovo piano operativo, trascorso tale termine, i medesimi strumenti urbanistici e le relative previsioni perdono la loro efficacia.

La convenzione deve, altresì, prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, comunque entro il limite massimo di due anni dalla stipula della convenzione stessa, allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi. Inoltre, in coerenza con l'obiettivo di costruzione della città pubblica, l'attuazione delle previsioni edificatorie e degli interventi di trasformazione del territorio è, in ogni caso, subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, con particolare riguardo alle infrastrutture di mobilità, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico.

Inoltre, sempre ai sensi del comma 3 (lett. d) gli strumenti urbanistici esecutivi finalizzati al recupero urbanistico di nuclei di edilizia ex abusiva già sanati ai sensi della legislazione vigente introdotta fino all'anno 2003, non hanno termini di scadenza fino al completamento delle dotazioni territoriali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria in essi previste.

La componente operativa, ai sensi del comma 3 (lett. e) e in coerenza con la strategia di rigenerazione urbana, individua e prescrive gli interventi necessari per attuare gli indirizzi di tutela e di miglioramento delle funzioni ecosistemiche nel territorio; gli interventi finalizzati al reperimento delle necessarie dotazioni territoriali di servizi e infrastrutture, nonché i vincoli ablativi conseguenti a tale individuazione (lett. f).

La componente operativa individua, altresì, gli "Ambiti di rigenerazione urbana" (lett. g), nonché le aree agricole da conservare e le altre aree non interessate da trasformazione urbanistica.

Tali Ambiti si attuano a intervento indiretto, attraverso Programmi integrati, Piani di recupero o altro strumento urbanistico esecutivo, estesi all'intero ambito, concordati tra i promotori e l'autorità competente metropolitana, intercomunale o comunale, in conformità con gli obiettivi della presente legge e delle procedure e obbligazioni qui previste.

Gli Ambiti possono essere articolati in sub ambiti (lett. h), autonomi dal punto di vista operativo e gestionale, fermi restando l'unitarietà del progetto e il rispetto dei parametri e delle grandezze urbanistiche ed edilizie, estese all'intero Ambito. All'interno degli Ambiti di rigenerazione urbana sono consentiti ad attuazione diretta (lett. i) solo gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, così come disciplinati ai sensi delle lett. a), b), c), d), comma 1, dell'articolo 3, del DPR 380/2001, in attuazione di quanto prescritto ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti.

Infine, ai sensi del comma 4, le Regioni operano per dotare i Comuni delle tecnologie più avanzate per una efficace lettura del rischio statico, sismico ed idrogeologico del territorio e degli insediamenti anche utilizzando sistemi di rilevamento aereo-spaziale, al fine di indirizzare la definizione migliore degli "Ambiti di rigenerazione urbana".

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 76

(Norme di principio per l'attuazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica negli "Ambiti di rigenerazione urbana")

1. All'interno degli Ambiti di rigenerazione urbana, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definiti alla lettera f) di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 perseguono l'interesse pubblico attraverso la messa in campo di una strategia di rigenerazione dei tessuti urbani esistenti.

2. Tale strategia prevede:

interventi di adeguamento e di incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

la riduzione del consumo di suolo;

la ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

- il miglioramento delle prestazioni energetiche ai fini della riduzione delle emissioni nocive e della dispersione di calore;
- la garanzia di una maggiore sicurezza in relazione al rischio sismico e idrogeologico;
- il miglioramento dei servizi ecosistemici del territorio;
- la promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei Comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica.
3. Con esclusione delle Zone omogenee di tipo A, così come definite ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché nei tessuti ed edifici sottoposti alle prescrizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dei vincoli di tutela stabiliti dalla normativa nazionale, altezze, densità e sagome degli edifici sono definiti, al livello comunale, nei progetti e nei programmi in funzione degli obiettivi della presente normativa e del contrasto al fenomeno delle isole di calore.
4. Le leggi regionali, anche in considerazione di quanto a tal fine previsto ai sensi dell'articolo 27 delle Legge 1 agosto 2002, n. 166, favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione degli "Ambiti di rigenerazione urbana". Ai fini della costituzione del Consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.
5. Sono a carico dei promotori degli interventi di ristrutturazione urbanistica i costi per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili, le garanzie finanziarie per l'attuazione dei programmi, i costi per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative, così come definite al successivo articolo 84 della presente legge, dalla progettazione preliminare all'attuazione del programma. Il piano economico-finanziario che garantisce le obbligazioni suddette è allegato al progetto presentato all'autorità competente, è approvato con i relativi atti d'obbligo e garanzie finanziarie certificate al momento dell'approvazione del programma ed è parte integrante della relativa convenzione.
6. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica che contemplano pienamente gli obiettivi e le obbligazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono esentati dalle determinazioni stabilite ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del DPR 380 del 2001.
7. Al comma 3 dell'articolo 17 del DPR 380 del 2001 è aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica attuati ai sensi dell'articolo 83 delle Legge "Green new deal e transizione ecologica del Paese" (lettera f, comma 1, articolo 3 del DPR 380 del 2001)".
8. Esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione urbanistica che contemplano pienamente gli obiettivi e le obbligazioni di cui ai commi precedenti valgono le determinazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7.
9. Al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico degli interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definiti al comma 1 del presente articolo, le Regioni definiscono con proprie leggi ulteriori forme di agevolazione fiscale, normativa e urbanistica anche in relazione al ricorso, da parte dei proponenti, del concorso internazionale di architettura, sia per la fase di definizione urbanistica degli interventi, sia per la progettazione architettonica ed edilizia.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente articolo definisce gli obiettivi e le azioni di interesse pubblico perseguiti, i requisiti e le obbligazioni per la partecipazione dei privati, nonché i casi di esonero dalle stesse obbligazioni, ai fini dell'attuazione della strategia di rigenerazione urbana, all'interno degli Ambiti di rigenerazione urbana, attraverso gli interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definiti alla lettera f) di cui al comma 1 dell'articolo 3 del DPR 380 del 2001, e così come individuati ai sensi dell'art. 79, comma 2 della presente proposta di legge.

In particolare, ai sensi del comma 2, la strategia è finalizzata alla costruzione della città pubblica, attraverso l'adeguamento e l'incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali, e la promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei Comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale; alla riduzione del consumo di suolo; alla messa in campo di un processo di rigenerazione ambientale attraverso la ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato, il miglioramento delle prestazioni energetiche per la riduzione delle emissioni nocive e della dispersione di

calore, una maggiore sicurezza in relazione al rischio sismico e idrogeologico, il miglioramento dei servizi ecosistemici del territorio.

Agli obiettivi della presente proposta, ivi compreso il contrasto del fenomeno delle isole di calore, devono fare riferimento i parametri e gli indicatori relativi ad altezze, densità e sagome degli edifici a livello comunale, anche nei progetti e nei programmi, con esclusione delle zone omogenee di tipo A, così come definite ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/1968, nonché nei tessuti ed edifici sottoposti alle prescrizioni del D.Lgs. 42 del 2004 e dei vincoli di tutela stabiliti dalla normativa nazionale.

Al fine di garantire la fattibilità degli interventi di ristrutturazione urbanistica negli Ambiti, ai sensi del comma 4, le Regioni favoriscono con legge l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari. A tal fine, per la costituzione dei consorzi, la norma indica come riferimento l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

Il comma 5 stabilisce le obbligazioni dei promotori degli interventi di ristrutturazione urbanistica ai fini del raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al comma 1 del presente articolo, relativi ai costi degli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti; alle garanzie finanziarie per l'attuazione dei programmi; ai costi per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative, dalla progettazione preliminare all'attuazione del programma.

Stabilisce, altresì, le modalità di approvazione del piano economico-finanziario a garanzia delle suddette obbligazioni.

Al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione urbanistica e il pieno conseguimento degli obiettivi di rigenerazione, che comportano maggiori costi, il comma 6 stabilisce l'esenzione per il privato, rispetto agli oneri da erogare sotto forma di contributo straordinario, e generati in funzione della valutazione del maggior valore per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, così come prescritto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del DPR 380 del 2001.

Con le stesse finalità il comma 7 integra l'art. 17 comma 3 del DPR 380/2001, con la lettera f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica" (lettera f, comma 1, articolo 3 del DPR 380 del 2001)", sottraendo, pertanto, gli interventi di ristrutturazione urbanistica all'obbligo del versamento del contributo di costruzione.

Complessivamente, l'interesse pubblico di queste operazioni è costituito da progetti e interventi più performanti rispetto agli obiettivi dell'Agenda europea 2030, nonché da un maggiore equilibrio territoriale e da una spinta al settore edilizio, oltre le semplici ristrutturazioni, utile, pertanto, a conseguire un gettito fiscale da iva, in grado di riequilibrare le minori entrate da oneri di costruzione.

Infine, sempre al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico degli interventi di ristrutturazione urbanistica, anche sotto il profilo della qualità tecnica e formale, urbanistica e architettonica, il comma 9 attribuisce alle Regioni la competenza di definire, con propria legge, ulteriori forme di agevolazione fiscale, normativa e urbanistica anche in relazione al ricorso, da parte dei proponenti, di concorsi internazionali, sia per la fase di definizione urbanistica degli interventi, sia per la progettazione architettonica ed edilizia.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 77

(Pubblicità e partecipazione)

1. I Piani e i programmi previsti dalla presente legge sono pubblicati e sottoposti ad osservazioni secondo le modalità previste dalla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dalle vigenti leggi regionali.
2. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale, le Regioni definiscono con proprie leggi le modalità e i tempi per lo svolgimento delle procedure partecipative, anche con riferimento alla presentazione dei piani e dei programmi preliminari, e per l'adeguamento delle procedure di VAS alle tipologie di strumenti e alle finalità previste dalla presente legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente articolo definisce le procedure di pubblicazione e le modalità di partecipazione dei piani e dei programmi per l'attuazione delle strategie di rigenerazione urbana, assoggettandoli a quanto già previsto dall'ordinamento vigente, e comunque alle procedure di VAS, ed anticipando la procedura partecipativa anche a una fase preliminare dei piani e dei programmi, comma 2.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 78

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'art 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, alla previsione di appositi locali condominiali per lo svolgimento di attività comunitarie a fini sociali e di sostegno per l'infanzia e gli anziani, all'uso di materiali e soluzioni costruttive compatibili con l'obiettivo della riduzione delle emissioni e della dispersione di energia, del mantenimento della permeabilità, della raccolta differenziata dei rifiuti, del risparmio e del recupero della risorsa idrica.”.

al comma 1 sexies le parole “alla sicurezza e al risparmio energetico” sono sostituite dalle seguenti “alla sicurezza, al risparmio energetico, al mantenimento della permeabilità delle parti scoperte, al recupero della risorsa idrica ed alla raccolta differenziata dei rifiuti”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente articolo interviene sui contenuti necessari dei Regolamenti edilizi comunali indirizzandoli verso modalità costruttive e prescrizioni che tendano a conformare gli edifici a finalità ed obiettivi di salvaguardia ambientale, nel campo del suolo dell'efficienza energetica, della riduzione delle emissioni in atmosfera e della gestione delle risorse idriche, nonché ad introdurre spazi idonei a favorire la vita sociale dei nuclei ivi residenti. Ciò al fine di allineare le specifiche edilizie alle previsioni normative generali ambientali ed alle pianificazioni di settore, variamente contenute in atti sia interni che comunitari che internazionali ove l'Italia ha assunto precisi impegni in direzione della sostenibilità e della lotta ai cambiamenti climatici attraverso ogni possibile forma di economia delle risorse naturali.

Esso, pertanto, sostituisce i commi 1 e 1 sexies dell'articolo 4 del DPR 380 del 2001, integrando al comma 1 le norme relative ai Regolamenti edilizi comunali alla luce degli obiettivi di rigenerazione urbana, in termini di riferimento normativi e di requisiti prestazionali degli edifici al comma 2.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 79

(Norme transitorie e di rinvio)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano su tutto il territorio nazionale, salvo disposizioni più restrittive delle singole Regioni.
3. Le Regioni provvedono ad adeguare la propria legislazione ai principi contenuti nella presente Legge. In tale sede, in ottemperanza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sono definite altresì le modalità di attuazione degli interventi su suolo non urbanizzato già approvati dagli enti competenti e non ancora attuati.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente articolo, ai fini della coerenza della proposta di legge, stabilisce al comma 1 l'abrogazione delle disposizioni in contrasto, e il perimetro di applicazione a livello nazionale al comma 2. Infine, il comma 3 quale norma transitoria attribuisce alle Regioni la competenza di definire, con propria legge, le modalità di attuazione degli interventi su suolo non urbanizzato già deliberati dai Comuni, ove regolati da convenzioni stipulate ed efficaci, mediante titoli abilitativi rilasciati secondo il principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Titolo X

Misure in materia di energia, clima e mobilità sostenibile

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 80

(Controlli su impianti oggetto di sostituzione dei moduli solari)

All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente: "3-quinquies. Nel caso di impianti fotovoltaici esistenti, che godono di incentivi, se il soggetto responsabile procede alla sostituzione integrale dei moduli, i controlli di cui al comma 3 si svolgono solo ed esclusivamente sui materiali, autorizzazioni e dichiarazioni effettuati con riferimento alla nuova configurazione d'impianto.

Resta fermo che la nuova configurazione di impianto deve essere coerente con i requisiti previsti dalla tariffa incentivante a cui accede l'impianto, che la potenza incentivata non potrà essere incrementata e che le disposizioni di carattere ambientale relative allo smaltimento dei moduli siano rispettate”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede che nel caso di impianti fotovoltaici esistenti, che godono di incentivi, se il soggetto responsabile procede alla sostituzione integrale dei moduli, i controlli di cui al comma 3 si svolgono solo ed esclusivamente sui materiali, autorizzazioni e dichiarazioni effettuati con riferimento alla nuova configurazione d'impianto. Resta fermo che la nuova configurazione di impianto deve essere coerente con i requisiti previsti dalla tariffa incentivante a cui accede l'impianto, che la potenza incentivata non potrà essere incrementata e che le disposizioni di carattere ambientale relative allo smaltimento dei moduli siano rispettate”.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute sulla finanza pubblica.

Articolo 81

(Fotovoltaico a terra su aree classificate agricole)

1. *Al fine di favorire la produzione di elettricità da fonte solare contenendo il consumo di suolo, all'articolo 12 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387:*

a) *comma 7, sono inserite in premessa le seguenti parole* “Fatta eccezione per gli impianti da fonte solare, per i quali si applica quanto previsto al comma 7-bis,”;

b) *dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:*

“7-bis. Gli impianti alimentati dalla fonte solare possono essere realizzati con moduli e altri componenti collocati a terra in aree classificate agricole dagli strumenti vigenti solo laddove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

i) sono autorizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui al comma 4;

ii) nell'ambito del procedimento di cui al comma 4, l'area classificata agricola è verificata dalla regione come inidonea a usi agricoli;

iii) nell'ambito del medesimo procedimento di cui al comma 4, sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo.

7-ter. Agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, non si applica l'articolo 65, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede che li impianti alimentati dalla fonte solare possono essere realizzati con moduli e altri componenti collocati a terra in aree classificate agricole dagli strumenti vigenti solo laddove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

i) sono autorizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui al comma 4;

ii) nell'ambito del procedimento di cui al comma 4, l'area classificata agricola è verificata dalla regione come inidonea a usi agricoli;

iii) nell'ambito del medesimo procedimento di cui al comma 4, sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo.

Per tali impianti non si applica l'esclusione dagli incentivi prevista dall'articolo 65, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute sulla finanza pubblica.

Articolo 82
(Realizzazione di impianti fotovoltaici su aree recuperate)

1. All'art. 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Non si applica l'esclusione dagli incentivi prevista dall'articolo 65, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per gli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni

RELAZIONE TECNICA

Gli incentivi statali di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 sono a carico delle tariffe, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 83
(Misure di semplificazione
per le piccole coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche locali)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il comma 7 si applica anche alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis"».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede che le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 84 (Autoconsumo e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili)

1. I clienti finali residenziali, gli Enti Locali, le piccole e medie imprese, che sono collegati in prelievo alla rete di bassa tensione alimentata dalla medesima cabina di trasformazione, si possono associare per produrre energia destinata al proprio consumo con impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 100 kW ciascuno collegati alla medesima rete di bassa tensione con configurazioni conformi a quanto previsto dall'articolo 21 comma 4 o dall'articolo 22 della Direttiva 2001/2018. I clienti finali associati possono condividere anche attraverso sistemi di accumulo tale energia prodotta collettivamente, utilizzando la rete di distribuzione esistente per tale condivisione. I clienti finali associati non possono avvalersi dello scambio sul posto. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi rispetto ai clienti finali associati. La disciplina dei clienti finali associati si applica anche a un cliente finale che abbia più unità di consumo sulla stessa rete di bassa tensione.
2. L'energia condivisa è pari al minimo in ciascun periodo orario tra l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete di bassa tensione, anche con l'uso di sistemi di accumulo, dai clienti finali associati e l'energia elettrica prelevata dall'insieme di tali clienti finali sulla stessa rete di bassa tensione. La quantità di energia fatturata ai clienti finali dai venditori al dettaglio di energia non include l'energia oggetto di condivisione ai sensi del comma 1 e 2.
3. L'energia condivisa è esentata dall'applicazione dei coefficienti di perdita convenzionali, dalla parte variabile delle tariffe di trasmissione e distribuzione, nonché, nella misura in cui tale esenzione sia giustificata, dalle tariffe di dispacciamento. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento dei corrispettivi a copertura dei costi del mercato della capacità, se la energia condivisa corrisponde al 35 % o più dei propri consumi e viene garantita una quota minima di energia autoconsumata in specifiche fasce orarie.
4. L'energia condivisa viene contabilizzata nelle bollette dei clienti finali ai soli fini della applicazione degli oneri generali di sistema delle accise e della quota di oneri di dispacciamento che residua ai sensi del comma 4.
5. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 individuano un soggetto delegato mandatario con rappresentanza, che misura la quantità di energia oggetto di condivisa e che effettua fra i clienti finali associati il riparto dell'energia secondo gli accordi di diritto privato, che intercorreranno fra gli stessi. Tale soggetto effettuerà tutte le necessarie comunicazioni ai fini della bollettazione dei consumi dei clienti finali associati. Solo il soggetto delegato sarà responsabile nei confronti degli associati dell'esatto riparto dell'energia secondo gli accordi intercorsi fra i clienti finali.
6. Ciascuno dei clienti finali acquista l'energia elettrica prelevata dalla propria società di vendita, preservando i diritti di ogni cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore e potrà recedere dal sistema di condivisione dell'energia previsto dal presente articolo con preavviso di tre mesi, fermi restando i corrispettivi per il recesso anticipato che siano stati concordati e che risultino proporzionati tenuto conto degli investimenti sostenuti dai clienti finali associati.
7. Il gestore del sistema di distribuzione e Terna S.p.A. dovranno cooperare per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
8. Entro 90 giorni ARERA adotterà con proprio provvedimento ogni misura necessaria a consentire la immediata attuazione di quanto previsto dal presente Articolo, in un quadro di sostegno atto a promuoverne e agevolarne la diffusione, individuando anche, qualora ciò sia giustificato, eventuali misure di sostegno esplicito all'autoconsumo collettivo, che risultino fruibili anche dagli enti locali e che possano essere finanziate a valere sulla riduzione di altri oneri o spese, ivi compresi gli oneri derivanti dallo scambio sul posto. Gli impianti dei clienti finali associati sono idonei per ottenere gli incentivi di cui al DM 4 Luglio 2019, su tutta l'energia immessa in rete ivi inclusa quella condivisa, in alternativa alle detrazioni di cui al successivo comma 9.
9. Gli impianti di cui al comma 1 installati su edifici possono usufruire delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Vengono previste disposizioni volte a promuovere l'autoconsumo e la condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina ricadute sulla finanza pubblica. Il comma 9 prevede che gli impianti di cui al comma 1 installati su edifici possono usufruire delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, previsti per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLIMA

Articolo 85 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale CO2)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio continuo dei composti clima-alteranti e le connesse attività di ricerca è istituito l'Osservatorio Nazionale CO2 e altri composti climalteranti, coordinato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e composto dagli enti di ricerca gestori degli osservatori atmosferici di Lampedusa, Monte Cimone e Plateau Rosa.
2. Per le esigenze dell'osservatorio nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stanziati 2.236.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 2.236.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede che, al fine di assicurare il monitoraggio continuo dei composti clima-alteranti e le connesse attività di ricerca è istituito l'Osservatorio Nazionale CO2 e altri composti climalteranti, coordinato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e composto dagli enti di ricerca gestori degli osservatori atmosferici di Lampedusa, Monte Cimone e Plateau Rosa.

Per le esigenze dell'osservatorio nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stanziati 2.236.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede un onere pari a 2,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 86 (Unità di misura arboricola e suo uso negli appalti pubblici e nei bilanci di sostenibilità d'impresa)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis (Istituzione dell'unità di misura arboricola)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, su proposta congiunta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio nazionale delle ricerche, adotta con propria delibera una tabella comparativa di assorbimento dell'anidride carbonica, relativa a un paniere di quindici specie autoctone, da utilizzare ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e al contenimento dell'anidride carbonica, utilizzando come misura ai fini del computo e dell'indicazione della quantità di anidride carbonica risparmiata il numero di alberi necessario per assorbire tale quantità, nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti pubblici. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Comitato.

2. Allo scopo di consentire una più accessibile quantificazione delle esternalità legate alle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché ai cambiamenti climatici, l'unità di misura arboricola di cui

al comma 1 è utilizzata nel sito internet di ciascuna stazione appaltante pubblica per indicare la quantità di anidride carbonica risparmiata nella aggiudicazione degli appalti. La misura arboricola è calcolata in sede progettuale e definita nel progetto esecutivo messo a base di gara al fine di garantire il rispetto da parte dell'aggiudicatario delle quote di rimboschimento ivi previste.

3. Ferma restando la realizzazione su base volontaria del bilancio di sostenibilità delle imprese aventi sede legale in Italia, l'unità di misura di cui al comma 1 è quella minima da utilizzare ai fini del computo e dell'indicazione degli effetti di sostenibilità ambientale delle iniziative illustrate nel bilancio stesso, se effettivamente adottato."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, su proposta congiunta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio nazionale delle ricerche, adotta con propria delibera una tabella comparativa di assorbimento dell'anidride carbonica, relativa a un paniere di quindici specie autoctone, da utilizzare ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e al contenimento dell'anidride carbonica, utilizzando come misura ai fini del computo e dell'indicazione della quantità di anidride carbonica risparmiata il numero di alberi necessario per assorbire tale quantità, nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti pubblici. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Comitato.

Ai sensi del comma 2, allo scopo di consentire una più accessibile quantificazione delle esternalità legate alle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché ai cambiamenti climatici, l'unità di misura arboricola di cui al comma 1 è utilizzata nel sito internet di ciascuna stazione appaltante pubblica per indicare la quantità di anidride carbonica risparmiata nella aggiudicazione degli appalti. La misura arboricola è calcolata in sede progettuale e definita nel progetto esecutivo messo a base di gara al fine di garantire il rispetto da parte dell'aggiudicatario delle quote di rimboschimento ivi previste.

In base al comma 3, ferma restando la realizzazione su base volontaria del bilancio di sostenibilità delle imprese aventi sede legale in Italia, l'unità di misura di cui al comma 1 è quella minima da utilizzare ai fini del computo e dell'indicazione degli effetti di sostenibilità ambientale delle iniziative illustrate nel bilancio stesso, se effettivamente adottato."

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute sulla finanza pubblica.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE

Articolo 87

(Finanziamento di progetti comunali per la mobilità sostenibile)

Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzata una spesa pari a 60 milioni di euro per il finanziamento di progetti predisposti dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, con riferimento alla realizzazione di servizi di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, nonché iniziative di piedibus, di mobilità condivisa, di smart working, e di erogazione di buoni mobilità ai lavoratori e agli studenti che utilizzano mezzi di trasporto sostenibili. Il finanziamento non è cumulabile con l'agevolazione disposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per l'anno 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede che al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzata una spesa pari a 60 milioni di euro per il finanziamento di progetti predisposti dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, con riferimento alla realizzazione di servizi di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, nonché iniziative di piedibus, di mobilità condivisa, di smart working, e di erogazione di buoni mobilità ai lavoratori e agli studenti che utilizzano mezzi di trasporto sostenibili. Il finanziamento non è cumulabile con l'agevolazione disposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per l'anno 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede un onere pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, finanziato con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi

energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario, pertanto non si determinano ricadute negative per la finanza pubblica.

Titolo XI **Misure per l'economia circolare e gestione dei rifiuti e materiali post consumo**

CAPO I **NORME GENERALI**

Articolo 88 **(Preparazione per il riutilizzo)**

1. All'articolo 216 del d.lgs. 152/2006 sono aggiunti i seguenti commi:

“8-octies. Le attività di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183 comma 1 lettera q), sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo.

8-nonies. Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della Salute, sono definite le condizioni e le norme tecniche che fissano le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali i rifiuti di cui al comma 8-octies sono sottoposti alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Un efficiente processo di transizione verso un modello di economia circolare deve prevedere necessariamente una chiara definizione e una regolamentazione delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti tramite criteri univoci e coordinati a livello nazionale. In questo ambito, al fine di rafforzare la gerarchia dei rifiuti che vede la preparazione per il riutilizzo come l'opzione da privilegiare rispetto alle altre operazioni di gestione dei rifiuti, è necessario individuare modalità chiare che consentano l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo anche al fine di raggiungere i relativi obiettivi fissati dall'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE.

In tale contesto, la proposta, attraverso la definizione, tramite decreto del Ministro dell'ambiente, delle modalità operative necessarie per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, introduce uno strumento per garantire un iter procedurale semplificato di rilascio dell'autorizzazione per incentivare tale pratica, conformemente ai principi della gerarchia della gestione dei rifiuti.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 89 **(Incentivazione dell'economia circolare – Modifica aliquote IVA)^{[1][SEP]}**

1. A partire dal 1° gennaio 2022 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: “Per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con plastica biodegradabile con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di sharing mobility di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10%”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si prevede che per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con plastica biodegradabile con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di sharing mobility

di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati si applichi l'IVA agevolata al 10%

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica

CAPO II

MISURE PER PREVENIRE LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Articolo 90

(Fondo per la sperimentazione della raccolta differenziata del PET)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia di riciclo degli imballaggi in plastica secondo la Direttiva sulle plastiche monouso o *Single Use Plastics* (SUP), è istituito presso il Ministero dell'Ambiente un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per lo sviluppo della sperimentazione "*bottle to bottle*" della raccolta differenziata di materiale PET sul territorio nazionale con particolare attenzione alle città metropolitane alle aree turistiche e ai contesti territoriali con più bassi livelli di raccolta differenziata.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia di riciclo degli imballaggi in plastica secondo la Direttiva sulle plastiche monouso o *Single Use Plastics* (SUP), è istituito presso il Ministero dell'Ambiente un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per lo sviluppo della sperimentazione "*bottle to bottle*" della raccolta differenziata di materiale PET sul territorio nazionale con particolare attenzione alle città metropolitane alle aree turistiche e ai contesti territoriali con più bassi livelli di raccolta differenziata.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

RELAZIONE TECNICA

Agli oneri previsti dalla norma in argomento, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Articolo 91

(Misure per la raccolta e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio ad uso alimentare da distributori automatici)

1. Il luogo di produzione dei rifiuti di imballaggio di bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare, di bottiglie e contenitori in vetro, di lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo, raccolti direttamente dal gestore dei distributori automatici di bevande e alimenti, nell'area ove è installato il distributore, coincide con la sede dell'unità locale del gestore dei medesimi distributori automatici.

2. Il gestore dei distributori automatici di bevande e alimenti attiva meccanismi di cauzione o premi incentivanti nei confronti del consumatore che conferisce i rifiuti di imballaggio di cui al comma 1, con le modalità individuate dal gestore dei distributori automatici.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva (UE) 904/2019, nei considerando, rileva come le bottiglie per bevande in plastica monouso, siano tra i rifiuti marini più frequentemente rinvenuti sulle spiagge nell'Unione e ritiene che ciò sia dovuto all'inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficaci.

La direttiva (UE) 851/2019 introduce nuovi obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio; la proposta contenuta nella norma in esame è finalizzata ad incrementare la raccolta e il riciclaggio degli imballaggi primari, attraverso una semplificazione relativa al luogo di produzione dei rifiuti di imballaggio elencati. Inoltre, prevede un meccanismo di cauzione/premio incentivante finalizzato a sensibilizzare il consumatore verso comportamenti più virtuosi.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 92 (Vendita Prodotti Sfusi)

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 27 settembre 2018 del ministero della salute è aggiunto:

“ la categoria dei “prodotti da risciacquo o prodotti per la detersione/detergenza della persona”, di larghissimo uso e di prima necessità, come ad esempio saponi solidi, shampoo, bagni doccia, saponi liquidi non sono equiparata ad una fase di produzione del cosmetico e pertanto sono esonerati dall'applicazione delle norme vigenti in materia in modo da consentire anche la loro vendita sfusa.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi della proposta in esame, la categoria dei “prodotti da risciacquo o prodotti per la detersione/detergenza della persona”, di larghissimo uso e di prima necessità, come ad esempio saponi solidi, shampoo, bagni doccia, saponi liquidi non sono equiparata ad una fase di produzione del cosmetico e pertanto sono esonerati dall'applicazione delle norme vigenti in materia in modo da consentire anche la loro vendita sfusa

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 93 (Misure volte alla vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina)

Dopo l'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 181-bis.

(Norme per favorire la vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari)

1. Al fine di promuovere nuovi modelli imprenditoriali, nuove forme di consumo consapevole, prodotti e materiali innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione progressiva degli imballaggi in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive

competenze, favoriscono la vendita di prodotti cosmetici da sciacquare sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari ».

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per «prodotti cosmetici da sciacquare »: tutte le sostanze o miscele da sciacquare destinate a venire a contatto con l'epidermide, o con il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale. Rientrano nella suddetta definizione, in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla decisione 2014/893/UE della Commissione del 9 dicembre 2014:

- a) i saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo;
- b) schiume, gel, creme da barba e saponi solidi da barba.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con appositi accordi di programma, promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina consistenti nell'impiego di imballaggi riutilizzabili più volte con conseguente riduzione dei rifiuti prodotti. La vendita di prodotti sfusi o alla spina, si può attuare mediante la diffusione di negozi a sé stanti o punti vendita all'interno di locali della grande distribuzione organizzata.

4. Agli esercizi commerciali che si avvalgono della vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina si applica una riduzione della imposta comunale (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi primari. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la finalità di cui alla presente legge:

- a) promuovono iniziative idonee a sensibilizzare e informare i cittadini dei vantaggi che tali pratiche hanno sulla riduzione di rifiuti da imballaggio, a diffondere un consumo consapevole nell'ambito dei principi dell'economia circolare.
- b) creano e aggiornano una piattaforma in rete in cui sono tracciati, nell'ambito del proprio territorio, i punti vendita più vicini ove acquistare prodotti sfusi o alla spina;
- c) organizzano per il personale degli esercizi commerciali corsi di formazione gratuiti con rilascio di attestato riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento e di Bolzano di «operatore certificato per la vendita della cosmesi sfusa ». I corsi di cui alla presente lettera sono tenuti da farmacisti iscritti all'albo professionale ovvero da erboristi e sono finalizzati a far chiarezza sugli obblighi di legge, sull'etichettatura e sulla tracciabilità dei prodotti cosmetici sfusi. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentiti il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni delle predette campagne di sensibilizzazione e di formazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;
- d) comunicano annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a ISPRA le informazioni sulla riduzione della imposta comunale (TARI) e della diminuzione in peso degli imballaggi primari, per consentire il monitoraggio degli indicatori sulla prevenzione dei rifiuti.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta contiene norme per favorire la vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 94

(Prevenzione della produzione di rifiuti nella grande e piccola distribuzione)

1. Le imprese della grande distribuzione e gli esercizi commerciali di prodotti alimentari a decorrere dal 1 gennaio 2022 utilizzano per l'asporto dei prodotti alimentari da vendita a banco sacchetti di carta, di plastica biodegradabile e compostabile conformi alla norma UNI EN 13432, o fogli di carta plastica separabili; per i prodotti alimentari preconfezionati all'interno dell'esercizio commerciale utilizzano contenitori o sacchetti di

carta, di plastica biodegradabile e compostabile conformi alla norma UNI EN 13432, o pellicole biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432.

2. Le imprese della grande distribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2022:

- a) offrono prodotti con vuoto a rendere, sfusi e alla spina, a minore imballaggio e con imballaggi riutilizzabili e/o compostabili conformi alla norma UNI EN 13432;
- b) non attuano vendite promozionali sui prodotti usa e getta, né sui prodotti alimentari di quarta e quinta gamma se non prossimi alla scadenza;
- c) promuovono la vendita di prodotti aventi le caratteristiche seguenti: prodotti ad alta efficienza energetica, ricaricabili, a marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, prodotti di cellulosa o legno riciclato o proveniente da foreste gestite in modo sostenibile certificati, prodotti non testati su animali, prodotti con materiali riciclati.

3. La competente direzione del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare provvede alla stipula Accordi di programma per incentivare azioni mirate alla riduzione dei rifiuti e di altri impatti ambientali presso la grande e piccola distribuzione, valorizzando le imprese più virtuose.

4. E' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una commissione composta da cinque componenti di cui due indicati dal Ministero per lo Sviluppo economico, per definire azioni volte al contrasto dell'obsolescenza programmata dei prodotti al fine di estendere la durata di vita degli oggetti di uso quotidiano e ridurre quindi la produzione di rifiuti, con decreto del Ministro per la tutela del territorio e del mare che ne disciplina altresì il funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La commissione:

- a) propone la definizione dell'estensione della garanzia dei diversi prodotti tecnologici;
- b) propone la definizione di un'etichetta da apporre su apparecchi elettrici, elettronici e domestici con informazioni sulla durata di vita attraverso un indice che integrerà i criteri sulla loro riparabilità, nonché la disponibilità o indisponibilità dei pezzi di ricambio dei prodotti, anche a tutela dei consumatori.
- c) individua misure per garantire la fornitura di pezzi di ricambio usati ai riparatori;
- d) individua misure per rendere convenienti le attività di riparazione e manutenzione dei prodotti
- e) studia e propone la realizzazione di piattaforme digitali che mappano i servizi di riparazione e riutilizzo da rendere disponibili al pubblico con dati aperti in modo che possano essere realizzate delle applicazioni per mettere in contatto i riparatori con i consumatori.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo in esame prevede disposizioni volte a prevenire la produzione di rifiuti nella grande e piccola distribuzione).

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI SANITARI

Articolo 95
(Nuove norme per la gestione dei rifiuti sanitari)

1. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene modificato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, in conformità ai seguenti principi:

a) confermare, anche nell'ambito della gestione dei rifiuti sanitari, la gerarchia prevista dalla normativa dell'Unione europea, rendendo prioritaria la prevenzione della loro produzione e riservando a ognuna delle opzioni di trattamento il ruolo e l'importanza stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, anche attraverso l'attuazione di politiche volte alla formazione specifica del personale sanitario;

b) prevedere che la raccolta differenziata sia assicurata per ogni tipologia di rifiuti prodotta dalle strutture sanitarie e non sia circoscritta ai rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, favorendo in via generale modalità di raccolta e gestione indirizzati al riciclaggio ed alla preparazione per il riutilizzo;

c) ottimizzare l'approvvigionamento da parte delle strutture sanitarie, privilegiando beni e servizi che comportino un minore impatto ambientale;

d) prevedere che, nell'ambito delle politiche finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti, sia compresa anche la filiera di approvvigionamento delle derrate alimentari, in particolare per quanto concerne gli imballaggi e le stoviglie monouso;

e) assicurare che le strutture sanitarie gestiscano i propri rifiuti tenendo conto in via prioritaria della sostenibilità ambientale e della sicurezza degli operatori;

f) inserire tra le definizioni quella relativa all'autocompostaggio inteso quale compostaggio degli scarti organici dei rifiuti urbani prodotti dalla struttura sanitaria, con particolare riferimento ai rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto nelle aree verdi della struttura sanitaria o in altre sue pertinenze adatte allo scopo;

g) rendere vantaggioso il riciclaggio effettivo dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata e dalla sterilizzazione delle plastiche, anche attraverso la semplificazione delle procedure e la stipulazione di accordi di programma fra strutture sanitarie ed enti pubblici;

h) stabilire criteri di monitoraggio e di analisi dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie e dalle attività cimiteriali, nonché dei costi della loro gestione, rendendo disponibili per il pubblico i dati risultanti dal monitoraggio e dall'analisi;

i) introdurre l'obbligo della redazione di piani di prevenzione dei rifiuti da parte delle strutture sanitarie;

l) favorire il riciclaggio dei rifiuti in plastica raccolti in modo differenziato che hanno subito un trattamento di sterilizzazione;

m) assicurare la raccolta differenziata almeno delle seguenti categorie di rifiuti:

1. contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi e di accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antitumorali o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e che non provengano da pazienti posti in isolamento a causa di malattie infettive;

2. altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;

3. rifiuti metallici non pericolosi;

4. rifiuti di giardinaggio;

5. rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

6. liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;

7. oli minerali, vegetali e grassi;

8. batterie e pile;

9. toner;

10. rifiuti contenenti mercurio;

11. pellicole e lastre fotografiche;

12. rifiuti in plastica destinati alla sterilizzazione;

n) definire i criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti;

o) regolamentare l'autorizzazione e favorire l'installazione, il funzionamento e il controllo di impianti di sterilizzazione dei rifiuti all'interno delle strutture sanitarie e incentivarne l'utilizzo sicuro e sostenibile stabilendo criteri minimi, fra i quali la depurazione dei reflui liquidi della sterilizzazione;

p) prevedere incentivi per l'informazione di settore e generalista sugli impianti per la sterilizzazione dei rifiuti all'interno delle strutture sanitarie;

q) definire le responsabilità inerenti alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti sanitari e cimiteriali durante le varie fasi;

r) assicurare che i rifiuti a rischio di percolamento, versamento o perdita di sostanze liquide siano gestiti utilizzando contenitori rigidi chiusi e a tenuta;

s) introdurre e regolamentare l'obbligo di pesatura e di tracciabilità dei rifiuti sanitari e cimiteriali, prevedendo la pubblicità dei dati ottenuti, l'accorciamento della filiera e la riduzione del numero dei trasporti dei rifiuti stessi in strutture di smaltimento, anche mediante lo stoccaggio all'interno delle strutture sanitarie del materiale sterilizzato;

t) limitare il recupero energetico dai rifiuti sanitari sterilizzati alle sole frazioni residuali non raccolte in modo differenziato;

u) stabilire criteri per la separazione ulteriore dei rifiuti sanitari a monte del pretrattamento o della sterilizzazione all'interno delle strutture sanitarie al fine di ottenere materiale compostabile o, in alternativa, recuperabile mediante un trattamento a freddo in modo da chiudere potenzialmente la filiera dei rifiuti sanitari con il recupero di materia.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta in argomento contiene disposizioni per la gestione dei rifiuti sanitari.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

CAPO IV
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO
ALL'OBSOLESCENZA PROGRAMMATA DEI BENI DI CONSUMO

Articolo 96
(Definizioni)

1. Ai fini della presente Capo, si intende per:

a) « obsolescenza programmata »:

1. l'insieme delle tecniche di cui il produttore, come definito dall'articolo 103, comma 1, lettera *d)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si avvale per ridurre la durata o l'uso potenziale di un prodotto immesso sul mercato, così da sostituirlo nell'arco di un breve periodo;

2. la strategia di pianificazione industriale adottata dal produttore per indurre la sostituzione di un prodotto con un nuovo modello, dotato di migliorie o di apparati o funzioni complementari ulteriori, immesso sul mercato in un momento successivo;

3. l'insieme delle tecniche di cui il produttore si avvale, nelle fasi di progettazione e di realizzazione del prodotto, per rendere di fatto impossibile la riparazione, la sostituzione o la ricarica delle sue parti componenti;

b) « bene di consumo »: qualsiasi bene mobile, come definito dall'articolo 128, comma 2, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alimentato esclusivamente da energia elettrica, comunque prodotta;

c) « ricambio »: un oggetto idoneo a sostituire una parte componente, elemento o pezzo, comunque separabile dal bene di cui alla lettera *b)*.

2. Il bene di consumo è considerato « a obsolescenza programmata »:

a) quando esiste un sistema di calcolo che ne arresta il funzionamento dopo un determinato periodo di utilizzo;

b) quando, nel periodo di garanzia oppure nel corso dei due anni immediatamente successivi, risulta comunque difettoso e soggetto a guasti ricorrenti;

c) quando è impedita la riparazione, la sostituzione delle parti componenti o la ricarica del bene stesso o della fonte di energia che ne consente il funzionamento.

d) quando per le AEE è prevista una data di interruzione dell'aggiornamento o non è più reso disponibile l'aggiornamento dei software di funzionamento degli applicativi installati.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma introduce definizioni in materia di obsolescenza programmata.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 97
(Durata della garanzia dei prodotti)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 132, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il venditore di un bene di consumo è responsabile, a norma dell'articolo 130 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di dieci anni dalla consegna del bene, se si tratta di bene di consumo per il quale sia ragionevole presumere una durata particolarmente lunga, ovvero entro il termine di cinque anni in tutti gli altri casi.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è determinato l'elenco dei beni di consumo per i quali sia ragionevole presumere una durata particolarmente lunga, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

L'elenco di cui al secondo periodo è aggiornato almeno ogni due anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le disposizioni previste dal presente articolo assicurano che l'applicazione delle disposizioni della presente legge, per i prodotti provenienti da Stati membri dell'Unione europea, sia compatibile con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma disciplina la responsabilità del venditore di un bene nei casi di difetto di conformità ivi indicati, rimandando alla normativa di dettaglio ad uno specifico decreto ministeriale.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 98

(Onere della prova per i difetti di conformità)

1. Il comma 3 dell'articolo 132 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

« 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano nel periodo di garanzia del bene esistessero già alla data della consegna, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma sostituisce l'articolo 132, comma 3, del codice del consumo, prevedendo che salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano nel periodo di garanzia del bene esistessero già alla data della consegna, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 99

(Disposizioni in merito alle parti di ricambio)

1. Il produttore di un bene di consumo deve assicurare la disponibilità delle parti di ricambio per tutto il tempo in cui il bene è immesso in circolazione nel mercato, nonché per i cinque anni successivi.
2. Il costo della parte di ricambio deve essere sempre e comunque proporzionato al prezzo di vendita del bene.
3. Nel caso in cui, per motivi tecnici o di sicurezza, sia oggettivamente impossibile per il consumatore accedere alle parti componenti, elementi o pezzi del bene di consumo o sostituirle, il produttore deve darne chiara indicazione nell'etichetta del prodotto e il venditore è tenuto ad informarne il consumatore prima dell'acquisto.
4. Il produttore e il venditore sono comunque tenuti ad informare il consumatore sulla possibilità di riparazione del bene.
5. Le informazioni rese al consumatore ai sensi dei commi 3 e 4 dal produttore o dal venditore, ovvero da altri per loro incarico, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto di vendita del bene.
6. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, si applica al produttore la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 30.000 euro. La misura della sanzione è determinata tenendo in considerazione il prezzo di listino del bene e il numero delle unità poste in vendita.

7. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, si applica al venditore la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 15.000 euro. La misura della sanzione è determinata tenendo in considerazione il prezzo di vendita del bene e il numero delle unità vendute.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma introduce disposizioni specifiche in materia di pezzi di ricambio.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 100

(Verifiche sulla durata media dei prodotti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso i propri organi ispettivi e di controllo, nonché attraverso enti od organi di certificazione e controllo specificamente autorizzati e abilitati dal medesimo Ministero, compie verifiche sul funzionamento e sulla durata media dei beni di consumo di cui alla presente legge. Sulla base delle verifiche compiute ai sensi del primo periodo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è determinata, per categorie di beni di consumo, la misura percentuale massima di accettabilità dei guasti che possono occorrere nel periodo della loro durata media secondo il loro normale utilizzo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità con cui i consumatori possono segnalare alle autorità competenti i difetti rilevati nonché i criteri per la redazione e la pubblicazione dell'elenco delle imprese produttrici che hanno utilizzato tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso i propri organi ispettivi e di controllo, nonché attraverso enti od organi di certificazione e controllo specificamente autorizzati e abilitati dal medesimo Ministero, compie verifiche sul funzionamento e sulla durata media dei beni di consumo di cui alla presente legge. Sulla base delle verifiche compiute ai sensi del primo periodo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è determinata, per categorie di beni di consumo, la misura percentuale massima di accettabilità dei guasti che possono occorrere nel periodo della loro durata media secondo il loro normale utilizzo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità con cui i consumatori possono segnalare alle autorità competenti i difetti rilevati nonché i criteri per la redazione e la pubblicazione dell'elenco delle imprese produttrici che hanno utilizzato tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 101

(Campagne d'informazione sulla pratica dell'obsolescenza programmata)

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la realizzazione di campagne di comunicazione volte a informare i consumatori sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla ai sensi della presente legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede che il Ministero dello sviluppo economico promuove la realizzazione di campagne di comunicazione volte a informare i consumatori sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla ai sensi della presente legge

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 102

(Corsi di specializzazione per la riparazione dei beni di consumo)

1. Nell'ambito delle loro attività a sostegno della formazione nell'artigianato, le regioni favoriscono e incentivano i corsi per la formazione di giovani che intendono specializzarsi nella riparazione dei beni di consumo di cui alla presente legge. I corsi sono attuati con la partecipazione delle imprese, singole o associate, operanti nel territorio della regione e delle associazioni di categoria dell'artigianato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si prevede che, nell'ambito delle loro attività a sostegno della formazione nell'artigianato, le regioni favoriscono e incentivano i corsi per la formazione di giovani che intendono specializzarsi nella riparazione dei beni di consumo di cui alla presente legge. I corsi sono attuati con la partecipazione delle imprese, singole o associate, operanti nel territorio della regione e delle associazioni di categoria dell'artigianato.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 103

(Contrasto all' obsolescenza pianificata per tramite i programmi operativi)

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti elettrici ed elettronici e, in particolare, di prevenire la sostituzione di computer altrimenti perfettamente funzionanti, le aziende produttrici di sistemi operativi e altri programmi indispensabili al funzionamento di computer, PC e laptop, smartphone, tablet , navigatori GPS e consolle per videogiochi e periferiche ne mantengono inalterate tutte le funzioni originarie anche in caso di aggiornamenti e in ogni caso anche dopo la fine della fornitura del supporto tecnico "on line".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si prevedono misure volte a ridurre la produzione di rifiuti elettrici ed elettronici.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO
ED IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

Articolo 104

(Norma transitoria impianti compostaggio)

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome, sino al 31 dicembre 2025 agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio siti su tutto il territorio nazionale è consentito aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 200108) in misura massima del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio.

2. Le autorità regionali e locali competenti al rilascio degli atti autorizzatori provvedono all'attuazione di quanto disposto dal presente articolo attraverso gli opportuni atti di competenza su istanza di parte interessata ovvero d'ufficio, ma i tempi procedurali ordinariamente previsti sono dimezzati.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si prevede che, nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome, sino al 31 dicembre 2025 agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio siti su tutto il territorio nazionale è consentito aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 200108) in misura massima del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le autorità regionali e locali competenti al rilascio degli atti autorizzatori provvedono all'attuazione di quanto disposto dal presente articolo attraverso gli opportuni atti di competenza su istanza di parte interessata ovvero d'ufficio, ma i tempi procedurali ordinariamente previsti sono dimezzati.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Titolo XII
Delega al governo in materia di bonifiche e danno ambientale

Articolo 105

(Delega al Governo per la riforma del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale)

Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di bonifiche e di danno ambientale, di cui al titolo V della parte quarta e alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

I decreti legislativi di cui al comma 1 definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo del presente comma, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali e regionali come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

armonizzare il titolo V della parte quarta e la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra di loro e con le restanti parti del medesimo decreto di derivazione unionale;

migliorare l'effettività dell'azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale anche ridefinendo procedure e competenze in conformità ai principi unionali in materia;

adeguare la responsabilità solidale in materia di danno ambientale alle disposizioni del codice civile;

ridefinire le procedure per la individuazione del responsabile della contaminazione, per la esecuzione in danno degli interventi da parte dell'autorità pubblica e per l'esercizio dell'azione di rivalsa;

prevedere criteri specifici per la definizione degli obiettivi di qualità delle matrici ambientali dei siti inquinati da conseguire con la bonifica;

incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati mediante la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

prevedere l'attribuzione di poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*, nel caso di inerzia delle pubbliche amministrazioni;

prevedere strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi anche mediante una disciplina speciale della conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale, ridefinendo l'assetto delle competenze in materia;

prevedere oneri istruttori per i procedimenti amministrativi e per i controlli;

introdurre una specifica disciplina nei casi in cui le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio, evitando che le infrastrutture non in esercizio costituiscano impedimento alla bonifica;

disciplinare l'intervento pubblico nei siti orfani, ovvero nei siti contaminati rispetto ai quali non sia stato individuato il soggetto responsabile della contaminazione o, qualora individuato, esso o altro soggetto interessato non abbia provveduto alla bonifica;

prevedere l'adozione di normativa tecnica, anche di livello regolamentare volta a disciplinare le modalità per la determinazione dei valori di fondo naturale per le varie matrici ambientali interessate;

inquadrare i sedimenti marini, fluviali, lacuali e lagunari nell'ambito delle attività di bonifica nei siti di interesse nazionale;

razionalizzare le procedure amministrative e il sistema di monitoraggio e controllo definendo ruoli e competenze degli enti coinvolti e prevedendo l'introduzione di misure che ne assicurino l'efficacia, coordinando le previsioni settoriali e prevedendo strumenti per l'eliminazione e/o l'isolamento delle fonti attive di contaminazione in particolar modo nei siti in esercizio;

garantire la partecipazione del pubblico nella formazione delle decisioni dell'Amministrazione;

ridefinire i criteri per la individuazione dei siti di interesse nazionale da attribuire alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di contaminazioni storiche o per eventi di straordinaria importanza in ragione dell'elevato rischio sanitario e ambientale connesso;

prevedere obblighi conformativi della proprietà per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale;

prevedere obblighi e condizioni per i proprietari delle aree situate all'interno dei siti di interesse nazionale relativamente alla realizzazione delle indagini preliminari necessarie per la acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee;

attribuire al Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) le valutazioni tecniche nei siti di interesse nazionale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuale coordinamento tra le procedure di bonifica dei siti contaminati (Titolo V, Parte quarta, D.Lgs. 152/2006) e le procedure per la riparazione del danno ambientale (Parte sesta, D.Lgs. cit.) è disciplinato nell'ambito dei "Principi generali" alla Parte sesta. L'art. 298-bis, comma 3, introdotto dall'art. 25, comma 1, legge n. 97 del 2013, dispone, infatti, che "*Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai*

principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto”.

La riforma introdotta nel 2013 (anche per superare una procedura di infrazione comunitaria) è stata, tuttavia, parziale, in quanto le disposizioni di principio di cui all'art. 298-bis non sono state tradotte in una incisiva riforma delle procedure che sono rimaste disciplinate nei due ambiti di origine (Titolo V e Parte sesta). Ciò ha lasciato, di fatto, all'interprete (operatore e Pubblica amministrazione) il difficile coordinamento in relazione al caso concreto, peraltro, in un contesto normativo che vede competenze diversificate (la procedura di bonifica è riservata alla competenza della Regione, mentre le procedure di riparazione del danno ambientale sono attribuite alla competenza del Ministero dell'ambiente).

Si segnalano di seguito alcune asimmetrie tra i due ambiti normativi.

Dal punto di vista oggettuale, mentre la nozione di danno è onnicomprensiva, ricomprendendo le specie e agli habitat naturali protetti, le acque interne, le acque costiere e quelle ricomprese nel mare territoriale, e il terreno (art. 300, comma 2), dall'altra, la normativa sulle bonifiche si applica al “sito” definito come “*l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti*” (art. 240).

Per converso, dal punto di vista procedimentale, mentre le procedure di bonifica sono disciplinate in modo molto articolato, prevedendo l'impiego dell'istituto della conferenza di servizi (art. 242), sulla base di successivi livelli di approfondimento tecnico (piano della caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di bonifica), dall'altra, le procedure di prevenzione e di ripristino disciplinate dalla Parte sesta, ad eccezione dell'ordinanza ex art. 311, non sono disciplinate con un grado di dettaglio adeguato alla complessità della vicenda.

Anche il regime delle comunicazioni preventive (artt. 242, 245 e 304) necessita di un più puntuale coordinamento, così come la disciplina della responsabilità (art. 242, 298, comma 1, 311, comma 3, penultima proposizione, sulla responsabilità parziaria) e l'ambito di applicazione delle due normative (art. 303, lett. f e g, sulle esclusioni *ratione temporis*) anche in ragione delle contaminazioni storiche (art. 242, comma 1) tipiche dei siti di interesse nazionale.

Anche la disciplina dei siti di interesse nazionale necessita di un aggiornamento alla luce dell'esperienza matura in sede di applicazione (termine di conclusione del procedimento, istituto della conferenza di servizi, introduzione di meccanismi di semplificazione, ecc.), del progresso tecnologico nelle more intervenute e delle esperienze maturate in altri Paesi (anche in merito allo strumento dell'analisi di rischio).

In tale contesto normativo, la delega al Governo per la riforma del Titolo V della Parte IV e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, è finalizzata a coordinare i due ambiti normativi.

I commi da 1 a 7, disciplinano, rispettivamente:

il termine (18 mesi) e lo strumento normativo (uno o più decreti legislativi) per l'attuazione della delega (comma 1);

i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione; criteri che devono essere definiti dagli stessi decreti delegati (comma 2);

l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito dell'entrata in vigore dei decreti delegati (comma 3);

le modalità di adozione dei decreti legislativi, disponendo che sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 4);

la procedura di adozione dei decreti legislativi, prevedendo che entro un anno dalla data di entrata in vigore della delega, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando

specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo del presente comma, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (comma 5);

l'adozione di decreti correttivi. È previsto, infatti, che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla delega, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto. È, altresì, previsto che, dopo l'emanazione dei decreti legislativi, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi (commi 6 e 7).

Il *comma 8* elenca i principi e criteri direttivi generali cui si devono conformare i decreti legislativi, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali e regionali come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Di seguito si riportano i principi e criteri direttivi proposti:

- a) armonizzare il titolo V della parte quarta e la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tra di loro e con le restanti parti del medesimo decreto di derivazione unionale. Si è già detto supra in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'armonizzazione dei due ambiti normativi, nonché in ordine ad alcuni specifici argomenti (non esaustivi) che necessitano di aggiornamento. La delega è estesa anche all'armonizzazione delle restanti parti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di derivazione unionale (quale, per esempio, la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal Titolo III-bis della Parte seconda);
- b) migliorare l'effettività dell'azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale anche ridefinendo procedure e competenze in conformità ai principi unionali in materia. Le procedure di prevenzione e di ripristino disciplinate dalla Parte sesta (Titolo II) necessitano, al fine di garantire maggiore effettività, di essere disciplinate con un grado di dettaglio adeguato alla complessità della vicenda;
- c) adeguare la responsabilità solidale in materia di danno ambientale alle disposizioni del codice civile. Attualmente l'art. 311, comma 3, prevede che "Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale";
- d) ridefinire le procedure per la individuazione del responsabile della contaminazione, per la esecuzione in danno degli interventi da parte dell'autorità pubblica e per l'esercizio dell'azione di rivalsa. Tali istituti, a legislazione vigente, sono disciplinati dagli artt. 244, 250, 252, comma 5, e 253. L'esperienza maturata ha mostrato difficoltà applicative degli istitutivi che hanno comportato blocchi e ritardi nell'azione amministrativa, minando di fatto la concreta ed effettiva applicazione del principio eurounitario "chi inquina paga". In particolare, si rende necessario ripensare al ruolo della Provincia quale Autorità competente all'individuazione del responsabile della contaminazione;
- e) prevedere criteri specifici per la definizione degli obiettivi di qualità delle matrici ambientali dei siti inquinati da conseguire con la bonifica. L'art. 240 definisce le "concentrazioni soglia di rischio (CSR)", come "i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito". Il ruolo dell'analisi di rischio va aggiornato alla luce del progresso scientifico e tecnologico, tenendo conto anche delle esperienze maturate in altri Paesi;
- f) incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati mediante la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza. L'art. 252-bis disciplina i siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale. L'esperienza maturata dal Ministero dell'ambiente in sede di applicazione della norma suggerisce un restyling della norma prevedendo nuove forme di incentivazione e semplificazione per gli operatori disposti a sostenere i costi della bonifica di un'area degradata ai fini di una sua riqualificazione;

- g) prevedere l'attribuzione di poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nel caso di inerzia delle pubbliche amministrazioni. A legislazione vigente non sono previsti poteri sostitutivi. La riforma, pertanto, è tesa a rafforzare l'effettività dell'azione amministrativa soprattutto per quanto concerne l'individuazione del responsabile della contaminazione;
- h) prevedere strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi anche mediante una disciplina speciale della conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale, ridefinendo l'assetto delle competenze in materia. La proposta normativa è volta a ridefinire il permitting dei siti di interesse nazionale, oggi disciplinato dall'art. 252, comma 4. Le criticità inerenti le procedure di autorizzazione dei progetti di bonifica possono essere ricondotte ai tempi lunghi di approvazione e realizzazione degli interventi. In particolare, l'incertezza dei tempi di conclusione degli iter amministrativi è uno dei principali aspetti che condiziona l'effettivo avvio delle attività di bonifica dei siti contaminati. Nell'ambito del procedimento l'effetto sostitutivo degli atti di assenso comunque denominati è regolamentato dalla nuova disciplina della conferenza di servizi introdotta dalla Legge 167/2016. Tuttavia, tale procedura si è dimostrata di difficile applicazione per le procedure di bonifica dei SIN in ragione della loro complessità e della necessità di approfondimenti tecnici progressivi nel corso dell'iter amministrativo. Si propone, pertanto, un intervento normativo che disciplini il procedimento della conferenza dei servizi per i SIN, attraverso un regime speciale semplificato;
- i) prevedere oneri istruttori per i procedimenti amministrativi e per i controlli. La normativa vigente non prevede oneri istruttori per i procedimenti amministrativi e per i controlli. Si rende, pertanto, necessario introdurre una norma di legge (art. 23 Cost.) anche al fine di disincentivare comportamenti meramente dilatori;
- j) introdurre una specifica disciplina nei casi in cui le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio, evitando che le infrastrutture non in esercizio costituiscano impedimento alla bonifica. La proposta normativa è volta ad introdurre un criterio di bilanciamento tra l'attività produttiva e le esigenze di bonifica dei siti contaminati in modo tale da evitare che singole infrastrutture non in esercizio possano rappresentare un pretesto per rinviare l'effettiva bonifica dell'area alla dismissione dell'intero sito;
- k) disciplinare l'intervento pubblico nei siti orfani, ovvero nei siti contaminati rispetto ai quali non sia stato individuato il soggetto responsabile della contaminazione o, qualora individuato, esso o altro soggetto interessato non abbia provveduto alla bonifica. La proposta è volta a disciplinare in modo puntuale l'intervento pubblico nei siti orfani, la cui disciplina è oggi demandata ad un Programma nazionale di bonifica previsto dall'art. 1, comma 800, Legge 148/2018;
- l) prevedere l'adozione di normativa tecnica, anche di livello regolamentare volta a disciplinare le modalità per la determinazione dei valori di fondo naturale per le varie matrici ambientali interessate. La vigente normativa non prevede uno specifico procedimento per la determinazione dei valori di fondo naturale;
- m) inquadrare i sedimenti marini fluviali, lacuali e lagunari nell'ambito delle attività di bonifica nei siti di interesse nazionale. Le disposizioni del Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (art. 239 ss) non contemplano apertis verbis la matrice sedimenti, nonostante i SIN (i.e., i decreti di perimetrazione) ricomprendano i corpi idrici e i relativi sedimenti, determinando difficoltà interpretative sovente sfociate in contenziosi;
- n) razionalizzare le procedure amministrative e il sistema di monitoraggio e controllo definendo ruoli e competenze degli enti coinvolti e prevedendo l'introduzione di misure che ne assicurino l'efficacia, coordinando le previsioni settoriali e prevedendo strumenti per l'eliminazione e/o l'isolamento delle fonti attive di contaminazione in particolar modo nei siti in esercizio. La vigente normativa contempla una pluralità di competenze in capo a diversi soggetti anche nell'ambito delle discipline settoriali, determinando sovrapposizioni e duplicazioni. Il criterio proposto, pertanto, è volto a razionalizzare le procedure amministrative e il sistema di monitoraggio e controllo definendo ruoli e competenze degli enti coinvolti soprattutto in funzione dell'eliminazione e/o isolamento delle fonti attive di contaminazione che ostacolano le operazioni di bonifica;
- o) garantire la partecipazione del pubblico nella formazione delle decisioni dell'Amministrazione. L'attuale disciplina non prevede la partecipazione del pubblico;
- p) ridefinire i criteri per la individuazione dei siti di interesse nazionale da attribuire alla competenza del MATTM nel caso di contaminazioni storiche o per caso di eventi di straordinaria importanza in ragione dell'elevato rischio sanitario e ambientale connesso. Meritano un restyling anche i principi e criteri direttivi per l'individuazione dei siti di interesse nazionale di cui all'art. 252, comma 2, riservando alla competenza del Ministero dell'ambiente, in ragione della dimensione dell'interesse, le contaminazioni storiche -elemento

caratterizzante i SIN- e gli eventi di straordinaria importanza in ragione dell'elevato rischio sanitario e ambientale connesso;

q) prevedere obblighi conformativi della proprietà per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale. La proposta normativa è volta a ridefinire lo statuto della proprietà delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale (vincolo) e l'istituto dell'onere reale (art. 253);

r) prevedere obblighi e condizioni per i proprietari delle aree situate all'interno dei siti di interesse nazionale relativamente alla realizzazione delle indagini preliminari necessarie per la acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee. La previsione espressa delle indagini preliminari nei siti di interesse nazionale è volta ad introdurre uno strumento speditivo per l'accertamento dello stato di contaminazione delle matrici ambientali. Tale esigenza è avvertita anche nei siti di interesse nazionale, laddove la perimetrazione operata dal Ministero dell'ambiente spesso ricomprende aree anche di una certa ampiezza per i quali non sono necessari direttamente interventi di bonifica;

s) attribuire al Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) le valutazioni tecniche nei siti di interesse nazionale. La proposta normativa è volta a rafforzare il ruolo del Sistema nazionale per la protezione ambientale in coerenza con le previsioni della Legge 132/2016.

RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute sulla finanza pubblica.